

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	47
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	74
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	120
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	137
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	141
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	150
AFFARI SOCIALI (XII)	»	152
AGRICOLTURA (XIII)	»	153
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	159
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	170

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B – Governo – approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione V) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza
del Presidente Salvatore CICU.*

La seduta comincia alle 9.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

C. 676-B – Governo – approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore CICU, *presidente e relatore*, nel ricordare che il decreto-legge è già stato esaminato dal Comitato per la legislazione nel corso della sua prima lettura

alla Camera, illustra i contenuti delle modificazioni ad esso apportate dal Senato, alcune delle quali appaiono scarsamente coordinate con le preesistenti fonti su cui indirettamente incidono oppure sono prive di vera e propria portata normativa, in quanto meramente descrittive o programmatiche. Emblematico sotto tale ultimo profilo appare l'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge, che, dopo aver fatte salve le previsioni recate dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 – ancorché esso formi oggetto di impugnazione da parte della Regione Sardegna – pone il termine ordinatorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per la definizione dell'accordo tra Stato e Regione Sardegna sulle modifiche da apportare al Patto di stabilità interno, puntualizzando obiettivi e limiti normativi entro i quali deve intervenire l'accordo stesso, senza che peraltro nulla si preveda per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa. In un caso, poi, ed intende riferirsi all'articolo 7, comma 9-bis, nel testo risultante dall'integrazione ad esso apportata dal Senato, trovandosi in presenza di una previsione i cui effetti appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata

in vigore, va evidenziato come la succitata disposizione non sembra rispondere in pieno al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto.

Per effetto delle sopra cennate modifiche, il decreto si compone ora di 18 articoli, a fronte dei 13 precedenti, anche se è da rilevare che le modificazioni intervenute si mantengono generalmente entro l'originario perimetro legislativo, essendo correlate alla disciplina in materia di debiti scaduti della pubblica amministrazione e di finanza territoriale già contenuta nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri. È da registrare peraltro una rilevante eccezione, rappresentata dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto appunto durante l'esame al Senato, che reca una disposizione di carattere sostanziale, concernente l'esclusione dei componenti delle commissioni tributarie soprannumerari dall'elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, norma che appare come un corpo del tutto estraneo rispetto agli ambiti materiali oggetto del provvedimento. Nel preannunciare di avere per tali ragioni previsto nella propria proposta di parere una condizione volta a sopprimere la suddetta norma estranea, dichiara di essere anche consapevole che l'imminente scadenza del provvedimento rende poco plausibile che possano apportarsi correttivi allo stesso nell'attuale fase.

Ciò non fa peraltro venir meno il dovere, che è proprio del Comitato, di richiamare l'attenzione degli organi di merito, dell'Esecutivo e dei parlamentari tutti a prestare maggiore attenzione all'esigenza di garantire l'omogeneità dei decreti-legge. Trattasi di una problematica non certo inedita, tanto che in passato è stata conosciuta una definizione *ad hoc*, quella dei *decreti omnibus*, per qualificare in tali termini i provvedimenti d'urgenza recanti i contenuti più disparati. Certo è che, se pur non nuova, tale problematica non può essere più trascurata a cuor leggero, alla

luce proprio delle indicazioni che la Corte costituzionale ha inteso fornire sul punto con la sentenza n. 22 del 2012. Invita perciò i colleghi a valutare la possibilità di presentare ordini del giorno, anche a firma congiunta, volti a sensibilizzare il Governo riguardo all'esigenza di assicurare che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, astenendosi tra l'altro dall'inserire o favorire l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale nell'ambito dei disegni di legge di conversione.

Renato BALDUZZI, nel condividere le considerazioni del presidente Cicu, osserva anche che la disposizione introdotta dal Senato nel comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, più che evocare la problematica dei *decreti omnibus*, andrebbe a suo giudizio qualificata non soltanto come « estranea » ma come vera propria « norma intrusa » nell'ambito di un provvedimento dai contenuti sostanzialmente omogenei; inoltre, siccome il suo inserimento nell'ambito del disegno di legge è avvenuto in assenza di qualsiasi nesso materiale o funzionale con le disposizioni che ne formano l'oggetto, essa integra un vizio particolarmente grave.

Andrea GIORGIS esprime il convincimento che, pur nella consapevolezza dei limitati poteri a disposizione del Comitato, oltremodo ridotti nelle circostanze parlamentari determinatesi, non viene meno il suo dovere istituzionale di mettere sull'avviso tutti i parlamentari riguardo alle possibili contraddizioni di un testo che, pur essendo preordinato a snellire le procedure della pubblica amministrazione in materia di pagamento dei propri debiti, rischia invece, proprio per i difetti di coordinamento con la normativa vigente cui il relatore ha fatto cenno, di creare confusione nei pubblici uffici preposti alla sua applicazione. Evidenzia altresì che, nel caso dell'articolo 7, comma 9-bis, il dubbio abbraccia non solo la rispondenza a un parametro ordinamentale previsto da una legge ordinaria, la legge n. 400 del 1988

per l'appunto, ma anche gli stessi presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Salvatore CICU, *presidente e relatore*, tenendo anche conto delle considerazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 676-B limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 8 maggio 2013;

osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

appare incrementato, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il numero delle disposizioni contenute nel decreto-legge; le modifiche apportate – anche quando sono volte ad introdurre discipline a regime – insistono generalmente sugli originari ambiti materiali disciplinati dal decreto-legge, risultando pertanto connesse alla disciplina, in massima parte di carattere speciale, in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e di finanza degli enti territoriali, contenuta nel testo del decreto approvato in Consiglio dei ministri. A ciò fa tuttavia eccezione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, contiene, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 3), una disposizione di carattere sostanziale (comma 2), il cui contenuto non appare riconducibile agli ambiti materiali oggetto del provvedimento, in quanto in-

terviene a disporre l'esclusione dei componenti soprannumerari delle commissioni tributarie dall'elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. A tale proposito, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione *“istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario”* ha affermato che *“l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta”* dalla stessa norma costituzionale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

alcune delle modifiche apportate presentano un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune di esse incidono sul tessuto normativo vigente senza novellarlo ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento, oppure introducono discipline che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate; in proposito, si segnalano:

l'articolo 10, comma 2-ter, introdotto dal Senato, che proroga in via non testuale al 31 dicembre 2013 il termine del 31 dicembre 2012 (peraltro già prorogato sempre in via non testuale dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, al 30 giugno 2013), fissato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011 per la cessazione di Equitalia S.p.a. e di Ri-

scossione Sicilia S.p.a. dalle attività di riscossione dei tributi dei comuni;

L'articolo 10, comma 4-ter, introdotto dal Senato, che novella l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, sull'utilizzo da parte dei comuni dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle relative sanzioni, in modo da estenderne l'operatività dal 2012 fino al 2014, senza che l'ultrattività di tale disposizione sia coordinata con la nuova disciplina delle maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle relative sanzioni recata dalla recente legge 14 gennaio 2013, n. 10;

L'articolo 11, comma 8-bis, introdotto dal Senato, che contiene una disposizione di carattere ordinamentale volta ad autorizzare gli uffici legali delle Regioni ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime, la quale, oltre che di dubbia portata normativa – data l'autonomia regionale in materia di organizzazione – risulta avulsa da un idoneo contesto normativo;

sono altresì presenti disposizioni meramente descrittive e, quindi, inidonee ad innovare l'ordinamento; si segnala, al riguardo, l'articolo 1, comma 17-ter, che novella l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, al solo fine di precisare che *Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono "comunque ed inderogabilmente" versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato*; si segnala altresì l'articolo 11, comma 5-bis, che reca una disposizione di carattere programmatico (preceduta da un'ampia descrizione delle finalità e del contesto in cui essa si colloca e dal richiamo dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 – che forma peraltro oggetto di impugnazione da parte della Regione Sardegna – del quale fa

salve le previsioni), essendo volta a porre il termine ordinatorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per la definizione dell'accordo tra Stato e Regione Sardegna sulle modifiche da apportare al Patto di stabilità interno, puntualizzando obiettivi e limiti normativi entro i quali deve intervenire l'accordo stesso, senza che, peraltro, nulla si preveda per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento, all'articolo 7, comma 9-bis, nel testo risultante dall'integrazione ad esso apportata dal Senato – recando un riferimento alla concessione, nell'anno 2014, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione di crediti a banche e intermediari finanziari – contiene una previsione i cui effetti appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla sua entrata in vigore; in relazione alla succitata disposizione, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il provvedimento, al già citato articolo 11, comma 5-bis, in tema di Patto di stabilità interno per la regione Sardegna, contiene un richiamo normativo impreciso laddove si riferisce all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, che ha integralmente sostituito l'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di entrate della Regione, piuttosto che a tale ultima disposizione, come invece prescrive la circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 11, lettera e), stabilisce che *"quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante"*;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione – considerato che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 richiamata in premessa – sia soppresso il comma 2, che rappresenta vera e propria norma intrusa.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione con-

tenuta all'articolo 10, comma 2-ter – che reca una proroga non testuale del termine contenuto all'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011 in materia di cessazione di Equitalia S.p.a. e di Riscossione Sicilia S.p.a. dalle attività di riscossione dei tributi dei comuni – in termini di novella a tale ultima disposizione;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe chiarire come si coordina la disposizione recata dall'articolo 10, comma 4-ter, che estende l'operatività della disciplina contenuta all'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, sull'utilizzo da parte dei comuni dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle relative sanzioni, con la nuova disciplina delle maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e delle relative sanzioni recata dalla recente legge 14 gennaio 2013, n. 10 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	8
------------------------------------	---

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, in vista della deliberazione da parte dell'Assemblea sulle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Andrea Angelo Gibelli e della conseguente proclamazione del subentrante, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi

dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 7 – Lega Nord nella V Circoscrizione Lombardia 3, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Guido Guidesi.

Di tale accertamento darà comunicazione al Presidente della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.35.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Paola Goisis, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (procedimento n. 15533/07 RGNR)	9
Comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti del deputato D'Agostino (doc. IV, n. 3)	9
Esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 56 del 2013	13
AVVERTENZA	13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 5 giugno 2013. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Paola Goisis, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso

l'autorità giudiziaria di Padova (procedimento
n. 15533/07 RGNR).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, informa che la deputata Paola Goisis ha formalmente ritirato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità riferita al procedimento penale a suo carico.

Pertanto, l'affare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.

La Giunta prende atto.

Comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti del deputato D'Agostino (doc. IV, n. 3).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che è pervenuta dal tribunale di

Roma copia del provvedimento che revoca la richiesta di eseguire misure interdittive nei confronti del deputato D'Agostino.

Pertanto, anche in questo caso, l'affare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.

La Giunta prende atto.

Esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4).

(Esame e rinvio).

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, ricorda che il procedimento deriva dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, dott. Imperiali, di autorizzare l'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti. L'indagine riguarda l'accertamento di capi di imputazione di diversa natura: bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici. L'ordinanza del GIP accoglie le prospettazioni del pubblico ministero che richiede l'utilizzo di dieci conversazioni e comunicazioni telefoniche cui ha partecipato l'onorevole Proietti Cosimi, svoltesi tra il 16 aprile 2012 e il 25 maggio 2012, su utenze intestate ad altri soggetti, a lui legati da rapporti familiari. Trova dunque attuazione la procedura riferita all'utilizzo di intercettazioni « indirette », ovvero di conversazioni del parlamentare captate su utenze non a lui intestate. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, il giudice per le indagini preliminari: qualora le ritenga irrilevanti, in tutto o in parte ai fini del procedimento ne dispone la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti; viceversa, qualora ritenga necessario utilizzarle richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento dell'intercettazione.

Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione è distrutta.

Le valutazioni della Giunta dovranno quindi muoversi nel solco delle posizioni espresse dal giudice costituzionale in materia di intercettazioni indirette, nonché di rilevanza e necessità processuale del loro utilizzo.

Per quanto riguarda le intercettazioni indirette, ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, secondo la Corte il criterio da prendere in considerazione « non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine ». Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, si può considerare che le conversazioni siano captate in modo « occasione, casuale e fortuito », e non sarebbe quindi richiesta la preventiva autorizzazione parlamentare.

Ciò almeno fino a quando non sopravvenga, eventualmente, un mutamento di obiettivi dell'indagine. Al riguardo, la Corte, con sentenza n. 113 del 2010, si è pronunciata nel senso che « *ove nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi: (...). Quando ciò accadesse, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera* ». La Corte specifica ulteriormente che per determinarsi la necessità dell'autorizzazione preventiva non è sufficiente « *l'elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamen-*

tare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti. Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie considerata, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte (...)».

Né può essere accolto – a giudizio della Corte – il principio secondo cui l'autorizzazione preventiva andrebbe richiesta sempre allorché un parlamentare figurì tra gli indagati, in quanto « *siffatta dilatazione del perimetro applicativo dell'articolo 4 si basa, peraltro, su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma (...); e introduce, al tempo stesso, una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale, specie quando il procedimento concerna numerosi fatti e soggetti* » (sentenza n. 390 del 2007).

Infine, la Corte, al fine di verificare la « casualità » dell'intercettazione e dunque escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, suggerisce di valutare alcuni elementi significativi quali, ad esempio: i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (sentenza n. 114 del 2010).

Quanto invece alla valutazione della rilevanza e necessità processuale dell'utilizzo delle intercettazioni, appare opportuno richiamare la recente sentenza n. 74 del 2013 della Corte che, in sede di conflitto di attribuzione, ha annullato una deliberazione della Camera che negava l'utilizzazione di conversazioni nei confronti di un parlamentare.

Nella citata pronuncia, la Corte censura l'impostazione secondo cui la decisione del Parlamento possa avvenire alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso per caso. Il giudice delle leggi precisa invece che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle

Camere va valutato esclusivamente in base al criterio della « necessità » processuale. Tale criterio ha una duplice valenza: da un lato, è condizione per l'utilizzazione delle intercettazioni in sede processuale; dall'altro, è un limite per l'autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di « necessità », l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e rilevarebbe un intento persecutorio.

Secondo l'impostazione del giudice delle leggi, spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale necessità; essa, pertanto, è tenuta a dare adeguato conto delle relative ragioni con motivazione non implausibile nella richiesta di autorizzazione, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale. Spetta, invece, al Parlamento – non assegnandogli il citato articolo 6 della legge n. 140 del 2003 alcun potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria – verificare che la richiesta sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. La Camera deve quindi accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda, ovvero le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili; la loro attitudine a fare sorgere la necessità di quanto si chiede, ed, infine, che la asserita necessità dell'atto sia « motivata in termini di non implausibilità ».

Con riferimento agli ambiti valutativi illustrati evidenzia i seguenti aspetti del materiale in possesso della Giunta.

Quanto alla natura occasionale delle intercettazioni, nell'ordinanza del giudice si afferma che appare « innegabile che la captazione delle conversazioni del parlamentare sia stata solo indiretta (...) e casuale ». A supporto di tale assunto l'autorità giudiziaria puntualizza che le comunicazioni sono concentrate in un arco di tempo ristretto e che la direzione del-

l'investigazione non aveva, né poteva avere, come obiettivo il deputato, iscritto nel registro degli indagati solo dopo la conclusione dell'attività captativa.

Quanto alla rilevanza e necessità processuale delle conversazioni, esse sono valutate dal giudice «*particolarmente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento, anche perché le stesse documentano, insieme agli altri elementi acquisiti, il suo ruolo di gestione di fatto della società fallita, sicché sussiste la necessità di utilizzarle conversazioni di cui si tratta*».

Deve peraltro rilevare che agli atti risultano esservi 11 comunicazioni intercettate cui partecipa il parlamentare, mentre la richiesta di utilizzo riguarda solo 10 conversazioni.

Da queste ultime non sembrano emergere in ogni caso elementi che possano essere collegati al capo di imputazione legato al finanziamento della politica. Le conversazioni appaiono eventualmente riferibili alla vicenda del fallimento di una società intestata al nipote e – secondo le prospettazioni della accusa fondate su un supposto interesse personale del Proietti Cosimi – gestita di fatto da Francesco Proietti Cosimi e da sua figlia che avrebbero, dunque, ruolo anche con riguardo all'eventuale emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di altro organismo societario, peraltro anche quest'ultimo amministrato formalmente dal nipote e non dal parlamentare.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta in relazione agli esiti del dibattito.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, invita a valutare con attenzione gli elementi forniti dal giudice per le indagini preliminari, dai quali dovrebbe desumersi – ma la circostanza non appare in modo chiaro – che il Proietti Cosimi aveva la gestione diretta delle risorse intestate alla società oggetto della procedura fallimentare, nonché a tenere in debita considerazione il fatto che le conversazioni di cui si richiede l'utilizzo processuale rilevano esclusivamente nel

qualificare la condotta del solo Proietti Cosimi.

Danilo LEVA (PD), condividendo l'impostazione del relatore secondo cui occorre concentrarsi principalmente sulla verifica della corretta applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, rileva come la documentazione in possesso della Giunta non consenta di fugare tutti i dubbi. In particolare, appaiono esservi indizi di un coinvolgimento del Proietti Cosimi nelle fattispecie oggetto di indagine anche prima della sua iscrizione nel registro degli indagati e, finanche, precedentemente all'acquisizione delle comunicazioni telefoniche in oggetto. Su questo ritiene opportuno svolgere i dovuti approfondimenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) si associa all'esigenza di valutare con attenzione ogni elemento utile alle decisioni che la Giunta dovrà assumere, tra i quali sicuramente rileva quello citato dal collega Leva che riguarda, peraltro, comportamenti risulanti al 2005 ed al 2007.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, precisa che agli atti non risulta se il Proietti Cosimi abbia realmente utilizzato in modo diretto le somme rientranti nella disponibilità della società oggetto dell'indagine.

Antonio LEONE (PdL) evidenzia che – ai fini di una decisione ponderata ma anche tempestiva – la Giunta potrebbe chiedere all'autorità giudiziaria procedente, ove vi sia la necessità, di integrare la documentazione trasmessa, come già avvenuto in altre occasioni nelle precedenti legislature.

Franco VAZIO (PD) osserva che la richiesta del Pubblico ministero di disporre le operazioni di intercettazioni telefoniche che hanno determinato la captazione delle comunicazioni del parlamentare, così come il decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, cita informative della Guardia di finanza del febbraio 2012. Rileva che – ove possibile

– potrebbe essere utile acquisire tale documentazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, riassumendo i termini del dibattito, evidenzia la necessità di fugare ogni dubbio sulla corretta attuazione delle norme a presidio delle prerogative parlamentari, di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, come attuato dall'articolo 4 della citata legge n. 140 del 2003. In questo senso, occorre prestare particolare attenzione alla tempistica delle conversazioni intercettate in correlazione con il momento in cui il Proietti Cosimi viene iscritto nel registro degli indagati (e dunque si verifica il cosiddetto « mutamento dell'obiettivo delle indagini »).

Preso atto che la richiesta dell'onorevole Vazio è unanimemente condivisa e che pertanto si attiverà in tal senso, rinvia il seguito dell'esame.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 56 del 2013.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, riassume sinteticamente i fatti dai quali è scaturito il conflitto in oggetto e la relativa vicenda processuale. Evidenzia come, a suo avviso, ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire alla Presidenza propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione, sia opportuno che la Giunta stessa si pronunci sempre nel senso della difesa in giudizio della deliberazione assunta dall'Assemblea. Questa sarà in ogni occasione la sua posizione espressa in qualità di Presidente, poiché è suo convincimento che solo partecipando al giudizio la Camera possa rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni a suo tempo assunte, consentendo così alla Corte di poter disporre di tali elementi nel momento in cui è chiamata a decidere sul conflitto.

Propone quindi alla Giunta di esprimersi in senso favorevole alla costituzione in giudizio della Camera.

Anna ROSSOMANDO (PD) segnala l'opportunità di rinviare la discussione sulle comunicazioni in titolo poiché stanno per iniziare i lavori delle Commissioni permanenti.

Dalila NESCI (M5S) ricorda che, in materia di conflitti di attribuzione, la Presidenza della Camera richiede alla Giunta di fornire elementi di valutazione. Tale funzione, a suo avviso, non dovrebbe risolversi esprimendo un mero orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, che prescinda da una compiuta valutazione del caso di specie.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ribadisce le valutazioni sopra esposte e ricorda che gli orientamenti della Giunta vengono trasmessi alla Presidenza della Camera unitamente ai resoconti delle relative sedute, proprio al fine di rendere edotti i membri dell'ufficio di presidenza della Camera delle argomentazioni emerse nel corso dei dibattiti in Giunta.

Preso atto dell'esigenza manifestata dalla collega Rossomando, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE
D'INSINDACABILITÀ*

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Giudice di Pace di La Maddalena (procedimento n. 110/10 RG GDP) (doc. IV-ter, n. 4) (rel.: LA RUSSA).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Brescia-sezione prima civile (atto di citazione del dott. Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 5) (rel.: LA RUSSA).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi, pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del sig. Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 6) (rel.: LA RUSSA).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dott. Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 7) (rel.: LA RUSSA).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del dott. Alessandro Nencini) (doc. IV-ter, n. 8) (rel.: LA RUSSA).

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	15
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Introduce quindi l'audizione.

Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuela CORDA (M5S), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Domenico ROSSI (SCpI), i senatori Marcello GUALDANI (PdL) e Sergio DIVINA (LN-Aut) e il deputato Tatiana BASILIO (M5S).

Claudio GRAZIANO, *Capo di Stato maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Interviene sui lavori delle Commissioni riunite il senatore Roberto COTTI (M5S).

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	16
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati, Guglielmo EPIFANI, indi del presidente della 10^a Commissione del Senato della Repubblica, Massimo MUCCHETTI – Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Flavio ZANONATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Raffaello VIGNALI (PdL), la senatrice Angela D'ONGHIA (SCpI), il deputato Davide CRIPPA (M5S), il senatore Salvatore TOMASELLI (PD), il deputato Edoardo NESI (SCpI), il senatore Vito Rosario PETROCELLI (M5S), il deputato Luigi LACQUANITI (SEL), la senatrice Paola PELINO (PdL), i deputati Stefano ALLASIA (LNA) e Gianluca BENAMATI (PD), il senatore Paolo GALIMBERTI (PdL).

Il senatore Massimo MUCCHETTI, *presidente della 10^a Commissione del Senato*, formula alcune osservazioni e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	17
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem, sulle linee programmatiche in materia di pari opportunità (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	19
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Richiama le modalità di svolgimento dell'audizione, concordate nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite del 28 maggio scorso.

Introduce quindi l'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marilena

FABBRI (PD), Vincenza LABRIOLA (M5S), Elena CENTEMERO (PdL), Renato BALDUZZI (SCpI), Nazzareno PILOZZI (SEL), Massimiliano FEDRIGA (LNA), Marialuisa GNECCHI (PD), Tiziana CIPRINI (M5S), Simone BALDELLI (PdL), Titti DI SALVO (SEL), Ettore ROSATO (PD), Sergio PIZZOLANTE (PdL), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Renata POLVERINI (PdL), Andrea GIORGIS (PD), Roberta AGOSTINI (PD), Marco MICCOLI (PD) e Antonella INCERTI (PD).

Gianpiero D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Atto n. 9.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e che il ministro D'Alia, nell'audizione testé svolta, ha annunciato la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine del 7 giugno, invita le relatrici a chiarire secondo quali modalità ritengono opportuno procedere.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore per la I Commissione*, dichiara che le relatrici ritengono necessario approfondire le delicate questioni poste dal provvedimento in esame. Considerata la disponibilità del Governo, già annunciata dal ministro D'Alia nell'audizione testé svoltasi, ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine del 7 giugno, le relatrici ritengono che le Commissioni potrebbero darsi come nuovo termine quello del 19 giugno, in modo che vi sia il tempo di procedere ai necessari approfondimenti.

Il sottosegretario Sesa AMICI ribadisce la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare fino al 19 giugno prossimo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO, indi del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO – Inter-

viene il ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem, sulle linee programmatiche in materia di pari opportunità.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Richiama le modalità di svolgimento dell'audizione, concordate nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Josefa IDEM svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Barbara POLLASTRINI (PD), Eleonora BECHIS (M5S), Elena CENTEMERO (PdL), Irene TINAGLI (SCpI), Titti DI SALVO (SEL), Matteo BRAGANTINI (LNA), Roberta AGOSTINI (PD), Walter RIZZETTO (M5S), Renata POLVERINI (PdL), Florian KRONBICHLER (SEL), Rosy BINDI (PD), Gessica ROSTELLATO (M5S), Giovanna MARTELLI (PD), Antonella INCERTI (PD) e Maria Luisa GNECCHI (PD).

Il ministro Josefa IDEM svolge proprie considerazioni conclusive rispetto alle questioni poste.

Interviene, quindi, il deputato Teresa BELLANOVA (PD), per svolgere talune osservazioni integrative, rispetto alle quali il ministro Josefa IDEM si riserva di effettuare i necessari approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato del relatore adottata come testo base</i>)	36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00245 Fiano e Chaouki: Richiesta di cittadinanza italiana da parte di Cristian Ramos .	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41
5-00246 Toninelli ed altri: Centri di identificazione ed espulsione	31
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	42
5-00247 Ravetto e Gelmini: Contrasto della violenza contro le donne	32
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	44
5-00244 Bragantini: Natanti del distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino	33
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Emendamenti C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica. (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame prima alla Camera e poi al Senato, si compone di 18 articoli, a fronte dei 13 originari. Nel complesso il testo definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio.

Sottolineato che l'esame della Camera in questa seconda lettura si limita alle parti del testo che sono state oggetto di modifica da parte del Senato, ricorda che le modifiche del Senato riguardano innanzitutto l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dove è stato introdotto un comma 2, che reca una disposizione peraltro estranea al contenuto iniziale del decreto-legge in esame. La disposizione

prevede che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari ai sensi dell'articolo 4, comma 39, della legge n. 183 del 2011 che non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali entro la data delle elezioni, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale. Il citato comma 39 prevede che tutti i candidati che sono risultati idonei all'esito del concorso per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie bandito il 3 agosto 2011 siano nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi e che gli stessi entrino a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti, previo espletamento di una specifica procedura di interpello e che da tale momento siano immessi nelle relative funzioni.

Al riguardo, fa presente che la disposizione in questione interviene su una materia estranea al contenuto proprio e iniziale del decreto-legge in esame, e più precisamente in materia di requisiti per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, dopo aver osservato che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità

del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale.

Quanto alle modifiche apportate dal Senato al testo del decreto-legge in esame, fa presente che rilevano in particolare le seguenti.

L'articolo 1, comma 4, prevede un intervento di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti. Presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori degli enti locali di inadempimenti aventi ad oggetto la richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, e l'effettuazione di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi entro l'esercizio finanziario 2013. Per questa parte, la modifica approvata dal Senato ripristina il testo originario del decreto-legge, eliminando la possibilità per la Procura di procedere anche al di fuori delle ipotesi di segnalazione dell'organo di controllo contabile, *in primis* d'ufficio.

Il comma 10 dell'articolo 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, la dotazione complessiva del Fondo è stata ridotta di 200 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 a parziale copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10-*quater* del provvedimento, che ha disposto la restituzione ai comuni dei contributi tagliati per effetto dell'assoggettamento anche degli immobili posseduti dai comuni stessi all'imposta municipale propria (IMU).

Il comma 13-*bis*, introdotto dal Senato, stabilisce che gli enti locali che ricevono anticipazioni di liquidità a valere sul Fondo anticipazioni e che ricevono dalla regione o dalla provincia autonoma somme ad essi dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del provvedimento sono tenuti – una volta estinti tutti i debiti per i quali è stata chiesta l'anticipazione di liquidità o per i quali sono state utilizzate

le somme di provenienza regionale – ad utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità alla prima scadenza di pagamento della rata contrattualmente prevista.

Il comma 17-*ter* modifica l'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che prevede il versamento in Tesoreria delle disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative al potenziamento di infrastrutture. Nello specifico, la norma citata prevede il versamento in Tesoreria su richiesta dell'ente interessato, entro 30 giorni dalla richiesta. L'ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse. La modifica introdotta dal comma in esame è volta ad introdurre un obbligo inderogabile di versamento in Tesoreria delle suddette disponibilità, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato.

Il comma 17-*quater* modifica l'articolo 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di escludere i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario dalle misure di flessibilità che possono interessare i capitoli del bilancio dello Stato, in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge medesimo. Questo ha introdotto la possibilità che in ciascun stato di previsione della spesa possano essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa dei capitoli medesimi, occorrenti per disporre i pagamenti previsti nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo. La norma in esame è volta pertanto ad evitare che variazioni compensative di cassa possano essere effettuate sui capitoli recanti stanziamenti relativi a contributi in conto capitale, quali indicati dall'articolo 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, vale a dire quelli assegnati direttamente da disposizioni legislative a specifici comuni beneficiari.

Il comma 17-*quinquies* dell'articolo 1 dispone in merito all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato adempi-

mento del patto di stabilità interno nell'anno 2012 da parte degli enti locali. La norma dispone che, laddove il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto per l'anno 2012, sia dovuto al pagamento dei debiti di cui al comma 1, vale a dire dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, la sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti provenienti dai Fondi sperimentali di riequilibrio o perequativi in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato – prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 – si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. Resta ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

All'articolo 32, comma 6, già modificato nel corso dell'esame alla Camera, si specifica che due terzi dei debiti inseriti nel piano di pagamento della regione deve avere ad oggetto residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, nel limite dei corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi, ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Gli enti locali, a loro volta, dovranno utilizzare le risorse ricevute in tal modo dalla regione, prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012. Una prima modifica del Senato aggiunge una specificazione in relazione ai residui passivi nei confronti degli enti locali che la regione è tenuta a saldare, questi infatti debbono essere in via prioritaria di parte capitale. La seconda modifica inserisce una forma di concertazione con gli organismi rappresentativi degli enti locali, ANCI per i comuni e UPI per le province. Ciascuna regione è tenuta a concordare con le associazioni regionali Anci e UPI la ripartizione dei pagamenti tra i comuni e le province.

L'articolo 5-*bis* dispone che, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia possa au-

torizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. Viene inoltre espressamente disposto che la norma debba operare senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario.

All'articolo 6 il nuovo comma 01 opera una modifica al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di estendere anche ai crediti delle imprese per prestazioni professionali la disciplina della certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nella citata disposizione.

Il comma 1-*bis*, modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a causa del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Tali convenzioni sono stipulate dal Governo con le associazioni di categoria del sistema creditizio e – in virtù di quanto precisato al Senato – con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il comma 1-*ter* prevede che i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui, rispettivamente, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei confronti dei rispettivi creditori. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione che le società di cui sopra sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in apposito elenco.

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il comma 9, che concerne l'obbligo di comunicazione ai creditori, da parte delle amministrazioni pubbliche. Nel corso dell'esame al Senato è stata poi

introdotta la previsione per cui, entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui sopra sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione di pagamento ai creditori, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre, i dirigenti responsabili sono assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

All'articolo 7, è stato modificato il comma 9-*bis*, che prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dia conto dello stato di attuazione del decreto legge in esame. Oltre ad indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali, nonché gli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle amministrazioni pubbliche sui propri debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012, tale relazione deve indicare altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

Tale comma è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, disponendosi che le iniziative da assumersi con la legge di stabilità 2014 per il pagamento dei debiti in questione possano concernere anche la concessione, nell'anno 2014 medesimo, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari. Tale concessione, si precisa con la modifica in esame, deve avvenire nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Altre modifiche riguardano i commi 2 e 3 dell'articolo 10, i quali dettano una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013, di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; e di avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato. Viene, inoltre, estesa l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinentziali o accessorie di tutti i locali tassabili.

Ai sensi della lettera *d*) del comma 2, per l'anno 2013 non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo del tributo) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono per il medesimo anno riservate Stato. La modifica introdotta al Senato esclude da tale previsione le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera *c*) del comma 2, che prevede la riserva allo Stato della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato. In sostanza sono escluse dalle norme citate quelle regioni a statuto speciale, i cui comuni non ricevono alcun finanziamento dallo Stato.

Il nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 1 consente ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare – secondo quanto stabilito dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di

effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

All'articolo 10, comma 4, il Senato ha novellato la lettera *b*), relativa all'invio e alla pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU, previste dal comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Fermo restando che il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, le modifiche apportate dal Senato differiscono di 12 giorni, rispetto a quelli già novellati dalla Camera, i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU. In particolare il versamento della seconda rata dell'IMU dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico alla data del 28 ottobre (non più *16 ottobre*) di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre (non più *9 ottobre*) dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (non più *16 ottobre*), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il comma 4-*bis* introdotto dal Senato nell'articolo 10 reca una modifica all'articolo 259 del Testo unico degli enti locali, che disciplina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che deve essere approvato dagli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario. In particolare, il comma 1 della norma citata dispone che il Consiglio dell'ente locale è tenuto ad approvare e presentare al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, previsto dall'articolo 252 del TUEL. Secondo le disposizioni dettate dal capo IV del Titolo VIII del TUEL (artt. 259-263), il bilancio stabilmente riequilibrato, approvato e presentato al Ministero nei termini suddetti, deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del

quale è stato dichiarato il dissesto qualora per tale anno sia stato approvato il bilancio di previsione oppure all'esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione.

La norma in esame inserisce un comma aggiuntivo 1-*bis* nell'articolo 259 del TUEL volto a precisare che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto viene adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata nell'esercizio successivo, l'ipotesi di bilancio che il Consiglio dell'ente presenta all'approvazione del Ministro dell'interno deve essere tale da garantire l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

Il comma 4-*ter* introdotto dal Senato nell'articolo 10 novella l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) disponendo l'applicazione, anche per gli anni 2013 e 2014, della disciplina ivi prevista concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 al 2012, i predetti proventi per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il Senato, nell'introdurre il comma 4-*quater*, alla lettera *a*) ha novellato il comma 380, lettera *f*), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), concernente gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Tale norma ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il Senato ha introdotto novelle alla disposizione di cui alla suddetta lettera *f*), stabilendo che la predetta riserva dello Stato non si applica agli immobili del gruppo catastale D posseduti dai comuni e

che insistono sul loro territorio. La disposizione introdotta al Senato reca inoltre norme di carattere generale concernenti gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. In particolare, poiché il gettito proveniente da tali immobili è dal 2013 riservato allo Stato, al fine di evitare confusione ed eventuali contenziosi, si stabilisce che per essi si applicano ugualmente le disposizioni vigenti relative all'IMU per le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Le attività di accertamento e riscossione ad essi relativi sono comunque svolte dai comuni (anche se non destinatari del gettito), ai quali tuttavia spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Infine il Senato ha ulteriormente esteso la non applicazione della riserva allo Stato relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, con la presente disposizione, la quota IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale dei comuni montani o parzialmente montani delle province autonome di Trento e di Bolzano – che sono assoggettati ad IMU – continua a confluire nelle contabilità degli stessi enti locali, in luogo di essere destinata allo Stato.

Il comma 4-*quater* dell'articolo 10 reca alla lettera *b*) alcune modifiche al comma 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) relativo alla fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013. Il Senato è intervenuto con una prima modifica volta a differire ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 dal 30 giugno ivi previsto al 30 settembre 2013.

In connessione con il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, la norma in esame introduce altresì una integrazione della disposizione di cui al citato comma 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità, finalizzata a ren-

dere facoltativa anziché obbligatoria l'adozione della deliberazione per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, nei casi in cui il bilancio di previsione sia deliberato dall'ente locale successivamente alla data del 1° settembre 2013.

L'articolo 10-*bis*, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, reca un'interpretazione autentica della norma che vieta alle pubbliche amministrazioni per il 2013 di acquistare immobili (articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011). In particolare si prevede che sono escluse dal suddetto divieto le procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità. Nel rispetto del patto di stabilità interno, sono inoltre escluse dal divieto di acquisto di immobili per il 2013 da parte delle pubbliche amministrazioni: le permutate a parità di prezzo; le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni; e le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

L'articolo 10-*ter*, introdotto dal Senato, reca disposizioni volte a semplificare la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, a norma dell'articolo 243-*quater* del TUEL, deve essere predisposto dagli enti locali che presentino squilibri di bilancio tali da provocarne il dissesto. Tale procedura viene semplificata dall'articolo 10-*ter* in esame, che, modificando l'articolo 243-*quater*, elimina la sottocommissione, affidando lo svolgimento dell'istruttoria sul piano di riequilibrio direttamente alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dispone che l'istruttoria medesima sia effettuata sulla base delle sole Linee guida della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (e non anche delle indicazioni della Sezione di controllo); prevede che la relazione sia trasmessa direttamente dalla Commissione (e non più dal Capo Dipartimento del Mini-

stero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato) alla Sezione di controllo della Corte.

Viene altresì modificato il comma 6 del medesimo articolo, prevedendo che la relazione sullo stato di attuazione del piano sia trasmesso dall'organo di revisione dell'ente locale al solo Ministero dell'interno, e non anche a quello dell'economia e finanze.

Il Senato ha introdotto poi l'articolo 10-*quater* con cui si attribuisce ai comuni un contributo corrispondente al gettito dell'IMU calcolato con riferimento agli immobili di loro proprietà. Infatti, per effetto dell'assoggettamento all'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, in sede di calcolo del gettito IMU relativo ad ogni singolo comune, gli uffici ministeriali hanno considerato anche la quota IMU che, teoricamente, l'ente locale avrebbe dovuto pagare a se stesso per gli immobili di sua proprietà.

L'articolo 10-*quinquies* interviene sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, modificando i criteri di distribuzione tra gli enti locali della riduzione di 2.250 milioni prevista per il 2013 dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché recando un disposizione volta al coordinamento normativo tra il primo ed il secondo periodo del comma 6 medesimo.

L'articolo 10-*sexies* reca disposizioni in tema di riparto per l'anno 2013 del Fondo di solidarietà comunale istituito a seguito della complessiva ridefinizione della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, effettuata dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). In particolare, l'articolo in esame introduce un nuovo comma 380-*bis* nella sopra citata legge di stabilità volto a semplificare i criteri cui dovrà attenersi il d.P.C.M. di riparto del Fondo per l'anno 2013.

All'articolo 11 il Senato ha inserito un comma 5-*bis* recante disposizioni sulla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna. La disposizione, di carattere programmatico, pone il

termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame, per la definizione dell'accordo tra Stato e Regione sulle modifiche da apportate al patto di stabilità per la regione Sardegna. La norma in esame definisce obiettivi e limiti normativi entro cui deve avvenire l'accordo. L'obiettivo dell'accordo deve dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834 della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006), vale a dire la nuova determinazione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla regione, a decorrere dal 2010, cioè i 9/10 dell'IVA e i 7/10 di tutte le altre imposte.

L'attuazione del nuovo ordinamento finanziario dovrà avvenire secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, sentenza che evidenzia come la determinazione dei livelli di spesa non può prescindere dall'attuazione della revisione delle entrate regionali. L'equilibrio di bilancio « non potrà che realizzarsi all'interno dello spazio delimitato, in modo compensativo, dalle maggiori risorse regionali risultanti dall'entrata in vigore dell'articolo 8 dello statuto modificato, e dalla riduzione della spesa conseguente alla applicazione del patto di stabilità » in quanto « non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata ». Restano ferme, inoltre, le disposizioni concernenti il contributo agli obiettivi di finanza pubblica della regione Sardegna, recate per il complesso delle regioni a statuto speciale dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012; restano ferme altresì le disposizioni concernenti il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato recate dai commi 1 e 2 della legge di stabilità 2013. Nel definire il nuovo patto di stabilità si dovrà tenere conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

All'articolo 11 è stato aggiunto un comma 8-*bis* che consente – con la finalità del contenimento della spesa pubblica –

all'ufficio legale di ciascuna regione di assumere, gratuitamente, il patrocinio degli enti e delle agenzie istituite dalla regione stessa con propria legge e che per essa svolgono funzioni amministrative.

Infine, è stato modificato l'articolo 12, e in particolare il comma 3, che provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, i quali risultano rideterminati in conseguenza delle nuove misure introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), volta alla soppressione del comma 2 inserito dal Senato nell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Emanuele FIANO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Renato BALDUZZI (SCpI) condivide la proposta di parere formulata dal presidente, sottolineando come anche il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta di questa mattina, abbia segnalato il carattere di norma intrusa del comma 2 inserito dal Senato nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. A suo avviso, sarebbe anzi opportuno – se possibile – richiamare, nelle premesse della proposta di parere, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, premesso di condividere lo spirito della proposta del deputato Balduzzi, fa presente che, tuttavia, per prassi, le Commissioni richiamano nelle premesse dei propri atti unicamente i pareri di altri organi parlamentari dei quali siano destinatarie, mentre nel caso di specie il parere del Comitato per la legislazione è espresso alla Commissione bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2013.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, presenta un testo unificato delle proposte di legge nn. 482, 887 e 1001 che propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

La proposta di testo unificato è frutto delle riflessioni già da lui svolte in sede di relazione e del dibattito in Commissione. Illustra alcuni dei punti salienti del testo sui quali ha operato delle scelte tra i tre testi in esame.

In primo luogo si sofferma sulla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, relativa al potere di indagine della Commissione in relazione al rapporto tra mafia e politica. Propone alla Commissione di adottare la soluzione della proposta di legge n. 1001, analoga a quella della legge istitutiva della Commissione antimafia della XVI legislatura. La sua indicazione va, dunque, nel senso di conservare il riferimento alle stragi di carattere politico-mafioso. Si tratta di una scelta dettata dalla sola opportunità politica perché, a suo avviso, a livello normativo i poteri investigativi della Commissione – come delineati dal testo della lettera *f*) delle altre due proposte di legge – coprirebbero quegli avvenimenti anche senza un preciso riferimento. Togliere un inciso presente nella legge n. 132 del 2008 potrebbe però essere

interpretato come una sottrazione all'area di indagine alla Commissione antimafia.

Riguardo alla questione dei criteri per l'individuazione dei componenti la Commissione, delineati nel comma 1 dell'articolo 2, propone la soppressione del riferimento all'adozione, da parte dei Presidenti delle Camere, di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del componente della Commissione di sopravvenienza di una delle situazioni previste nella proposta di autoregolamentazione approvata dalla Commissione antimafia nella XVI legislatura. Rileva infatti che né il Regolamento della Camera né altre fonti normative prevedono un procedimento che consenta l'adozione di tali provvedimenti.

In merito alla questione dell'opponibilità alla Commissione antimafia del segreto di Stato, propone alla Commissione di conservare quanto stabilito dalla legge n. 132 del 2008 e di non inserire, quindi, nel testo unificato il comma 4 dell'articolo 5 delle proposte di legge nn. 482 e 887. Informa che anche l'approfondimento da lui chiesto ha rilevato la criticità di quel comma che si presenta come un duplicato di quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, della legge n. 132 del 1988, riprodotto in tutte e tre le proposte di legge, con riferimento all'osservanza delle disposizioni in materia di segreto di Stato della legge n. 124 del 2007. Conservare quel comma all'articolo 5 creerebbe quindi, a suo avviso, problemi di compatibilità e di raccordo con quella legge.

Infine, rispetto alla copertura finanziaria del provvedimento, la sua proposta di testo unificato adotta la soluzione della proposta di legge n. 1001 che, in linea con la legge n. 132 del 2008, prevede uno stanziamento dimezzato per l'anno 2013 rispetto a quanto stabilito per ciascuno degli anni successivi, al fine di tenere conto della prevedibile data di costituzione della Commissione e dei conseguenti oneri finanziari per l'anno in corso.

Emanuele FIANO (PD), in merito alla modifica proposta dal relatore con riferimento all'articolo 2, comma 1, osserva che

tale modifica renderebbe inutile il resto della disposizione ivi prevista.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, ritiene che la ragione che ha spinto i presentatori delle proposte di legge a inserire il riferimento all'evenienza di cause sopravvenute è quella di una precisazione interpretativa della norma della legge n. 132 del 2008. L'eliminazione del riferimento alle disposizioni da adottare da parte dei Presidenti delle due Camere riporta la norma in linea con la disciplina già prevista dalla legislazione vigente.

Emanuele FIANO (PD), chiede se il codice di autoregolamentazione preveda qualcosa in proposito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel ricordare di aver fatto parte della Commissione antimafia della XVI legislatura, fa presente che il Codice di autoregolamentazione non si riferisce alla nomina a componente di una Commissione parlamentare. Osserva che la *ratio* della dichiarazione prevista dalla legge n. 132 del 2008 e dal testo unificato proposto dal relatore è quella della trasparenza, del far conoscere da parte dell'interessato l'esistenza di una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge nn. 482, 887 e 1001, predisposto dal relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato del relatore delle proposte di legge nn. 482, 887 e 1001 (*vedi allegato 2*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 12 di lunedì 10 giugno prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.35.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00245 Fiano e Chaouki: Richiesta di cittadinanza italiana da parte di Cristian Ramos.

Khalid CHAOUKI (PD), illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la vicenda di un ragazzo affetto da sindrome di *down*, nato a Roma da madre colombiana, il quale, al compimento del diciottesimo anno lo scorso novembre 2012 si è visto negare la cittadinanza italiana. Dopo una campagna mediatica il Ministro Cancellieri si era impegnata in prima persona per risolvere la questione ma non è seguito alcun tipo di riscontro.

Con l'interrogazione in titolo si chiede dunque se non si ritenga necessario ed urgente individuare una soluzione per una vicenda che potrebbe riguardare anche molte altre persone che si trovano nella stessa situazione, ponendo in atto una discriminazione basata sullo stato di persona con disabilità, in violazione dell'articolo 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata da tempo dall'Italia.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Khalid CHAOUKI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-00246 Toninelli ed altri: Centri di identificazione ed espulsione.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, ricordando gli allarmanti dati relativi alla situazione sanitaria delle persone trattenute nei Centri di identificazione ed espulsione. Sottolinea che questi dati dipendono anche dal fatto che l'Italia ricorre in misura massiccia al trattenimento degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione, laddove questa misura do-

vrebbe costituire, secondo la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta rimpatri), un'opzione meramente residuale. Chiede quindi quali iniziative il Governo intenda intraprendere per risolvere il problema dei Cie, che si sono dimostrati strutture non funzionali e per di più molto costose.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Ricorda inoltre che la legislazione italiana ha privilegiato, come misura di contrasto dell'immigrazione illegale, il cosiddetto rimpatrio volontario, che però presuppone l'identificazione dello straniero. Sottolinea quindi come i dati citati – secondo cui nel 2012 e nel 2013 risulta in diminuzione il numero degli stranieri dimessi senza essere stati identificati – consentano un cauto ottimismo: infatti le difficoltà di identificazione sono la causa del trattenimento dello straniero nei Cie e quindi una riduzione del numero di stranieri che risulta difficile identificare implica anche una riduzione del numero di stranieri trattenuti e quindi anche un miglioramento delle condizioni di vita di quelli trattenuti.

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, osserva che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non preannuncia proposte di intervento intese a risolvere i gravi problemi di violazione dei diritti umani evidenziati dalle organizzazioni non governative che vigilano sui Centri di identificazione ed espulsione. Quanto poi al monitoraggio del Ministero dell'interno sui Cie – di cui si fa cenno nella risposta del Governo – ritiene importante che questo sia svolto non mediante commissioni costituite interamente nell'ambito del Ministero dell'interno, bensì mediante organismi aperti anche alla partecipazione di rappresentanti di organizzazioni non governative. Ricorda infatti che in passato è accaduto che commissioni ministeriali istituite presso il Ministero dell'interno abbiano prodotto documenti conclusivi la cui attendibilità è stata fortemente contestata: in particolare, l'Associazione studi giuri-

dici sull'immigrazione (ASGI) ha criticato il documento programmatico elaborato dalla commissione istituita in seno al Ministero dell'interno nel 2012 per l'analisi della situazione dei Centri di identificazione ed espulsione, sottolineando la divergenza delle conclusioni di questa commissione rispetto a quelle della commissione De Mistura del 2006, della quale facevano parte anche rappresentanti di organizzazioni non governative.

5-00247 Ravetto e Gelmini: Contrasto della violenza contro le donne.

Laura RAVETTO (Pdl), illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che nelle scorse settimane la Camera ha concluso l'esame dei progetti di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul ed ha approvato alcune mozioni concernenti iniziative volte al contrasto di ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Sottolinea come la violenza contro le donne rappresenta, oggi più che mai, una drammatica emergenza e una realtà persistente e pervasiva che il Parlamento ha il dovere di affrontare in quanto autentico pericolo sociale.

Ricorda, infatti, come solo nel 2012 sono state uccise in Italia 120 donne e nel 40 per cento dei casi la vittima di omicidio aveva subito violenze (psicologiche, fisiche, sessuali e *stalking*). Emerge inoltre che il 93 per cento delle violenze perpetuate dal coniuge o dall'*ex* partner in Italia non viene denunciato.

Chiede quindi al Governo di chiarire quali siano i dati in merito alle denunce di violenza subita dalle donne, con particolare riferimento all'applicazione della nuova normativa introdotta nel 2009, anche in relazione ai dati sul femminicidio, e quali siano le iniziative che il Ministro dell'interno intende adottare, di intesa con gli altri Ministri competenti, per garantire maggiore incisività nel contrasto alla violenza di genere, soprattutto in merito ad un necessario coordinamento tra tutti i soggetti e le forze dell'ordine impiegate nell'intero sistema dei servizi antiviolenza.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura RAVETTO (PdL), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatta. Ritiene, in particolare, importante che, per combattere concretamente ed efficacemente la violenza contro le donne, si promuova un cambiamento che sia innanzitutto culturale. Anche senza arrivare fino al punto di pubblicare la fotografia dello *stalker* sulle metropolitane, come avviene in alcuni paesi, è fondamentale che si effettui un monitoraggio attento delle denunce, prestando particolare attenzione ai delinquenti abituali, già denunciati per violenze in famiglia o per *stalking*. L'impegno del Governo, come ribadito nella mozione approvata dalla Camera, deve essere inoltre quello di predisporre e attuare un nuovo Piano nazionale contro la violenza, le molestie, gli atti persecutori, i maltrattamenti sulle donne, fondato sulla prevenzione, la protezione della certezza della pena e di istituire in tempi rapidi un Osservatorio in cui convergano flussi stabili di dati sulla violenza provenienti dai vari soggetti coinvolti.

5-00244 Bragantini: Natanti del distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Aggiunge che l'affiancamento tra le due imbarcazioni non verrà meno per tutta l'estate del 2013.

Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 16.20.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Emendamenti C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati due emendamenti.

Emanuele FIANO (PD) chiede un chiarimento sulla finalità dell'emendamento 10-*quater*.2 Borghesi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, chiarisce che l'emendamento Borghesi 10-*quater*.2 prevede che agli enti locali virtuosi come individuati dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 sia assegnato per il 2014 un contributo pari a 200 milioni di euro da destinare al pagamento dei loro debiti. Per assicurare la copertura finanziaria dell'emendamento il presentatore riduce di pari importo – 200 milioni – la copertura prevista dal decreto-legge per un diverso intervento, quello del comma 1 dello stesso articolo 10-*quater*. Questo prevede che ai comuni che negli anni 2012 e 2013 hanno registrato il maggior taglio di risorse per effetto dell'assoggettamento all'IMU degli

immobili da loro stessi posseduti nel proprio territorio sia attribuito – oltre a un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 – anche un contributo di 270 milioni di euro per l'anno 2014: a quest'ultimo stanziamento attinge l'emendamento Borghesi per la propria copertura finanziaria.

Ciò premesso, rileva che né l'emendamento Borghesi né l'altro emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 presentano

profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

richiamato il parere espresso, nel corso della prima lettura, l'8 maggio 2013;

considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « sistema tributario e contabile dello Stato » e « perequazione delle risorse finanziarie » (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), nonché alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato che nell'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato inserito un comma 2, il quale reca una disposizione su materia estranea al contenuto proprio e iniziale del decreto-legge in esame, e più precisamente in materia di

requisiti per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

ricordato che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione di merito sopprima il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATA
COME TESTO BASE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzare l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello

Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di

voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

ART. 4.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo

329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a com-

piere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del

bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-00245 Fiano e Chaouki: Richiesta di cittadinanza italiana da parte di Cristian Ramos.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Voglio subito anticipare che la questione sollevata con l'atto di sindacato ispettivo si sta avviando a una positiva conclusione.

La vicenda era iniziata l'11 ottobre 2012 quando Cristian Garzon Ramos, cittadino colombiano, affetto da sindrome di Down, è stato ricevuto dall'Ufficio cittadinanza della prefettura di Roma, accompagnato dalla sorella, al fine di ricevere informazioni in merito al procedimento di concessione della cittadinanza italiana.

Nella circostanza la sorella del signor Ramos ha fatto presente che la madre aveva ommesso di iscrivere il fratello all'anagrafe del comune di Roma al momento della nascita, in quanto, a quel tempo, temeva l'espulsione, perché priva del permesso di soggiorno.

L'iscrizione all'anagrafe del bambino è poi avvenuta nel 2002, anno della regolarizzazione della madre.

Voglio precisare che al momento del predetto colloquio, Cristian non aveva compiuto ancora i diciotto anni – requi-

sito indispensabile per la presentazione della domanda di concessione della cittadinanza – né era in possesso della documentazione richiesta a corredo dell'istanza.

Infatti solamente lo scorso 11 febbraio la predetta domanda è stata presentata alla prefettura di Roma, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 91 del 1992.

Come è noto tale disposizione prevede che la cittadinanza può essere concessa allo straniero maggiorenne che è nato nel territorio della Repubblica e che vi risiede da almeno tre anni.

La relativa istruttoria si è conclusa favorevolmente ed è stato predisposto il decreto di concessione della cittadinanza da adottare con decreto del Presidente della Repubblica.

Tale decreto sarà trasmesso alla prefettura di Roma per la notifica all'interessato e per il successivo giuramento che Cristian dovrà prestare in comune.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-00246 Toninelli ed altri: Centri di identificazione ed espulsione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La finalità del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, come è noto, è quella di rimuovere gli ostacoli che, transitoriamente, impediscono di effettuare il rimpatrio.

Negli ultimi due anni la percentuale di stranieri allontanati dall'Italia dopo il collocamento nei CIE è stata superiore al 50 per cento mentre quella delle persone dimesse da tali centri, perché non identificate, è stata del 9,3 per cento nel 2011 e del 5,2 per cento nel 2012. È questo il *trend* anche dei primi cinque mesi di quest'anno.

Voglio precisare che in tali strutture non sono trattenute categorie di persone vulnerabili, quali vittime di tratta, di sfruttamento, di tortura, di persecuzioni.

Lo straniero, inoltre, prima del suo ingresso, è sempre sottoposto a visita medica propedeutica e alla verifica di condizioni di « compatibilità » con la vita in comunità.

Aggiungo che, nel caso in cui i medici presenti nei CIE prescrivano accertamenti diagnostici o esami clinici specifici, gli stranieri vengono accompagnati presso i presidi sanitari territoriali nei quali viene loro garantita un'adeguata assistenza medica, con le modalità richiamate nell'accordo siglato il 20 dicembre scorso in sede di conferenza permanente da Stato, regioni e province autonome.

Nell'ambito del progetto « Praesidium », inoltre, la Croce rossa italiana, oltre alle attività assistenziali, offre anche informazioni e supporto socio-sanitario agli ospiti dei centri.

Il Ministero dell'interno svolge sia direttamente, sia tramite le prefetture ter-

ritorialmente competenti, un costante monitoraggio sulle condizioni di vivibilità delle strutture e sui servizi offerti secondo le modalità del Capitolato unico per la gestione dei CIE. In particolare, viene verificata la regolarità dei servizi appaltati, nonché la correttezza dell'erogazione del servizio di assistenza socio-sanitaria, psicologica ed infermieristica finalizzata a garantire la salute psico-fisica degli ospiti. In caso di accertato disservizio, le stesse prefetture applicano una penale del 3 per cento del corrispettivo mensile ed il risarcimento del maggior danno e, in caso di grave inadempienza, hanno la facoltà di risolvere il contratto.

Il Ministero dell'interno – sempre al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e civili degli stranieri presenti all'interno delle strutture per immigrati – si avvale, altresì, della collaborazione di organismi *ad hoc* quali il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, la Croce rossa italiana, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, *Save The Children*, Caritas, con i quali le singole prefetture stipulano apposite convenzioni volte a garantire attività di assistenza o a sviluppare progetti in collaborazione con l'ente gestore.

In tale contesto, sono state istituite, presso ciascuno dei centri governativi, apposite commissioni con il compito di svolgere verifiche secondo una cadenza periodica. Il primo ciclo di sopralluoghi è stato appena ultimato e si è in attesa di ricevere i relativi rapporti.

Le garanzie del contraddittorio – sulle quali pure si soffermano gli onorevoli interroganti – sono assicurate non solo durante il giudizio di convalida del provvedimento inerente il primo periodo di trattenimento nel CIE, ma anche quando è richiesta la proroga di tale misura.

Inoltre, decorsi i primi 180 giorni, la misura è prorogabile per ulteriori 12 mesi, solo se il rimpatrio non è stato ancora effettuato a causa della mancanza di collaborazione dello straniero, che ostacola il proprio rimpatrio, o in ragione di ritardi nell'ottenimento del lasciapassare dal suo Paese di origine.

Se, invece, la persona trattenuta collabora alla sua identificazione, la permanenza nel centro è di brevissima durata.

Voglio ricordare che con il recepimento della Direttiva europea 115 del 2008, recante norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato in-

trodotto nel nostro ordinamento un meccanismo di espulsione ad intensità graduale crescente.

Viene, pertanto, preferita la partenza volontaria dello straniero rispetto al suo rimpatrio coatto, a condizione che non vi sia motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, ossia l'effettivo allontanamento.

Preciso infine che in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e messa in sicurezza dei CIE, nel 2012, sono stati spesi poco più di 5 milioni e mezzo di euro, mentre i costi di gestione ordinaria sono stati circa 24 milioni e mezzo di euro.

Ritengo, in conclusione, che anche grazie alle verifiche in corso si potranno valutare con la massima attenzione le condizioni di vivibilità in tali strutture, individuando le iniziative necessarie ad assicurare sempre migliori *standard* di accoglienza e un maggior livello di sicurezza per gli ospiti e per gli operatori.

ALLEGATO 5

**Interrogazione 5-00247 Ravetto e Gelmini: Contrasto della violenza
contro le donne.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dell'interno segue con costante attenzione il complesso fenomeno della violenza contro le donne, per poter fornire risposte sempre più adeguate alle diverse forme in cui tale violenza si manifesta.

In adesione a direttive europee sono state istituite, da tempo, le « Sezioni specializzate » delle Squadre mobili delle questure.

Tali sezioni collaborano con gli enti e le associazioni non governative interessate alla problematica, con l'obiettivo di realizzare una « rete » di protezione per le vittime di violenza.

In tale contesto particolare attenzione è rivolta alla formazione professionale del personale sia per l'apprendimento di tecniche di approccio, di ascolto della vittima e di valutazione del rischio, sia per l'individuazione di idonee misure di protezione.

Il protocollo d'intesa siglato il 3 luglio 2009 con il Ministro per le pari opportunità è volto a rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e contrasto di un fenomeno che resta preoccupante.

L'accordo ha dato luogo a gruppi di lavoro interforze per la predisposizione di Convenzioni attuative, tra le quali segnalo quella sottoscritta il 12 gennaio 2011 che prevede specifiche procedure di comunicazione tra il servizio di pubblica utilità antiviolenza « 1522 » e le Forze di polizia a competenza generale.

Nell'azione di prevenzione e di contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori si sono dimostrati particolarmente utili gli strumenti introdotti con la

legge 23 aprile 2009, n. 38 e, in particolare, l'ammonimento del questore e l'obbligo di fornire informazioni e di mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza.

Dopo più di quattro anni di applicazione, l'ammonimento è risultato essere un mezzo efficace per impedire la degenerazione dei comportamenti persecutori. La sua funzione dissuasiva è dimostrata dal fatto che, sino allo scorso 31 dicembre 2012, soltanto il 20 per cento dei soggetti ammoniti è stato successivamente denunciato o arrestato per atti persecutori.

Per quanto riguarda l'attività di contrasto agli atti persecutori, sono 8.141 le persone denunciate nel 2011, e 8.821 nel 2012, mentre nei primi 4 mesi del 2013 le denunce sono state 7.094. Si tratta, in prevalenza, di cittadini italiani di sesso maschile.

Il monitoraggio interforze degli omicidi consumati sul territorio nazionale evidenzia che sono stati commessi, in pregiudizio di donne, circa il 30 per cento del totale degli omicidi registrati dal 2009 al 2012.

La maggior parte di tali omicidi – circa il 60 per cento – è maturato in un contesto familiare e affettivo, soprattutto ad opera del *partner* o dell'*ex partner*.

L'andamento della delittuosità nei primi 4 mesi di quest'anno conferma sostanzialmente il *trend* e testimonia che il femminicidio è quasi sempre riferibile a violenza domestica e *stalking*.

Occorre, pertanto, individuare nuovi strumenti o potenziare quelli già esistenti per identificare tempestivamente i fattori

di rischio in modo da poter predisporre strategie di intervento, non limitate esclusivamente al profilo della sicurezza personale, in grado di tutelare al meglio la vittima.

Sono due le direzioni verso le quali il Governo si sta muovendo.

La prima attiene all'analisi criminale del fenomeno e all'affinamento di una strategia di prevenzione e contrasto. È in questa logica ed a questo preciso fine che, lo scorso 8 maggio, è stato istituito, nell'ambito dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, un tavolo interforze presso la Direzione centrale della polizia criminale.

Un secondo filone, invece, affronta il fenomeno dal punto di vista della sua rilevanza sociale e della prevenzione delle cause di malessere individuali e familiari che ne sono all'origine.

A questo scopo, per disporre di informazioni sempre più complete ed aggiornate, il Ministro per le pari opportunità istituirà un osservatorio nazionale sulla violenza di genere e sullo *stalking*.

Inoltre verrà costituita una *task force* interministeriale che, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, individuerà le migliori prassi e le più idonee attività di intervento.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-00244 Bragantini: Natanti del distacco dei vigili del fuoco di Bardolino.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Bragantini chiede notizie in merito alle dotazioni assegnate al distacco dei vigili del fuoco di Bardolino, alla vigilia della stagione estiva 2013 sul Lago di Garda.

La particolare morfologia del territorio che, soprattutto nel periodo estivo, lo rende meta ambita di turisti, richiede numerosi interventi di soccorso di emergenza, effettivamente svolti con l'ausilio dell'unità navale « RAFF » fin dal 2007, anno della sua assegnazione a quel presidio.

Proprio per queste motivazioni, assicuro che, in attuazione della risoluzione

approvata in questa Commissione il 22 novembre scorso, la motobarca « RAFF » non è mai stata spostata dal Distacco di Bardolino. Pertanto, attualmente, risulta in dotazione allo stesso distacco.

L'imbarcazione, inoltre – sulla base dell'impegno assunto dal Governo – è stata affiancata da un'unità navale « RIB », con prestazioni equivalenti. Le due imbarcazioni continueranno ad operare per tutto il tempo necessario a verificare che la nuova unità navale sia effettivamente in grado di sostituire, in tutte le funzioni e in tutte le condizioni meteorologiche, la motonave « RAFF ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
SEDE CONSULTIVA:	
DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676-B Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	57
Sui lavori della Commissione	48
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	49
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del professore di diritto penale presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, Vincenzo Maiello	55
AUDIZIONI:	
Seguito audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	56
AVVERTENZA	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.35 e dalle 10.55 alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

C. 676-B Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pina PICIERNO (PD), *relatore*, osserva come sia nuovamente all'esame della Com-

missione il c.d. « decreto debiti scaduti della P.A. », con le modifiche apportate dal Senato.

Ritiene opportuno precisare preliminarmente che l'oggetto dell'esame in sede consultiva è rappresentato unicamente dalle disposizioni del Senato che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'unica disposizione che costituisce oggetto dell'odierno esame della Commissione è, dunque, il nuovo comma 8-bis dell'articolo 11, in base al quale: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime ».

Antonio MAROTTA (PdL) chiede alcuni chiarimenti sull'ambito di applicazione della norma, con particolare riferimento alle tipologie di contenzioso per le quali sarebbe possibile assumere gratuitamente il patrocinio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce la ratio della disposizione, volta a limitare il ricorso a studi legali privati al fine di contenere la spesa pubblica. Rileva come dalla formulazione della norma, che si inserisce in un articolo dal contenuto molto eterogeneo, non emerga una limitazione riferita alle tipologie di contenzioso.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la disposizione sia ragionevole e condivisibile, offrendo una possibilità di contenimento della spesa pubblica. Osserva, peraltro, come la rubrica dell'articolo 11 menzioni solo alcune regioni e come questo dato letterale potrebbe far sorgere il dubbio che anche il comma 8-bis partecipi di questa limitazione soggettiva. In senso contrario si potrebbe però obiettare che il contenuto dell'articolo 11 è estremamente eterogeneo e che la formulazione della norma farebbe propendere per un ambito di applicazione soggettivo esteso a tutte le regioni.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che dalla formulazione della norma si desume chiaramente come l'ambito di applicazione non sia limitato alle sole regioni indicate in rubrica.

Pina PICIERNO (PD), *relatore*, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta, formula una proposta di parere favorevole, nelle cui premesse si rileva che, considerato il contenuto dell'articolo 11, nel testo modificato dal Senato, il comma 8-bis è evidentemente riferito a tutte le Regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il rappresentante del gruppo PdL ha comunicato alla presidenza di non essere potuto intervenire nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, convocata oggi alle 10, in quanto non è stato informato tempestivamente della stessa attraverso il sistema SMS, con il quale la segreteria della Commissione dà informale notizia dei cambi di orario delle convocazioni ai deputati, già formalmente notificate tramite email. Dopo aver precisato che si tratta di un sistema pratico utilizzato per informare tempestivamente i deputati, non attinente alla procedura formale di convocazione, che nel caso di specie risulta essere del tutto corretta, rileva che dagli accertamenti effettuati risulta che effettivamente l'onorevole Costa non risulta essere stato raggiunto dalla comunicazione via SMS. Riapre, pertanto, la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si era conclusa alle ore 10.35.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di voler intervenire nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del quale condivide le decisioni in

merito alla programmazione dei tempi di lavoro per l'esame della proposta di legge n. 331 relativa alle pene detentive non carcerarie, alla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in merito alla richiesta degli onorevoli Verini e Molteni di inserire all'ordine del giorno della Commissione nel corso della prossima settimana le risoluzioni in materia di geografia giudiziaria. Tale richiesta non tiene conto che ieri la Commissione Giustizia del Senato ha deliberato di sospendere l'esame dei progetti di legge relativi alla proroga della riforma della geografia giudiziaria. A suo parere, preso atto di tale decisione del Senato, occorrerebbe avviare immediatamente alla Camera l'esame della sua proposta di legge sulla medesima materia, il cui esame presso questo ramo del Parlamento non è stato avviato, nonostante che lui ne avesse fatto richiesta sin dalla prima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in quanto nel frattempo il Senato aveva avviato l'esame di alcune proposte simili. Questo ostacolo, a suo parere, è venuto meno ieri.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 11.20.

Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che alle ore 11 è prevista l'audizione, in relazione all'esame delle proposte di legge recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, del professore Vincenzo Maiello. Ritiene quindi di sospendere la seduta in sede referente, che

riprenderà al termine dell'audizione informale.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede per quale motivo non si debbano trattare degli argomenti inseriti all'ordine del giorno della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che l'ordine del giorno della Commissione, come risultante dalle convocazioni, è uno strumento dotato di una certa flessibilità, adattabile alle circostanze concrete e, comunque, funzionale al migliore e più razionale svolgimento dei lavori della Commissione. Non è infrequente che sopraggiungano ragioni oggettive, legate, ad esempio, a modifiche dell'orario dei lavori dell'Assemblea o alla necessità di inserire *in extremis* nell'ordine del giorno della Commissione l'esame di decreti-legge o di altri provvedimenti da esaminare prioritariamente, che determinino una modifica dell'organizzazione dei lavori della Commissione e, eventualmente, anche la mancata trattazione di uno o più punti all'ordine del giorno. Tuttavia, per quanto concerne le odierne esigenze organizzative della Commissione, la sede referente si svolgerà regolarmente, proseguendo dopo la conclusione dell'audizione informale.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede che siano comunque garantiti tempi certi per l'esame della proposta di legge C. 331 Ferranti, relativa alle pene detentive non carcerarie, alla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. In considerazione della compressione dei tempi del dibattito, ritiene quindi che debba essere concesso un termine per gli emendamenti più ampio rispetto a quello ipotizzato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che i rilievi dell'onorevole Molteni siano inconferenti, poiché è evidente che non sussista alcuna intenzione né di perdere tempo né di comprimere il dibattito e le prerogative dell'opposizione. Ricorda,

infatti, come ieri sia sopraggiunto un fatto nuovo, ovvero l'inserimento nell'ordine del giorno della Commissione dell'esame in sede consultiva del decreto-legge « debiti della PA », sul quale si è svolto un dibattito articolato. Sottolinea, inoltre, come anche il dibattito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia protratto ben oltre il tempo preventivato, avendo avuto ad oggetto anche dei temi non strettamente attinenti alla programmazione dei lavori della Commissione. Queste circostanze hanno fatto sì che la sede referente iniziasse a ridosso dell'orario fissato per l'inizio dell'audizione del professor Maiello, che è in attesa di entrare nell'aula della Commissione per svolgere la sua relazione. La presidenza ha quindi assunto una decisione pienamente legittima, rientrando nell'ambito dei suoi poteri organizzativi, volta a razionalizzare i lavori della Commissione e, soprattutto, molto frequente nella prassi, come l'onorevole Molteni ben sa, non essendo questa la sua prima legislatura. La presidenza, segnatamente, ha ritenuto opportuno che l'esame dei provvedimenti in sede referente proseguisse dopo la conclusione dell'audizione informale. Tuttavia, se si ritiene che questa decisione, di natura meramente organizzativa, possa avere invece altri significati, nulla vieta di proseguire l'esame in sede referente proprio con l'intervento dell'onorevole Molteni e di svolgere successivamente l'audizione informale.

Nicola MOLTENI (LNA) contesta il fatto che si sia comunque stravolto l'ordine del giorno della Commissione

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita l'onorevole Molteni a svolgere il suo intervento sulla proposta di legge C. 331.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la gestione dell'organizzazione dei lavori della Commissione sia la causa del mancato rispetto dei tempi e chiede che siano garantiti comunque tempi adeguati per la discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dei rilievi dell'onorevole Molteni, assicura che saranno assicurati tempi adeguati per un serio ed approfondito esame della proposta di legge C. 331. Per quanto riguarda i lavori odierni della Commissione, sospende la seduta in sede referente, che proseguirà una volta conclusa l'audizione informale.

La seduta, sospesa alle 11.30, è ripresa alle 12.20.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, invita i deputati che vi abbiano interesse ad iscriversi a parlare. In attesa dell'onorevole Molteni, dà la parola al collega Ferraresi.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo a nome del proprio gruppo, ritiene che l'ambito di applicazione del nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova sia forse eccessivamente esteso. Nell'introdurlo ci si riferisce ai reati di « minore allarme sociale », mentre la soglia edittale prevista (pena di reclusione massima fino a 4 anni) comprende fattispecie di una certa gravità. Anche in una prospettiva di raccordo con le misure proprie dell'esecuzione penale (che somigliano molto al nuovo istituto), dove la soglia base per l'accesso alle alternative alla detenzione è 3 anni, il limite di pena appare piuttosto elevato. In una condivisibile ottica di deflazione, si rinuncia a *procedere* per fattispecie anche piuttosto serie. Fra l'altro, i tossicodipendenti, che sarebbero i destinatari più adatti alla

sospensione, sono tagliati fuori (pena minima è 6 anni). Quantomeno la proposta andrebbe accompagnata da una riforma sulla cornice edittale dei reati collegati alla tossicodipendenza.

La nuova misura non appare idonea a risolvere la questione del sovraffollamento carcerario (è impropriamente chiamata « svuotacarceri »), dato che le categorie di detenuti di breve durata che affollano gli istituti di pena molto probabilmente non potrebbero beneficiare della messa alla prova (ad esempio, lo scippatore straniero, il tossicodipendente, eccetera). Fra l'altro è diretta a chi ancora in carcere non c'è, mentre la CEDU ci ha dato 1 anno per risolvere la questione di chi in carcere c'è ora).

Sarebbe stato più opportuno intervenire, almeno prioritariamente, sui tossicodipendenti e sul trattamento dei recidivi, ossia su provvedimenti che incidono direttamente sull'esecuzione penale e che da lungo tempo sono additati come i responsabili dell'attuale situazione. La proposta di legge in esame inserisce un istituto molto delicato e complesso, che ci sembra possa sollevare una grande quantità di problematiche interpretative e applicative, senza probabilmente essere in grado di dare una soluzione soddisfacente alla questione carceri.

Osserva come i problemi e le tensioni con il dettato costituzionale sollevati dalla messa alla prova minorile vengono di regola risolti e superati insistendo sulle peculiarità del minore. Queste giustificazioni non possono essere riproposte per l'adulto. Il « trapianto » dell'istituto nella disciplina del codice di rito solleva perciò molti interrogativi, anche con riguardo a possibili contrasti con la Costituzione. La differenza che dovrebbe salvarne la legittimità costituzionale sarebbe la seguente: al minore la misura è imposta; qui è richiesta dall'imputato, che la propone al giudice ed è chiamato ad esprimere un consenso su ogni modifica. E dubbio tuttavia che ciò basti per allontanare dubbi di costituzionalità?

La più grande tensione si verifica con la presunzione di non colpevolezza. La

sospensione appare configurata come una anticipazione della sanzione penale mentre il processo è ancora in corso.

Il fatto che il processo sia solo sospeso e possa in futuro ricominciare, segna una differenza fondamentale da altri modelli consensuali già sperimentati e che pure restano su un crinale di dubbia legittimità (come il patteggiamento).

Il nuovo istituto per molti versi si spinge ben oltre. E in più è applicato prima del passaggio in giudicato: anche in una fase del tutto preliminare (può essere chiesto anche in corso d'indagine).

Si configura come rinuncia all'accertamento su impulso dell'imputato che, di fatto, sconta in via anticipata una sorta di pena, benché il procedimento possa ricominciare.

Ritiene che sussista anche il problema del livello di « accertamento » della responsabilità per accedere alla sospensione. Il consenso qui non gioca un ruolo. Al centro sta la formulazione dell'imputazione: il p.m. deve aver esercitato l'azione (quindi devono esservi i presupposti per agire).

Il principio di completezza delle indagini assurge così a dogma (e già questo sotto molti profili potrebbe essere opinabile).

Prima dell'azione il pubblico ministero può dissentire. Dopo perde ogni possibilità.

Il livello di accertamento è quindi quello presupposto dall'esercizio dell'azione, unito a scarsissimi controlli del giudice: solo verifica sulla base dell'articolo 129 c.p.p. (sul modello del patteggiamento).

Il controllo sulla correttezza della qualificazione giuridica almeno andrebbe aggiunto (anche perché potrebbe influire sull'ambito di applicabilità dell'istituto: 4 anni).

Si innesta poi un altro tipo di accertamento: quello sulla « meritevolezza » della misura: il dissenso del p.m. durante le indagini potrebbe avere ad oggetto anche questo profilo? Il p.m. deve enunciare le ragioni del dissenso: solo sul livello di accertata responsabilità? O anche sulla

meritevolezza in rapporto al tipo di reato commesso o all'autore? Difficile pensare che, nel consentire o dissentire, il p.m. scinda i 2 momenti.

Rileva quindi una possibile irragionevolezza rispetto agli altri momenti di applicazione della messa alla prova, dove al p.m. non è dato alcun potere «veto».

Si veda inoltre il comma 4 dell'articolo 464-ter, che non sembra avere senso: l'avvenuto esercizio dell'azione già taglia fuori il p.m. Di fronte ad un diniego del nel corso delle indagini, l'imputato potrebbe già chiedere la sospensione in udienza preliminare, senza bisogno del consenso del p.m.: perché aspettare l'inizio del dibattimento per riproporre l'istanza?

La «meritevolezza» (che spetta al giudice di massima stabilire) pone un altro problema cruciale: qual è la finalità delle restrizioni imposte?

Non si desume da nessuna norma, neanche dal 168-bis c.p., che introduce l'istituto.

L'articolo 464-quater, comma 3, parla di «idoneità» del programma di trattamento: rispetto a cosa? L'articolo 464-quinquies, comma 3, si riferisce alla «congruità delle prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova» (sostituisce il controllo sulla «congruità della pena» nel patteggiamento): quali?

L'implicito è che sia una pena, cui può seguire la prosecuzione del processo con alternativa aperta anche al proscioglimento.

Queste ambiguità, questi silenzi e questa configurazione così prossima all'esecuzione (affidamento in prova) e così distante dagli altri riti speciali (manca il giudicato), in assenza delle esigenze tipiche del minore, potrebbero portare a censure di illegittimità costituzionale.

Altro problema non affrontato per niente dalla proposta è quello dei rapporti con le misure cautelari: il tetto di pena consente addirittura di proporre la sospensione da parte di chi è in custodia in carcere. Potrebbe essere positivo, nell'ottica di alleggerimento della pressione penitenziaria. Ma allora occorre chiedersi

come le esigenze cautelari interagiscano con i controlli demandati al giudice in sede di sospensione.

Riguardo ai controlli del giudice, occorre sottolineare come difficile sia per lui operare gli accertamenti richiesti dalla nuova previsione, specie se l'istanza viene presentata in una fase embrionale del procedimento penale.

Potrebbe non avere materiale su cui decidere.

Si ovvia tramite una istruttoria *ad hoc* (articolo 464-bis, comma 5), che si configura però come completamente «extra-processuale»: informative di polizia, servizi sociali o altri enti pubblici.

Quali norme del processo si applicano e non si applicano a questa istruttoria?

Delicati sono qui i rapporti col divieto di indagini sulla personalità dell'imputato.

Le relazioni dei servizi sociali sottendono una osservazione della personalità? Non dovrebbe essere: indagine socio-familiare (464-bis comma 5 e articolo 191-bis att.)

Restano problemi delicatissimi sul possibile esercizio di diritti processuali nel corso di queste indagini (sul diritto al silenzio, facoltà di astensione dei prossimi congiunti, eccetera). Il processo non è infatti concluso: potrebbe ricominciare.

Ove poi il processo ricominciasse, si sancisce l'inutilizzabilità di questo materiale.

Meglio aggiungere «in ogni stato e grado del procedimento» (o addirittura distruzione?), altrimenti in abbreviato, o ai fini di misure cautelari la giurisprudenza finirà per dire che quel materiale si può utilizzare.

Vi è poi io problema del computo messa alla prova in caso di revoca o esito negativo: si discosta dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di misure alternative, che assegna al giudice una valutazione concreta, caso per caso, avente riguardo alla entità della violazione e alla quantità del tempo trascorso osservando le regole (oltre che alla qualità dei comportamenti).

Quanto al ruolo della vittima, si attinge in molte parti della proposta ad istituti di

giustizia conciliativa già sperimentati in ambito minorile e di giudice di pace.

Lascia particolarmente perplessi l'articolo 464-*quinquies*: la vittima deve prestare il suo consenso per la rateizzazione delle somme dovute a titolo risarcitorio. Previsione molto discutibile, da eliminare: deve essere una valutazione rimessa al giudice che abbia riguardo alle condizioni economiche dell'imputato.

Quanto alla durata della misura: il minimo è previsto (30 giorni) e per il solo lavoro di pubblica utilità. E le altre prescrizioni? Il massimo si ricava indirettamente dalla durata della sospensione (2 anni se reato punito con pena detentiva; 1 anno se punito con pena pecuniari). Con possibilità di proroghe su istanza dell'imputato sull'inizio dell'attività che potrebbero restringere questi termini.

La durata della misura è rimessa ad una forte discrezionalità giudiziale. Comunque l'effetto generale è di poca chiarezza: meglio esplicitare.

Anche sui contenuti della misura si riscontrano ambiguità.

Le norme sulle prescrizioni sono « sparpagliate » e devono essere ricostruite piuttosto faticosamente, dando vita ad un sistema contorto.

Inoltre i poteri del giudice di stabilire se l'esito è positivo o negativo sono decisamente troppo indeterminati (articolo 464-*septies*: « se tenuto conto del comportamento... ritiene »). Il giudice sembra arbitro. Andrebbero specificati almeno i parametri che deve utilizzare (in materia esecutiva le previsioni sono meglio formulate: rispetto della legge e delle prescrizioni; commissione di nuovi reati, con specificazione del tipo).

Molto problematica appare anche la previsione dell'articolo 464-*sexies*.

Mentre si espleta la messa alla prova, resta la possibilità di una sorta di « processo parallelo »: si può chiedere di acquisire non solo le prove che rischiano la dispersione, ma anche quelle « che possono condurre » al proscioglimento, anche se non urgenti e anche se non sopravvenute.

Si impone comunque l'assunzione con le modalità dibattimentali.

Anzitutto, qualunque prova a difesa può potare in ipotesi al proscioglimento.

Si allude implicitamente al proscioglimento *ex* articolo 129? O anche alla prova che instilla il dubbio? Se sopravviene una prova non conosciuta al momento della richiesta di sospensione che si prefigura come favorevole, si danno 3 possibili alternative:

1. La prova viene acquisita e il giudice la valuta ai fini dell'articolo 129 c.p.p.. In che modo? Con un'udienza *ad hoc*? Occorre disciplinare nel caso le conseguenze procedurali. Questo dovrebbe naturalmente superare il consenso e provocare la cessazione della messa alla prova dell'imputato.

2. La prova viene solo acquisita, ma il giudice non ha il potere di valutarla (è come il giudice dell'incidente probatorio). All'imputato dovrebbe essere data la possibilità di valutare il da farsi: revocare consenso e rischiare il dibattimento o proseguire con la prova. Anche in questo caso, occorrerebbe regolamentare le conseguenze (termine, eccetera).

3. Si toglie la previsione *tout court*: si possono acquisire durante la sospensione solo le prove non rinviabili. Si aspetta l'esito della messa alla prova e poi si procede in via ordinaria, se finisce male. Se finisce bene, il reato si estingue.

A quale delle 3 evenienze alluda la norma andrebbe chiarito (e regolati di conseguenza i passaggi successivi).

Occorrerebbe poi eliminare « modalità stabilite per il dibattimento », se l'assunzione non è urgente.

Altro vuoto totale è sul regime delle impugnazioni sugli *esiti* della messa alla prova.

Se il reato si estingue con sentenza, il ricorso dovrebbe esserci per forza. Ma come investire la Cassazione di queste questioni?

Tuttavia sono questioni relative al comportamento tenuto, attitudine, eccetera e la Cassazione giudice poco adatto.

Se accogliesse il ricorso dovrebbe rinviare ad altro giudice per una nuova valutazione sugli esiti della prova.

E l'appello? Non si prevede. Si potrebbe delineare un sistema di impugnazioni sul modello del patteggiamento. E l'esito negativo, sancito con ordinanza? Sarebbe inoppugnabile?

Quanto alle nuove pene detentive non carcerarie, i profili più problematici sono demandati ai decreti legislativi: rapporti con le sanzioni sostitutive e le misure alternative.

È evidente che introdurre questi due nuovi tipi di pene principali comporta una profonda revisione degli altri strumenti, che potrebbero perdere di senso (v. limiti per l'affidamento in prova e per la detenzione domiciliare in sede esecutiva).

È quantomeno sbrigativo che il legislatore delegante si limiti a introdurre questi due nuovi tipi di pena, senza curarsi delle (profonde) conseguenze che questo innesto provocherà.

Insomma: il problema non sta tanto in quello che la proposta di delega dice. Ma in tutto quello che non dice. Bisognerebbe farsi carico delle conseguenze, almeno per linee generali (come è confacente ad una delega).

In materia di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, con riferimento all'articolo 419 comma 1: l'avvertimento iniziale sulle conseguenze della mancata comparizione dovrebbe essere più esplicito: il richiamo normativo risulta del tutto oscuro per il profano, togliendo alla norma la sua funzione di garanzia. Andrebbe predisposto un avvertimento più comprensibile, con una sintesi esplicita delle conseguenze giuridiche dell'assenza.

Quanto all'articolo 420-bis: fra le ipotesi di contatto « ufficiale » con il procedimento penale vengono inserite le misure cautelari (« sottoposto »). Potrebbero esservi però misure notificate e non eseguite: si torna così al problema della conoscenza effettiva.

La clausola « risulti con certezza » la conoscenza del procedimento (come alternativa alla notificazione personale dell'avviso di udienza) può aprire scorci molto

problematici. Si potrebbe limitare la previsione ai casi in cui l'imputato si dà alla fuga mentre la polizia gli sta notificando l'avviso di udienza e la polizia lo vede. Si rientrerebbe così sicuramente nell'ambito della « sottrazione volontaria » alla conoscenza del procedimento. Sottrazione da limitare quindi al momento della consegna (flagranza di sottrazione).

Occorre poi distinguere la conoscenza del procedimento da quella del processo.

La proposta di legge fa sorgere, a fronte di una conoscenza del procedimento (che potrebbe avvenire in fasi del tutto embrionali delle indagini ed essere seguita da lunghi periodi di silenzio), impliciti oneri di informazione: sull'imputato grava l'onere di informarsi sui successivi svolgimenti dell'accertamento penale.

Almeno per gli atti solenni della *vocatio in iudicium* alla prima udienza dell'udienza preliminare e alla prima udienza dibattimentale, occorrerebbe una consegna nelle mani dell'imputato.

Almeno per questi casi, l'onere di una sicura informazione dovrebbe gravare sugli organi statali e non sull'imputato, che potrebbe — anche per negligenze del difensore — non venire a conoscenza dell'avvio dell'udienza preliminare e del dibattimento.

Per le udienze successive, starà all'imputato assente informarsi.

Salvo i rinvii disposti (eccezionalmente) fuori udienza, per i quali di nuovo dovrebbe sorgere un dovere di consegna personale.

All'articolo 420-bis comma 3: per maggiore chiarezza, andrebbe inserita una clausola che faccia salve le ipotesi del (mantenuto) articolo 420-ter.

Si riserva ulteriori approfondimenti e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del proprio gruppo.

Nicola MOLTENI (LNA) integra l'intervento non conclusosi ieri per ribadire la totale contrarietà del suo gruppo al testo in esame, che non può assolutamente essere considerato come una soluzione della gravissima emergenza carceraria, come risulta evidente anche dalla scelta di

utilizzare lo strumento della delega legislativa. Inoltre i dati forniti dal ministro pro tempore Severino, secondo cui sarebbero circa solo 1200 i beneficiari, dimostra l'inutilità dell'intervento. Il provvedimento si basa su degli assunti del tutto errati, come, ad esempio, quello di considerare bagatellari i reati puniti con pena fino a 4 anni, quando invece tra essi vi sono molti reati di grave allarme sociale, come ha avuto modo di sottolineare ieri. Inoltre le disposizioni relative alla detenzione presso il domicilio avrebbero gravi effetti negativi sull'ordine pubblico, in quanto verrebbe sottratto personale di polizia dal controllo del territorio per destinarlo al controllo dei detenuti presso il proprio domicilio. Tale questione è strettamente connessa a quella del braccialetto elettronico, rispetto alla quale manca chiarezza circa l'applicabilità concreta di questo strumento di controllo nonché al suo reale costo per la collettività.

Ritiene che la Commissione debba tenere conto di tutte le perplessità emerse nel corso delle audizioni sia in questa che nella scorsa legislatura, anche in relazione all'istituto della messa alla prova ed in particolare all'applicabilità concreta in tutte le realtà territoriali della misura del lavoro di pubblica utilità.

Conclude preannunciando una forte opposizione del suo gruppo al testo in esame.

Franco VAZIO (PD) ritiene che le audizioni svolte abbiano prospettato una situazione diversa da quella descritta oggi. La sospensione del procedimento con messa alla prova offre alla parte lesa un sistema per ottenere l'immediato riconoscimento del suo diritto e si basa su una valutazione della pericolosità del soggetto che il giudice compie caso per caso. Tale meccanismo appare ragionevole. Ad esempio, in caso di minaccia, è verosimile che la parte lesa tema più un processo di tre anni piuttosto che l'immediata messa alla prova.

Quanto ai rilievi mossi sulla durata della sospensione, osserva come sia altamente probabile che per quelle categorie

di reati, se si andasse a dibattimento, la condanna sarebbe soggetta a sospensione condizionale e la parte lesa sarebbe conseguentemente ignorata.

Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene necessario che non si confonda la pena con l'esecuzione della pena e sottolinea come alla base del provvedimento in esame non vi sia una sorta di « buonismo », finalizzato a lasciare impunte determinate condotte. Il problema è piuttosto quello di lavorare in modo moderno e adatto alle esigenze contemporanee sull'esecuzione della pena.

Vittorio FERRARESI (M5S) precisa come il proprio gruppo non sia contrario all'istituto della messa alla prova, ma sollevi numerose perplessità su aspetti tecnici della formulazione del testo. Ritiene che un provvedimento tanto complesso e che presenta un simile numero di criticità non possa essere affrontato in tempi brevi. Si tratta di un provvedimento che non deve essere approvato « a tutti i costi » ma che deve essere formulato adeguatamente ed in modo equilibrato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 giugno 2013.

Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del professore di diritto penale presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, Vincenzo Maiello.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il ministro della giustizia Annamaria Cancellieri.

La seduta comincia alle 14.15.

Seguito audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Anna Maria CANCELLIERI risponde ai quesiti posti nelle precedenti sedute.

Intervengono i deputati Enrico COSTA (PdL), Walter VERINI (PD), Andrea COLLETTI (M5S), Nicola MOLTENI (LNA), Arcangelo SANNICANDRO (SEL) e Gaetano PIEPOLI (SCpI).

Interviene in replica il Ministro Anna Maria CANCELLIERI.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
C. 631 Ferranti.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 Costa.

ALLEGATO

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676-B Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il decreto-legge 35/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;

considerato il contenuto dell'articolo 11, nel testo modificato dal Senato, il cui comma 8-*bis* è evidentemente riferito a tutte le Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00016 Marazziti: Sull'abolizione universale della pena capitale in vista del V Congresso mondiale contro la pena di morte (Madrid 12-15 giugno 2013) (<i>Discussione e approvazione</i>)	58
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00249 Amendola ed altri: Sull'indagine in corso in Albania per l'assassinio di una cittadina italiana	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	66
5-00250 Pini Gianluca: Sulle manifestazioni di protesta in corso in Turchia	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	67
5-00251 Marazziti: Sulla crisi siriana.	
5-00252 Scotto e Claudio Fava: Sulla crisi siriana	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	69
5-00253 Del Grosso e Di Stefano Manlio: Sugli strumenti diplomatici per la promozione delle imprese italiane all'estero	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	71

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo e C. 901 Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
<i>ALLEGATO 5 (Emendamento)</i>	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.

7-00016 Marazziti: Sull'abolizione universale della pena capitale in vista del V Congresso mondiale contro la pena di morte (Madrid 12-15 giugno 2013).
(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione in titolo.

Mario MARAZZITI (SCpI), illustrando la risoluzione di cui ha preso l'iniziativa e manifestando apprezzamento per la decisione di esaminare l'atto nella fase iniziale dei lavori della Commissione, osserva che il tema dell'abolizione della pena capitale è stato richiamato dal Ministro Bonino nella recente audizione sulle linee programmatiche.

Ricorda che tutti i governi italiani nel corso degli ultimi anni hanno agito nelle sedi internazionali per sostenere il tema dell'abolizione della pena di morte.

Fa presente che, a partire dagli anni settanta, la lotta alla pena capitale è divenuta azione prioritaria dell'Unione europea, e negli ultimi due decenni significativo è stato il ruolo pro-attivo, all'interno delle linee di politica estera, del Governo e del Parlamento, in sinergia con le organizzazioni non governative italiane, con effetti positivi in ambito europeo e internazionale, fino a registrare un numero di circa 150 Paesi nel mondo che non fanno più uso della pena capitale, per legge o di fatto, con un'accelerazione abolizionista registrata soprattutto in Asia centrale, in Africa, negli Stati Uniti. Tali sinergie hanno portato alla nascita nel 2002 della Coalizione mondiale contro la pena di morte, che oggi raccoglie oltre 140 organizzazioni umanitarie mondiali, nonché all'iniziativa italiana della giornata mondiale delle città per la vita fissata il 30 novembre, anniversario della prima abolizione della pena capitale nel mondo da parte di uno Stato occidentale, il Granducato di Toscana, nel 1786.

Ravvisando che l'impegno per l'abolizione della pena capitale dovrebbe costituire condizione essenziale per l'adesione all'Unione europea, segnala che sarà sua cura promuovere, nel corso dei lavori del congresso mondiale contro la pena di morte di Madrid, tutte le iniziative utili a creare forme di collaborazione ed amicizia con i Paesi interessati a porre quali priorità d'azione la lotta alla pena capitale e il miglioramento della situazione carceraria.

Il sottosegretario Mario GIRO, nel ringraziare il deputato Marazziti per aver presentato una risoluzione che offrirà uno spunto al Governo, ed al Ministro Bonino in particolare, per rinnovare e rafforzare in tutte le sedi il suo impegno sul problema, esprime parere integralmente favorevole al testo della risoluzione in esame, con particolare riferimento al dispositivo.

Desidera ricordare il ruolo decisivo svolto dal Governo, dal Parlamento e dalla società civile nell'azione finalizzata a favorire l'abolizione della pena capitale.

Nel segnalare la preoccupazione per la ripresa delle esecuzioni in alcuni Paesi, soprattutto asiatici, in cui vigeva una moratoria di fatto o di diritto della pena di morte, manifesta l'intenzione di partecipare al congresso di Madrid portando il fermo impegno del Governo italiano nella lotta per l'abolizione della pena capitale, giudicando insufficiente qualunque forma di moratoria delle esecuzioni che sia soltanto *de facto* e non *de jure*.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) ringrazia il collega Marazziti per aver portato all'attenzione della Commissione un tema importante quale quello dell'abolizione della pena capitale. Segnala che il problema principale delle azioni di contrasto della pena di morte è costituito dalla carenza e dell'inadeguatezza dell'informazione.

Osserva, infatti, che molto spesso l'opinione pubblica è erroneamente convinta che la pena capitale produca una riduzione delle spese del sistema carcerario oltre ad avere efficacia deterrente della commissione di reati.

Invita i colleghi che parteciperanno al V Congresso mondiale contro la pena di morte di Madrid ad insistere, in quella sede, sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione ed informazione della società circa tutte le problematiche etiche e morali riguardanti la pena di morte anche al fine di condividere con gli altri Paesi partecipanti alla Conferenza concrete azioni volte a favorirne l'abolizione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nel ringraziare il collega Marazziti ed il rappresentante del Governo per gli interventi svolti, sottolinea che l'Italia ha sempre avuto un ruolo di prima linea nelle iniziative istituzionali ed internazionali volte ad abolire la pena di morte. Nel rimarcare l'importanza del prossimo congresso mondiale contro la pena di morte di Madrid, osserva che tra i Paesi non abolizionisti figurano alcuni di quelli attualmente interessati da rivolgimenti politici ed istituzionali collegati alla cosiddetta « Primavera araba ».

Ritiene che l'Italia debba assumere ancora una volta un ruolo di primo piano affinché questi Paesi possano attuare i loro processi di riforma costituzionale ponendo particolare attenzione alle problematiche dei diritti umani e dell'abolizione della pena capitale.

Mario MARAZZITI (SCpI), nel ringraziare il Governo per l'intervento svolto e per la dichiarazione di impegno a farsi ancora una volta portatore in tutte le sedi internazionali della campagna contro la pena di morte, auspica un voto favorevole sulla risoluzione e manifesta apprezzamento per l'osservazione della collega Quartapelle Procopio circa il ruolo che il Parlamento italiano deve assumere nei rapporti con quei Paesi le cui istituzioni democratiche sono ancora in una fase transitoria e di definitivo assestamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00016.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00249 Amendola ed altri: Sull'indagine in corso in Albania per l'assassinio di una cittadina italiana.

Irene MANZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda un caso purtroppo esemplare di femminicidio, la cui trattazione risulta particolarmente significativa dopo che ieri la Camera ha approvato un'importante mozione sul tema che si ricollega alla ratifica della Convenzione di Istanbul.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD), replicando, manifesta apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Governo sul caso in esame e fa presente che comunicherà alla famiglia della giovane italiana assassinata nonché a tutta la comunità locale, particolarmente segnata dal tragico episodio, l'impegno profuso dalle autorità italiane per accertare l'accaduto.

5-00250 Pini Gianluca: Sulle manifestazioni di protesta in corso in Turchia.

Gianluca PINI (LNA), illustra l'interrogazione in titolo, denunciando l'estrema gravità della repressione in atto in Turchia nei confronti delle manifestazioni democratiche di protesta dei giovani e dei sindacati.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca PINI (LNA), replicando, dichiara di ritenere insoddisfacente ed imbarazzante la risposta resa dal Governo. Nell'osservare che le manifestazioni di protesta sono causate dalla difficoltà economica del Paese e dalle recenti politiche di re-islamizzazione della vita pubblica operate dal Premier Erdogan, sottolinea che la violenza della repressione del dissenso – anche al netto della presenza di infiltrati che ritiene peraltro siano stati una assoluta minoranza rispetto al movimento di protesta – attuata dalle forze governative, dovrebbe portare a una riflessione nelle sedi competenti, sull'opportunità di proseguire il processo di integrazione europea della Turchia, processo su cui la sua parte politica ha da sempre manifestato contrarietà.

5-00251 Marazziti: Sulla crisi siriana.

5-00252 Scotto e Fava Claudio: Sulla crisi siriana.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Mario MARAZZITI (SCpI) illustra l'interrogazione a sua firma, manifestando viva preoccupazione per il fatto che la mancata proroga europea dell'*embargo* possa favorire un'ulteriore *escalation* della violenza.

Arturo SCOTTO (SEL) illustra l'interrogazione di cui è cofirmatario, denunciando la grande sofferenza del popolo siriano ed il rischio di destabilizzazione di tutto il Medio Oriente.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo ed esprimendo forte preoccupazione per l'*escalation* del conflitto in Siria, sottolinea l'importanza di trovare una so-

luzione politica il più possibile condivisa alla crisi siriana e ribadisce la preoccupazione che la recente decisione di non prorogare l'*embargo* della armi, presa dal Consiglio dei Ministri degli esteri dell'Unione, possa avere ripercussioni negative sugli esiti della prossima Conferenza di Ginevra 2. Sottolinea peraltro il forte impegno italiano in termini umanitari, nonostante la crisi economica.

Claudio FAVA (SEL), in sede di replica, apprezza la risposta del Governo, pur manifestando forte preoccupazione per la posizione espressa da Paesi quali la Francia e il Regno Unito sul tema della crisi siriana e sulla questione dell'utilizzo delle armi nella regione, rimarcando, in particolare, l'affermazione resa dai rappresentanti delle istituzioni inglesi circa l'utilizzo di armi chimiche da parte del regime del Presidente Assad. Si dichiara inoltre preoccupato circa gli esiti della Conferenza di Ginevra 2 sulla crisi siriana ed auspica una soluzione politica condivisa da entrambe le parti del conflitto che porti ad un'interruzione immediata delle ostilità e dell'utilizzo di armi nel Paese anche in considerazione del coinvolgimento nel conflitto di paesi limitrofi come il Libano. A suo avviso, senza altre precondizioni, l'obiettivo prioritario è rappresentato dall'immediato cessate il fuoco.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, la questione della crisi siriana sarà affrontata dal Ministro degli esteri nell'ambito delle comunicazioni sulle missioni internazionali che saranno svolte la prossima settimana, ma sarà poi oggetto specifico di un'audizione a parte, in relazione al rilievo dell'argomento ed alle crescenti preoccupazioni.

5-00253 Del Grosso e Di Stefano Manlio: Sugli strumenti diplomatici per la promozione delle imprese italiane all'estero.

Daniele DEL GROSSO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che è

stata oggetto di condivisione e partecipazione diretta attraverso un confronto sul *web*. Fa presente che le esportazioni costituiscono la principale risorsa perché l'Italia superi la crisi economica.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniele DEL GROSSO (M5S), replicando, ribadisce che il problema dell'assistenza delle imprese italiane all'estero, anche attraverso l'attività delle rappresentanze diplomatiche, è particolarmente sentito dai cittadini. Osserva che il problema andrebbe affrontato stanziando maggiori risorse finanziarie, anche rivedendo il finanziamento di altre voci come le missioni internazionali. Fa presente che ciò permetterebbe all'Italia di avvicinarsi agli *standards* di altri Paesi europei che investono in via prioritaria sull'internazionalizzazione delle imprese.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo

2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

C. 875 Governo e C. 901 Pini.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 29 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Conseguentemente, l'onorevole Arlotti, in qualità di relatore, ha predisposto una proposta emendativa volta a recepire tale condizione.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, fa presente che i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva sono il risultato di un'analisi attenta e non formale del provvedimento che integra e completa le osservazioni da lui svolte nelle sedute dedicate all'esame preliminare del disegno di legge. Ritiene, pertanto, che siano maturati tutti i presupposti per licenziare il provvedimento per l'Assemblea.

Al riguardo, desidera ricordare che la Commissione Finanze e la Commissione Bilancio hanno sottolineato la rilevanza delle disposizioni in tema di scambio di informazioni fiscali contenute nell'articolo 26 della Convenzione come sostituito dall'articolo IV del Protocollo di modifica fatto a Roma il 13 giugno 2012.

Ricorda che tali disposizioni rispondono ai rilievi espressi nel 2011 dall'OCSE che, pur rimarcando i passi avanti compiuti da San Marino nel superamento del segreto bancario, evidenziava tuttavia la necessità di una maggiore garanzia del principio della trasparenza.

Segnala, inoltre, che la Commissione Bilancio ha valutato l'opportunità di aggiornare la norma in materia di copertura dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento prevedendo la riduzione

della proiezione, non solo per l'anno 2014, ma anche per il 2015.

Dà quindi lettura dell'emendamento 3.1 che ha predisposto per recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio (vedi allegato 5).

Carlo SIBILIA (M5S), desidera segnalare alcune considerazioni sulla ratifica in esame in tema di tassazione dei dividendi. Al riguardo giudica con favore, in via preliminare, quanto stabilito dalla Convenzione in materia di tassazione IRES sui redditi d'impresa laddove essa precisa che tali redditi sono tassati nello Stato in cui l'azienda risiede fatta eccezione nel caso in cui quest'ultima svolga attività in un altro Stato attraverso una stabile organizzazione.

Esprime tuttavia perplessità riguardo ad altre disposizioni riferendosi specificamente ai punti *a)* e *b)* del comma 2, dell'articolo 10, della Convenzione, ai sensi dei quali lo Stato italiano tasserà allo zero per cento tutti i dividendi pagati a soci di aziende italiane qualora questi siano residenti a San Marino e detengano una partecipazione non superiore al 10 per cento detenuta da almeno 12 mesi.

Nell'osservare che da un lato lo Stato italiano ha quindi sostanzialmente concordato una franchigia entro la quale si impegna a non applicare alcuna tassazione e dall'altro San Marino ha accettato una tassazione massima pari al 15 per cento nei casi diversi da quelli sopra indicati, manifesta la preoccupazione riguardante la possibilità che i detentori sammarinesi di partecipazioni in aziende italiane superiori al 10 per cento del capitale cerchino attraverso il ricorso a prestanome di suddividere la propria partecipazione nelle aziende stesse a fini elusivi. Ritiene che anche i cittadini italiani potranno ricorrere alla stessa pratica dei prestanome trasferendo a San Marino le proprie attività societarie.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) fa presente che la richiesta manifestata dal gruppo del Movimento 5 Stelle nelle scorse sedute, relativa alla necessità di un sup-

plemento di approfondimento del tema oggetto del disegno di legge in discussione, lungi dall'aver intento dilatorio, era invece fondata, come dimostrato dall'intervento del collega Sibilìa, su necessità effettive di analisi delle questioni di merito riguardanti l'accordo in esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le considerazioni svolte dal deputato Sibilìa potrebbero, ove lo ritenesse opportuno, essere oggetto di un apposito ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore e, nessun altro chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato al relatore stesso, Onorevole Arlotti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

C. 841 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Cultura. Invita il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti in ordine alle questioni sollevate nel corso dell'esame preliminare.

Il sottosegretario Mario GIRO, rispondendo alle richieste di approfondimenti rivolte da alcuni deputati nel corso dell'esame preliminare del provvedimento, fa presente che in relazione a una possibile incompatibilità tra una concessione della durata di 99 anni e la normativa comunitaria vigente, il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessioni in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato) non è stato adottato come misura nazionale esecutiva di una direttiva comunitaria e che, pertanto, la legge di autorizzazione alla ratifica è uno strumento normativo adeguato a derogare alle sue previsioni, sia in ragione della prevalenza delle leggi sulle norme regolamentari nel sistema di gerarchia delle fonti italiano, sia in ragione della funzioni di *lex specialis* assunta dalla legge di autorizzazione alla ratifica rispetto alla *lex generalis* rappresentata dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Rileva, inoltre, che non può ipotizzarsi un'applicabilità per via interpretativa delle norme contenute nel codice dei contratti. Infatti, l'articolo 18 esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione, quei contratti pubblici stipulati in base ad accordi internazionali. Osserva pertanto che da ciò può dedursi l'estraneità delle fonti comunitarie di riferimento ad un Accordo contenuto interamente in un trattato internazionale e non riversato in un contratto pubblico.

Fa altresì presente che la disciplina dei beni demaniali non rientra nelle competenze esclusive dell'Unione europea, né nei settori di competenza concorrente con gli Stati membri né, tra le competenze cosiddette di terzo tipo trattandosi di una materia rimessa alla competenza esclusiva degli Stati membri. Di conseguenza, osserva che la disciplina posta dal presente Trattato potrebbe porsi in contrasto con il diritto comunitario solo qualora essa si ponesse in contrasto con i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea.

Al riguardo desidera sottolineare che gli unici settori in cui l'Unione europea è intervenuta nella materia della concessione di beni demaniali sono prevalentemente quei settori in cui è rilevabile una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, come nel caso delle concessioni demaniali marittime.

Fa notare che il caso di specie esula da tali aspetti, non rilevandosi alcuna questione di parità di trattamento o di regole di concorrenza, attendendo invece al caso ai rapporti istituzionali e politici tra soggetti di diritto internazionale. Sotto tale profilo, la concessione di un immobile alla Repubblica di Lituania per un periodo di 99 anni in nessun caso può essere interpretata come una violazione del principio di discriminazione o della concorrenza del mercato interno.

Conclude evidenziando che tali profili sono stati già presi in considerazione in fase di preparazione e negoziato dell'accordo con la Lituania, come risulta dalla stessa analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento laddove afferma che le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, prende atto dei pareri favorevoli resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva ed esprime apprezzamento per la conclusione di una vicenda ventennale alla vigilia dell'apertura della presidenza lituana dell'Unione europea.

Invita, infine, il Governo a prestare particolare riguardo, in sede di esecuzione dell'accordo, a quanto segnalato dalla Commissione Finanze in ordine all'esigenza di specificare il carattere di specialità della disposizione di cui all'articolo 1 dell'Accordo, rispetto alla normativa italiana in materia di concessione d'uso dei beni demaniali a titolo gratuito, nonché di indicare che tale specialità è giustificata dall'esigenza di rispettare gli obblighi internazionali concernenti la protezione delle rappresentanze diplomatiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-00249 Amendola ed altri: Sull'indagine in corso in Albania per l'assassinio di una cittadina italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come rilevato dagli onorevoli interroganti, la signora Giulia Baldassarri è deceduta il 30 gennaio 2013 nella località albanese di Elbasan. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la connazionale è rimasta vittima insieme al marito Sokol Ucaj, cittadino albanese, di colpi d'arma da fuoco sparati dal suocero, Engjell Ucaj.

Non appena ricevuta la tragica notizia del decesso, l'Ambasciata d'Italia a Tirana si è subito attivata per acquisire informazioni circostanziate sull'accaduto e per assicurare ai familiari della vittima tutta l'assistenza necessaria, restando in costante contatto con loro.

In questo contesto, importante è stato l'aiuto che il Capo della Cancelleria consolare dell'Ambasciata stessa ha fornito per velocizzare il più possibile le pratiche per il rimpatrio della salma e per recuperare i beni personali della ragazza.

La nostra Rappresentanza diplomatica ha curato, inoltre, i contatti con gli avvocati che rappresentano la famiglia in Albania ed ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha aperto un procedimento sul caso, la traduzione di una nota informativa fatta pervenire dall'autorità giudiziaria albanese investita delle indagini.

Il Procuratore albanese responsabile del caso, che l'Ambasciata ha contattato diverse volte, si è impegnato a fornire aggiornamenti all'Ambasciata stessa non appena verrà chiusa la fase istruttoria e

sarà possibile quindi iniziare il processo. Nel frattempo l'Ambasciata ha appreso che la Procura di Elbasan ha risposto ufficialmente ad una richiesta di rogatoria internazionale presentata dalla Procura della Repubblica di Roma.

Come ha anche ricordato il Ministro Bonino nel corso della sua audizione programmatica del 15 maggio scorso, la Farnesina segue con la massima attenzione tutti i casi riguardanti i nostri connazionali all'estero. Non sempre questo compito – che va condotto nel rispetto delle competenze di altre istituzioni – risulta agevole o incontra una collaborazione piena e fattiva.

Nel caso dell'Albania, dati gli eccellenti rapporti intrattenuti nel quadro del Partenariato Strategico con tale Paese, e corroborati da più di venti anni ormai di intensa collaborazione con le Istituzioni locali, anche in materia di giustizia e rafforzamento dello stato di diritto, Tirana ha costantemente assicurato piena collaborazione e sensibilità alle nostre istanze, anche per quanto attiene alle questioni riguardanti la tutela dei nostri connazionali nel Paese.

Assicuro quindi gli onorevoli interroganti che la Farnesina, anche per il tramite dell'Ambasciata a Tirana, continuerà, nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni istituzionali, a seguire la vicenda con la massima attenzione.

ALLEGATO 2

5-00250 Pini Gianluca: Sulle manifestazioni di protesta in corso in Turchia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Fin dal loro insorgere, la Farnesina ha seguito gli eventi a Istanbul, Ankara e Smirne, con attenzione all'eventuale presenza di cittadini italiani e naturalmente anche alle implicazioni sul piano politico. La nostra Ambasciata ad Ankara, così come i Consolati a Istanbul e Smirne, sono rimasti costantemente in contatto con l'Unità di crisi della Farnesina al fine di fornire aggiornate informazioni e assicurare la massima tutela ai cittadini italiani residenti o in transito.

Su un piano generale, non sembra si possa parlare di una rivolta su larga scala. La Turchia è un Paese di compiuta democrazia. Progressi – in particolare in tema di libertà di espressione e di manifestazione – appaiono peraltro ancora necessari, come viene illustrato nel Progress Report annuale della Commissione UE. Esiste inoltre – e non da oggi – un malessere diffuso, da ricondurre in parte al rallentamento economico; all'incertezza sulla questione curda, sia pure ora auspicabilmente avviata a soluzione; ad alcune scelte perseguite dal Governo del Primo Ministro Erdogan in campo sociale e istituzionale; e da ultimo alle pesanti ripercussioni della crisi in Siria che hanno determinato un rilevante afflusso di profughi in territorio turco.

I partecipanti alle manifestazioni dei giorni scorsi risultano essere in larga parte giovani e cittadini comuni appartenenti al ceto medio, che esprimevano motivi di insofferenza verso la politica del Governo contro progetti urbanistici non rispettosi dell'ambiente. L'inizio delle manifestazioni ha avuto un carattere sicuramente pacifico. La protesta si è poi subito allargata

a quanti si riconoscono nei principi di ispirazione kemalista e di una concezione maggiormente laica dello Stato. L'infiltrazione di alcuni gruppi eversivi ha poi favorito uno sfogo violento. L'intervento della polizia e un uso eccessivo della forza ha determinato il precipitare della situazione.

Di fronte a tale scenario, il Ministro Bonino ha sottolineato l'apprensione con cui segue le notizie che provengono dalla Turchia, evidenziando come l'uso sproporzionato della forza da parte della polizia non possa essere una risposta accettabile alle proteste e come il diritto a manifestare pacificamente sia un pilastro irrinunciabile della democrazia, come lo sono il pluralismo e la tolleranza.

La Farnesina si è naturalmente anche riconosciuta nelle dichiarazioni dell'Alto Rappresentante Ashton, la quale ha espresso preoccupazione per l'uso sproporzionato della forza, invocando una cessazione delle violenze ed il ricorso risolutivo al dialogo.

Come sottolineato dal nostro Ministro degli Esteri, il Governo continua a credere fermamente nella prospettiva europea della Turchia, così come nel ruolo di Ankara quale fattore di stabilità e di sicurezza a livello regionale. Lungi dal rallentare il cammino europeo della Turchia, si tratta viceversa di incoraggiare Ankara a cogliere questa occasione preziosa di esercizio della democrazia ad un più elevato livello, in linea con le indicazioni e i valori di cui l'Unione Europea è portatrice. Confidiamo dunque che la Turchia saprà superare questo momento difficile, mostrando la capacità di diventare

per davvero una democrazia consolidata. Come ha detto il Presidente della Repubblica Abdullah Gul, l'elemento democratico « non può esaurirsi in libere elezioni solamente ». Il Presidente turco ha in effetti espresso comprensione per il messaggio di disagio sociale di cui si sono fatti portatori i manifestanti, invitando a permettere manifestazioni di dissenso ma richiamando allo stesso tempo il rispetto delle regole democratiche.

In questa ottica, siamo incoraggiati anche dalle ultime dichiarazioni del Vice

Premier turco e portavoce del Governo, Bulent Arinc, che ha presentato ieri le scuse ai manifestanti vittime di violenze, confermando altresì che le prime manifestazioni contro i progetti urbanistici del Governo, fondate su preoccupazioni ambientaliste, erano « giuste e legittime ».

Ci attendiamo quindi, come dichiarato dal Ministro Bonino, che in Turchia tutte le parti si adoperino per far cessare ogni violenza e per promuovere il necessario clima di dialogo e pacifico confronto tra le diverse posizioni ed orientamenti.

ALLEGATO 3

5-00251 Marazziti: Sulla crisi siriana.

5-00252 Scotto e Fava Claudio: Sulla crisi siriana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come sottolineato dal Ministro Bonino in occasione della sua audizione programmatica, il Governo è convinto che l'unica soluzione reale e sostenibile della crisi siriana sia di carattere politico.

Per questo sosteniamo l'iniziativa di Stati Uniti e Russia di riunire la Conferenza internazionale « Ginevra 2 » mirata a definire una via d'uscita negoziata al conflitto in Siria, che favorisca la cessazione delle ostilità e l'avvio della transizione democratica nel Paese.

Per contribuire al successo di questa iniziativa e alla soluzione della crisi, il Governo mantiene un dialogo costante con i nostri partner del Gruppo Amici della Siria, con i Paesi confinanti con la Siria minacciati in maniera crescente dagli effetti destabilizzanti del conflitto, e con la Russia. Il Ministro Bonino si recherà a Mosca il 15 giugno proprio per incontrare il suo omologo Lavrov.

Siamo naturalmente consapevoli delle difficoltà sul terreno. La tempistica e lo stesso formato della Conferenza restano al momento incerti. Il governo russo, dal canto suo, assicura di star svolgendo azione di sensibilizzazione sul regime affinché invii i suoi rappresentanti a Ginevra 2, sebbene anche a tal riguardo occorrerà mantenere alta la pressione su Assad, affinché accetti l'idea che il negoziato dovrà condurre ad una vera transizione politica nel Paese. L'Italia e i partner del Gruppo Amici della Siria si stanno adoperando per convincere la Coalizione Nazionale Siriana ad alleggerire le precondizioni per l'avvio del negoziato e ad aumentare la sua rappresentatività e

quindi la sua credibilità al tavolo negoziale: a tal fine, dobbiamo al contempo rassicurarla sul perdurante sostegno politico e materiale da parte della comunità internazionale. In tal senso, l'Italia aderisce all'approccio del gruppo Amici della Siria, il quale postula che per indurre Assad a negoziare occorre modificare i dati in base ai quali ha sinora rifiutato di farlo, rafforzando le strutture organizzative dell'opposizione sul terreno e dando un forte segnale politico al regime, proprio in vista della Conferenza Ginevra 2. Al momento, tuttavia gli incontri della coalizione Nazionale siriana a Istanbul non hanno dato esiti particolarmente incoraggianti.

Circa il formato, la Conferenza deve essere inclusiva e riunire tutti i Paesi che siano in grado di influenzare la crisi e possano poi contribuire all'attuazione delle intese che verranno auspicabilmente decise. Pensiamo in particolare ai Paesi confinanti (Libano, Giordania, Iraq e Turchia) e i principali attori regionali, tra cui l'Arabia Saudita o l'Egitto. Riteniamo parimenti auspicabile mantenere agganciato al processo di Ginevra, in una formula che possa essere in qualche modo opportunamente definita, anche l'Iran che gioca un ruolo innegabile nella ricerca di una soluzione alla crisi.

Il cammino è certamente lungo e irto di ostacoli. La Conferenza di Ginevra sarà l'inizio di un processo lungo e complesso. Se riusciremo a promuoverlo, sarà uno strumento che potrà generare in tempi rapidi benefici tangibili per le popolazioni

civili coinvolte, in particolare profughi e sfollati prostrati da oltre due anni di conflitto.

Circa la questione dell'embargo agli armamenti, sono noti gli esiti del Consiglio Affari Esteri del 27 maggio. Nonostante i ripetuti inviti del Ministro Bonino al senso di responsabilità, è prevalsa una polarizzazione che ha impedito il raggiungimento di una posizione comune europea giungendo ad una « non scelta ». Si è quindi verificata una sostanziale « rinazionalizzazione » di questo tema di grande sensibilità politica, che aveva finora trovato in ambito europeo una sua trattazione unitaria basata sugli strumenti della politica estera e di sicurezza comune.

Il venir meno del divieto di invio di armi alla Coalizione delle Opposizioni siriane non si traduce tuttavia automaticamente in un via libera immediato alla fornitura di equipaggiamenti da parte degli Stati membri che si sono impegnati in ogni caso per il momento ad attendere. Il primo agosto il CAE tornerà a valutare tale posizione sulla base di un rapporto che l'Alto Rappresentante Ashton redigerà, anche in funzione degli sviluppi dell'iniziativa Ginevra 2.

Per quanto riguarda l'Italia, confermo che una decisione in materia compete al Governo su un piano collegiale; che al momento le conclusioni del Consiglio Affari Esteri vincolano politicamente gli Stati membri a non procedere alla vendita di armi; e che, come dichiarato dai Ministri Bonino e Mauro, non siamo favorevoli alla fornitura di armi.

L'Italia rimane fortemente impegnata anche sul fronte umanitario. Il nostro Paese è intervenuto fornendo immediato sostegno in Siria e nei Paesi confinanti (Giordania, Libano e Turchia). Secondo le attuali stime delle Nazioni Unite, la crisi siriana ha causato oltre 90.000 vittime, oltre 4 milioni di sfollati interni alla Siria e 1 milione e mezzo di rifugiati siriani, riparati nei paesi limitrofi (Giordania, Libano, Turchia, Iraq ed Egitto). In questo contesto, la Cooperazione sta finalizzando, di concerto con le autorità giordane, un ulteriore aiuto per i profughi siriani in Giordania con la donazione di un centro sanitario da realizzarsi all'interno di un nuovo campo localizzato alla frontiera con l'Iraq del valore di circa 1 milione euro.

Alla Conferenza dei donatori di Kuwait City, l'Italia ha annunciato un impegno complessivo di 22 milioni di euro per il 2013 (secondo contributo a livello europeo dopo la Gran Bretagna), che vanno ad aggiungersi ai 7,5 milioni del 2012. Oltre la metà delle risorse sono destinate alle fasce più deboli della popolazione, in particolare bambini e donne. Agiamo sia sul piano bilaterale sia d'intesa con le Agenzie ONU. Stiamo in particolare realizzando operazioni di aiuto umanitario con il trasporto attraverso la frontiera turca di generi sanitari e di prima necessità per le popolazioni rifugiate nelle aree liberate, oltre che inviando kit sanitari per i profughi ospitati nei campi in Giordania.

ALLEGATO 4

5-00253 Del Grosso e Di Stefano Manlio: Sugli strumenti diplomatici per la promozione delle imprese italiane all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come indicato dall'onorevole interrogante, la materia della promozione all'estero del sistema economico nazionale – su impulso del Governo e con il pieno concorso del Parlamento – ha fatto l'oggetto di significative innovazioni, a partire dalla fine del 2011.

A seguito della soppressione dell'Istituto per il Commercio Estero è stata infatti istituita la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, secondo una impostazione intesa a coniugare esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, con la valorizzazione delle competenze e delle risorse disponibili. Tutto questo naturalmente in un quadro di coordinamento tra Amministrazioni ed altri soggetti preposti all'internazionalizzazione del sistema economico. In questo contesto s'inserisce l'integrazione delle Unità dell'Agenzia ICE e dell'ENIT nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero (con il cd. «Decreto Salva Italia»), con una funzione di direzione, coordinamento e vigilanza sulle attività del personale dell'Agenzia attribuita ai Capi Missione (Ambasciatori).

A seguito della nuova disciplina introdotta, la rete dell'Agenzia-ICE all'estero ha quindi subito una «rimodulazione» degli Uffici e Punti di Corrispondenza e oggi conta 79 Unità operative all'estero (65 Uffici e 14 Punti di Corrispondenza), a fronte di una rete precedentemente composta da 92 presidi all'estero (61 Uffici e 31 Punti di corrispondenza). Giova osservare che il numero degli uffici è salito, mentre si è ridotto il numero dei Punti di Corrispondenza. Tale razionalizzazione

sarà compiuta entro i primi mesi del 2014, mirando in particolare ad assicurare una efficace distribuzione delle Unità operative nei mercati maggiormente promettenti.

Nel rispetto di tale impostazione, il nuovo assetto ha previsto l'attribuzione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri dei poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, mentre le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, sono state, come noto, attribuite allo strumento operativo della Cabina di Regia.

Co-presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro dello Sviluppo Economico, la Cabina di Regia per l'Italia Internazionale vede anche la partecipazione dei principali attori governativi ed economici nazionali e regionali nel settore, quali il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, il Presidente della Regione Marche in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, i Presidenti di Confindustria, Unioncamere, ABI, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane.

La Cabina di Regia rappresenta l'impegno concreto di Governo, istituzioni territoriali e mondo delle imprese per coordinare al meglio le politiche e le strategie di internazionalizzazione del Paese, mettendo a sistema iniziative per la promozione, strumenti di analisi e penetrazione

sui mercati e concentrando l'uso delle risorse finanziarie verso obiettivi specifici e condivisi.

In tale contesto sono inoltre previsti degli strumenti di sostegno economico finalizzati all'internazionalizzazione, i quali sono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui compete anche la definizione delle iniziative di accompagnamento delle imprese nei mercati esteri e di promozione di accordi commerciali con Paesi terzi. Ricordo al riguardo che sono disponibili per le nostre imprese i finanziamenti agevolati per l'apertura di sedi all'estero, per il lancio di nuovi prodotti o servizi e per l'acquisizione di nuovi mercati. Sono inoltre disponibili dei finanziamenti per la realizzazione di studi di fattibilità, per programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché il fondo rotativo di Venture Capital e quello per le Start Up, che è stato recentemente avviato.

Nel complesso, la nuova normativa – che riconosce il ruolo primario del Ministero degli Affari Esteri nella gestione condivisa di strategie e strumenti per l'internazionalizzazione e la promozione del sistema produttivo – attua un considerevole sforzo di razionalizzazione, riconducendo nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari tutte le attività nei Paesi di intervento. Tale impostazione appare cruciale in questa fase in cui la domanda estera costituisce un fattore decisivo per la ripresa e la crescita economica del nostro Paese. Una ripresa ed una crescita cui la Farnesina attribuisce massima priorità, come lo stesso Ministro Bonino ha molto chiaramente indicato nel corso della sua audizione programmatica, quando ha sottolineato come la prima priorità del Governo sia il rilancio del consolidamento economico del nostro Paese.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno (C. 875 Governo e C. 901 Pini).

EMENDAMENTO

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della proiezione, per il medesimo anno, con le seguenti: delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015,.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	86
DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Rammenta che, in seconda lettura, l'esame alla Camera è limitato soltanto alle modifiche introdotte dal Senato. Preliminarmente osserva come, nel corso dell'esame presso il Senato, siano state introdotte numerose e sostanziali modifiche, non sempre coerenti

con gli stringenti criteri di ammissibilità adottati da questo ramo del parlamento. Fa presente per altro che, considerata l'imminente scadenza del decreto-legge, su tali modifiche la Camera, di fatto, non potrà ulteriormente intervenire per apportare eventuali correzioni quand'anche opportune. Ciò premesso, segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati modificati gli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 10-*bis*, 11 e 12 e sono stati introdotti cinque nuovi articoli: il 5-*bis*, il 10-*ter*, il 10-*quater*, il 10-*quinquies* e il 10-*sexies*. Rileva che il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 1 ripristina il testo originario del decreto-legge eliminando la possibilità, prevista per la Procura regionale competente della Corte dei Conti nel testo approvato in prima lettura, di intervenire a titolo di accertamento anche al di fuori delle ipotesi di segnalazione dell'organo di controllo contabile. Evidenzia come il comma 13-*bis* dell'articolo 1 stabilisca che gli enti locali che ricevono anticipazioni di liquidità a valere sul Fondo anticipazioni di cui al comma 13 e che ricevono dalla regione o dalla provincia autonoma somme ad essi dovute sono tenuti — una volta estinti tutti i debiti per i quali è stata chiesta l'anticipazione di liquidità o per i quali sono state utilizzate le somme di provenienza regionale — ad utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità alla prima scadenza di pagamento della rata contrattualmente prevista. Segnala che la mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui sopra è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Osserva che il comma 17-*bis* dell'articolo 1, modificando l'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevede che le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, siano versate in tesoreria, non già entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato, come attualmente previsto, ma « comunque e inderogabil-

mente » entro il citato termine, rendendo in tal modo maggiormente vincolante l'obbligo di versamento in tesoreria.

Fa presente che il comma 17-*ter* dell'articolo 1 modifica l'articolo 6, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012, escludendo dalle variazioni compensative per cassa tra capitoli di spesa dei Ministeri i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Rileva che il comma 17-*quater* dell'articolo 1 dispone che agli enti locali che non hanno rispettato nel 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento di alcune tipologie di debiti in conto capitale riconosciuti come esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi del comma 1, la sanzione comminata, consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, si applichi limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni residue. Segnala che la norma sembrerebbe finalizzata ad escludere dal patto i debiti di parte capitale già pagati nel corso del 2012 e che, per questo motivo non possono quindi usufruire, in tutto o in parte, dell'agevolazione concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione, osserva che essa non determina effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, in quanto, ai sensi della normativa vigente, il gettito derivante dall'applicazione delle sanzioni è destinato a meccanismi di premialità nei confronti degli enti locali virtuosi. Avverte che il nuovo testo del comma 5 dell'articolo 2 consente, non solo al responsabile finanziario della regione, ma anche ad altra persona formalmente indicata dalla regione stessa di rilasciare la certificazione dei pagamenti effettuati e delle relative registrazioni contabili, una volta ricevuta l'anticipazione dallo Stato ed effettuato il pagamento. Evidenzia che il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 2 modifica la disciplina recata dal medesimo articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, che

individua le modalità di utilizzo del Fondo per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione – Sezione regionale, prevedendo che le somme ricevute dalle Regioni e dalle Province autonome, già destinate, in generale, al pagamento dei residui passivi maturati nei confronti degli enti locali, siano prioritariamente destinate al pagamento dei residui di parte capitale. Segnala che l'articolo 5-*bis* dispone che, senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia possa autorizzare la « cessione di garanzia dello Stato » a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali. In proposito, considera opportuno che il Governo chiarisca se, al di là del tenore letterale della disposizione, essa intenda riferirsi alla concessione della garanzia dello Stato su debiti della pubblica amministrazione o se, viceversa, come risulta invece dalla lettera della norma, essa si riferisca alla cessione di garanzie dello Stato. In quest'ultimo caso ritiene che dovrebbe essere chiarito a quali specifiche fattispecie si intenda fare riferimento. Resta fermo che, qualora si trattasse di concessione di garanzia, essa dovrebbe essere rilasciata dallo Stato solo con riferimento a debiti della pubblica amministrazione non qualificabili come debiti ad alto rischio posto che, in caso contrario, la garanzia dovrebbe essere registrata, come prescritto dai criteri di contabilizzazione fissati dal SEC 95, nell'ambito del debito pubblico, in tal modo vanificando la clausola di neutralità finanziaria contenuta nella disposizione stessa. Rileva che il comma 01 dell'articolo 6, modificando l'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, prevede che le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano certificare ai creditori l'esigibilità, non solo dei crediti relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, ma anche di quelli derivanti da prestazioni professionali. Sottolinea che il comma

1-*ter* dell'articolo 6, relativo all'obbligo di destinare i pagamenti, ricevuti in forza del decreto in esame, in via prioritaria al pagamento dei debiti in favore dei rispettivi creditori, è stato modificato al fine di precisare che i soggetti obbligati sono solo quelli inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione. Fa presente che il comma 9 dell'articolo 6, relativo alla responsabilità dei dirigenti, è stato integrato nel senso di prevedere che, in aggiunta alla comunicazione ai creditori, le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sui rispettivi siti *internet* l'elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione, indicando l'importo e la data prevista per il pagamento. Evidenzia che la mancata pubblicazione comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare. Avverte che i commi 1 e 6 dell'articolo 7, in materia di utilizzo del Fondo per il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione – Sezione regionale, sono stati modificati al fine di prevedere che la ricognizione dei debiti riguardi anche le obbligazioni relative a prestazioni professionali e che le amministrazioni pubbliche « debbano » – e non « possano » come previsto dal testo licenziato dalla Camera – indicare la data prevista del pagamento per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi. Osserva che dal punto di vista finanziario, la norma non presenta profili problematici dal momento che essa opera nei limiti degli spazi finanziari concessi dal decreto in esame alle amministrazioni pubbliche per il pagamento dei debiti. Segnala che il comma 9-*bis* dell'articolo 7, in materia di concessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, è stato integrato precisando che nella relazione da allegare alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza – che indica le iniziative eventualmente da assumere al fine di completare il pagamento dei debiti di cui al decreto in esame – si possa prevedere che tale completamento possa avvenire, anche mediante la concessione nel 2014 della garanzia dello Stato, al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari

finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. In merito ai profili finanziari, rileva che la norma riveste un carattere programmatico. Pertanto il possibile impatto finanziario della stessa previsione potrà essere valutato soltanto sulla base della specifica disciplina applicativa.

Sottolinea che l'articolo 10, comma 2, lettera *d*), in materia di maggiorazione TARES nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, è stato modificato nel senso di prevedere che, nelle richiamate regioni e province autonome, si applicherà la disciplina previgente al decreto-legge in esame in materia di maggiorazione TARES, assicurando quindi, per il 2013, il recupero al bilancio statale del gettito della maggiorazione TARES a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. In merito ai profili finanziari, rileva come la disposizione non comporti effetti onerosi, nel presupposto che, tenuto conto del particolare statuto di autonomia delle Regioni interessate, la copertura integrale del costo dei servizi indivisibili possa comunque essere assicurata attraverso misure adottate nell'esercizio delle predette funzioni. Fa presente che il comma 2-*ter* dell'articolo 10 è volto a consentire ai comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi, fino al 31 dicembre 2013, in luogo del 30 giugno 2013, della società Equitalia e sue partecipate, nonché della società Riscossione Sicilia Spa. Osserva che il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 10 reca una novella al testo unico sugli enti locali, al fine di prevedere, nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario, che il Consiglio dell'ente debba presentare al Ministro dell'interno, per la relativa approvazione, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro l'esercizio successivo. Quanto al successivo comma 4-*ter* dell'articolo 10, segnala come esso proroghi al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per una quota non superiore al 50 per cento delle stesse, per

il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. In merito ai profili finanziari, segnala che la proroga in esame, analogamente a quelle operate precedentemente, presenta profili di dequalificazione della spesa consentendo l'utilizzo di entrate di parte capitale per finalità di natura corrente. Con riguardo al comma 4-*quater* dell'articolo 10, rileva che esso reca novelle ai commi 380 e 381 della legge di stabilità per il 2013, rispettivamente in materia di gettito IMU e di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Fa notare che la novella al comma 380, lettera *f*), è volta a disporre che la riserva in favore dello Stato del gettito IMU sugli immobili rientranti nella categoria catastale D, non si applichi con riferimento agli immobili ad uso produttivo posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, assoggettati all'imposta municipale propria dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che la novella prevede inoltre che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D siano svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle predette attività. Sottolinea altresì che la novella al comma 381 proroga dal 30 giugno al 30 settembre, per l'anno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, precisando inoltre che, in caso di deliberazione successiva al 1° settembre, divenga facoltativa l'adozione della delibera consiliare per l'effettuazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico sugli enti locali. Avverte che il nuovo testo dell'articolo 10-*bis* reca una norma interpretativa del divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso, prevedendo che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno, tale divieto non si applichi agli acquisti di

immobili o terreni effettuati per pubblica utilità, nonché alle permutate a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali, che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni, nonché alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. Segnala che l'articolo 10-ter è volto a semplificare la procedura di esame del piano di riequilibrio pluriennale degli enti locali, sopprimendo in particolare la previsione di una sottocommissione, composta da dipendenti dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, nell'ambito della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 155 del TUEL, e disponendo che la trasmissione del medesimo piano alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avvenga direttamente da parte della Commissione e non più tramite il competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e il Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro. Si elimina inoltre il controllo successivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che l'articolo 10-*quater* attribuisce ai comuni un contributo corrispondente al gettito dell'IMU calcolato con riferimento agli immobili di loro proprietà. Infatti, per effetto dell'assoggettamento all'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, in sede di calcolo del gettito IMU relativo ad ogni singolo comune, gli uffici ministeriali avevano considerato anche la quota IMU che, teoricamente, l'ente locale avrebbe dovuto pagare a se stesso per gli immobili di sua proprietà. Osserva come, sebbene all'apparenza sembrasse trattarsi di una mera partita di giro, tali risorse andavano, in realtà, ad incrementare le entrate « teoriche » dell'ente, riflettendosi, dunque, nei tagli compensativi ai fondi di riequilibrio di spettanza dei comuni e determinando, quindi, minori entrate da trasferimenti. Evidenzia che il contributo sarà ripartito in proporzione alle stime di

gettito IMU relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che il comma 3 esclude dal computo del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014 il contributo assegnato a ciascun comune ai sensi del comma precedente. Segnala che i commi 4 e 5 provvedono alla copertura parziale degli oneri recati dal comma 1, pari a 330 milioni nel 2013 e a 270 milioni nel 2014, attraverso la riduzione delle disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta, ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012, all'articolo 243-*bis* del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Evidenzia che le ulteriori risorse necessarie alla copertura degli oneri recati dal comma 1, sono poste a carico dell'articolo 1, comma 10, del presente decreto-legge, mediante una riduzione delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di 200 milioni sia per il 2013 che per il 2014. Conseguentemente, vengono apportate le necessarie variazioni all'articolo 12, con un incremento della spesa per interessi di 7,3 milioni nel 2014 e di 15,8 nel 2015, coperti attraverso un maggiore utilizzo dei fondi speciali dei Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, nonché una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille nel 2015. Con riguardo all'articolo 10-*quinquies*, sottolinea che esso interviene sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, modificando i criteri di distribuzione tra gli enti locali della riduzione di 2.250 milioni prevista per il 2013 dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, viene corretta un'aporia tra i primi due periodi del richiamato comma 6. Infatti, l'attuale formulazione del secondo periodo reca un erroneo riferimento all'ammontare complessivo dei tagli a carico

degli enti locali per il 2013, indicando la cifra di 2.000 milioni anziché quella di 2.250, come correttamente stabilito al primo periodo. Si stabilisce, inoltre, un nuovo criterio per la ripartizione dei tagli nel 2013. Si prevede, in particolare, che le riduzioni siano determinate in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante per ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 predetti e la popolazione residente in tutti i comuni, per classe demografica. Fa presente che l'articolo 10-*sexies* reca disposizioni in tema di riparto per l'anno 2013 del Fondo di solidarietà comunale istituito a seguito della complessiva ridefinizione della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, effettuata dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità 2013. In particolare, l'articolo in esame introduce il nuovo comma 380-*bis*, volto a semplificare i criteri cui dovrà attenersi il provvedimento di riparto del Fondo per l'anno 2013. Osserva che l'articolo 11, comma 5-*bis* reca modifiche al patto di stabilità interno della regione Sardegna. In particolare, la norma prevede che – entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in esame – il Ministro dell'economia e delle finanze concordi con la regione Sardegna le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la medesima regione, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. In merito ai profili finanziari, segnala che la norma appare finalizzata a concedere alla regione Sardegna maggiori spazi finanziari in misura equivalente alle minori spese per lo Stato derivanti dal trasferimento alla stessa regione di funzioni precedentemente esercitate a livello centrale. Quanto al successivo comma 8-*bis* dell'articolo 11, relativo al patrocinio gratuito degli enti regionali, fa presente che esso autorizza gli uffici legali delle regioni – ai fini del contenimento

della spesa pubblica – ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti e delle agenzie regionali o degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative. Evidenzia che il Senato ha quindi soppresso all'articolo 12, comma 3, lettera *c-quinquies*), il riferimento alle modalità di conseguimento dei risparmi da realizzare mediante riduzione, per 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero previste dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lasciando maggiore autonomia al Ministero degli affari esteri nella individuazione delle concrete misure di risparmio. Segnala infine che, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge, è stata introdotta, all'articolo 1, comma 2, una disposizione che esclude dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, preliminarmente osserva come, nel suo complesso, il testo sia stato migliorato con le modifiche introdotte al Senato. Con specifico riferimento all'articolo 5-*bis*, inerente alla cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, fa presente che il Dipartimento del Tesoro aveva inizialmente proposto una diversa formulazione che non prevedeva l'inciso « per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché ». Successivamente, a fronte del nuovo testo proposto dai relatori, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, lo stesso Dipartimento aveva richiesto quanto meno di sostituire le parole: « consentire l'integrale » con le seguenti: « contribuire al »; ciò al fine di evitare di determinare immediate e mal fondate richieste di cessione/rilascio di garanzie per l'estinzione

dei debiti. Con riferimento alle richieste di chiarimenti in ordine ai profili di quantificazione degli oneri, rileva che la disposizione può operare solo sulla base di norme che già prevedono la garanzia dello Stato e, quindi, potrebbe avere effetto solo relativamente a crediti già assistiti dalla garanzia dello Stato. Conferma, altresì, che la cessione non opererebbe automaticamente ma sarebbe rimessa alla valutazione dell'Amministrazione sulla base di due precise condizioni: non determini un aggravio dei potenziali oneri dello Stato garante, rispetto all'ambito della garanzia già concessa; sussistano motivate e documentate esigenze economico – finanziarie, sia sotto il profilo dell'interesse erariale, che del soggetto che richiede la cessione della garanzia già concessa. Ritiene pertanto che, dovendo operare la norma sulla base delle suddette condizioni, non dovrebbe incrementare i rischi di escussione della garanzia dello Stato, nonché di riclassificazione delle garanzie stesse come debito pubblico.

Rocco PALESE (Pdl) rileva come il Patto di stabilità interno, dopo un lungo periodo di non rigorosa applicazione, è stato oggetto di rinnovato interesse, dopo il 2008, con particolare riferimento all'applicazione delle sanzioni. Osserva come vi siano ricorrenti richieste di deroga alle disposizioni del patto di stabilità interno, specialmente in materia di sanzioni, che, ove accolte, finiscono col penalizzare i comuni più virtuosi. Evidenzia come il Governo debba invertire la rotta ed assumere un più efficace ruolo di coordinamento della finanza pubblica, allo scopo di arginare i continui tentativi di debordare dal rispetto dei obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Bruno TABACCI (Misto-CD), nell'osservare come il testo in esame, per i tempi imposti dall'imminente scadenza del decreto-legge, non sia di fatto modificabile da parte della Camera, ringrazia il presidente per la relazione svolta. Rileva quindi come, con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17-*quater*, introdotto dal Senato,

si sia dato un segnale, a suo avviso, molto negativo a danno dei comuni più virtuosi. In particolare, ricorda il caso del comune di Milano che, ai sensi della normativa vigente, avrebbe potuto godere, grazie al meccanismo premiale, di 110 milioni di euro, che con l'approvazione della richiamata disposizione non saranno più confermati. Evidenzia inoltre come sia improprio intervenire su disposizioni come quella in esame in corso di esercizio, con evidenti effetti sulla certezza delle risorse disponibili per i vari enti locali. Con riferimento all'articolo 5-*bis*, osserva come le disposizioni introdotte dal Senato prevedano un eccesso di discrezionalità amministrativa che potrà tradursi in un aumento del debito pubblico. Da ultimo rileva come la proroga per il ricorso al Equitalia e Riscossione Sicilia da parte degli enti locali appaia incoerente con il lungo dibattito svoltosi sulla materia. Osserva quindi come tali decisioni rischino di dare il segnale di una grande confusione e incertezza istituzionale.

Giampaolo GALLI (PD), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, sottolinea come la norma sia volta all'integrale pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. In tal senso, osserva che la disposizione, secondo le stime disponibili, potrebbe valere fino a 50 miliardi di euro. In proposito, rileva quindi come, non essendo previste apposite coperture e non ascrivendo la relazione tecnica specifici effetti finanziari, la norma non può che avere carattere programmatico. Evidenzia comunque l'esigenza di chiarire meglio la portata applicativa della richiamata disposizione.

Maino MARCHI (PD) osserva come il provvedimento in esame rappresenta il primo decreto-legge esaminato nella presente legislatura e sottolinea come esso rechi due importanti novità. In particolare, sottolinea come esso sia stato esaminato e modificato da entrambe le Camere, interrompendo la prassi di consentire modifiche in un solo ramo del Parlamento, come frequentemente accaduto nella XVI

legislatura. Inoltre sottolinea come il provvedimento sia stato approvato sia in prima che in seconda lettura senza il ricorso alla posizione della questione di fiducia. Osserva comunque come il testo sia stato complessivamente migliorato e come le modifiche introdotte dal Senato non abbiano inciso sulla struttura del provvedimento. Osserva altresì come presentino profili di criticità gli ulteriori tagli a carico degli enti locali. Con riferimento alle novità introdotte in tema di sanzioni sugli enti locali, ricorda come, pur non condividendo l'impostazione della norma, nemmeno lo Stato abbia avuto un comportamento virtuoso nel pagamento dei propri creditori. Sottolinea quindi come occorra per il futuro ripensare le norme del patto di stabilità interno al fine di evitare che si formi nuovamente l'alto livello di debito commerciale delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento alle disposizioni in materia di utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire e dall'irrogazione di sanzioni in materia edilizia, rileva come tali proventi siano importanti per consentire ai comuni la predisposizione dei bilanci. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, concorda con l'interpretazione fornita dall'onorevole Galli sulla natura essenzialmente programmatica delle medesime, confidando comunque che il Ministero dell'economia e delle finanze vigili per evitare abusi.

Angelo RUGHETTI (PD) preliminarmente osserva come occorrerebbe riflettere sull'applicazione di criteri molto difformi nella valutazione sull'ammissibilità nei due rami del Parlamento, evidenziando come al Senato siano state ritenute ammissibili proposte emendative già dichiarate inammissibili alla Camera. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, nel concordare con l'intervento dell'onorevole Galli, evidenzia il carattere programmatico della norma. Osserva che gli interventi relativi al patto di stabilità non avranno la conseguenza di penalizzare solo gli enti locali, ma anche alcune imprese rispetto ad altre in ragione del-

l'ente debitore. Ritiene pertanto necessario avviare una profonda riflessione sul tema, anche attraverso la presentazione di una risoluzione in Commissione, al fine di individuare gli strumenti più idonei a tale scopo, sia per l'anno in corso che per il 2014.

Francesco CARIELLO (M5S) osserva come, anche alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, si sia chiarito che la disposizione di cui all'articolo 5-*bis* si riferisca alla cessione e non alla concessione di garanzie da parte dello Stato. Rileva come non sia tuttavia chiara la finalità della richiamata disposizione e il suo ambito applicativo, né in forza di quali norme le citate garanzie siano state concesse. Ritiene pertanto necessaria la soppressione dell'intero articolo anche in ragione della necessità di convertire il decreto-legge prima della sua scadenza, che impedisce una più approfondita riflessione sul testo. Chiede quindi come sia possibile che la cessione in oggetto non determini oneri a carico della finanza pubblica, potendo lo Stato essere chiamato a rispondere dei debiti garantiti da parte delle istituzioni finanziarie cessionarie. Chiede inoltre che siano chiarite le motivazioni per la sua introduzione. Stigmatizza quindi la riduzione dei fondi speciali relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.

Tommaso CURRÒ (M5S), nel richiamare l'intervento del deputato Cariello, esprime stupore per il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, si riferiscano alla cessione e non alla concessione di garanzie da parte dello Stato. Chiede quindi al rappresentante del Governo di precisare quale sia il regime giuridico applicabile alla cessione di garanzia di cui all'articolo 5-*bis* e quali siano le istituzioni finanziarie in favore delle quali la cessione dovrebbe operare.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo

5-bis, evidenzia come esse introducano un'eccessiva discrezionalità amministrativa attraverso il meccanismo della cessione della garanzia, superando, in tal modo, l'applicazione, rigidamente difesa nel corso dell'esame del provvedimento, del criterio cronologico per il pagamento dei debiti commerciali oggetto del decreto-legge. Chiede quindi al Governo di chiarire quali siano le istituzioni finanziarie cessionarie richiamate dalla norma. Esprime quindi contrarietà sulla riduzione dei fondi speciali relativi al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nonché delle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.

Fabio MELILLI (PD), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Rughetti sull'opportunità di un maggiore coordinamento tra le regole inerenti alle valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti nei due rami del Parlamento, osserva come sia singolare che oggi la Commissione sia chiamata ad esaminare temi non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge, come l'utilizzo dei proventi del rilascio dei permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia. Osserva, tuttavia, come il provvedimento in esame, al di là delle questioni particolari, affronti un tema di portata straordinaria sotto il profilo politico, cioè quella del pagamento di tutti i debiti commerciali della pubblica amministrazione. Con riferimento, quindi, alla possibilità di procedere all'integrale pagamento dei richiamati debiti di cui all'articolo 5-bis, sottolinea come, se fosse stata individuata la soluzione tecnicamente compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, non bisognerebbe attendere fino al 2014, ma agire fin dall'anno in corso.

Mauro GUERRA (PD) si associa alle considerazioni già espresse dai colleghi in merito alla necessità di una maggiore omogeneità delle regole sull'ammissibilità degli emendamenti nelle due Camere, rilevando in particolare come non sia ravvisabile alcuna attinenza alla materia oggetto del decreto-legge in esame delle

disposizioni relative al rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Rileva come, in caso contrario, sarebbe preferibile iniziare l'esame dei provvedimenti al Senato per definire compiutamente l'oggetto della discussione. Osserva come emerga con chiarezza la drammatica situazione della finanza locale, in ragione della profonda incertezza in cui versano le amministrazioni locali relativamente all'entità dei tagli cui saranno sottoposti. Ritiene quindi necessaria una revisione complessiva delle regole, superando la logica dei continui interventi assunti fino ad ora. Richiama in proposito la paradossale situazione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si vedono riconoscere spazi finanziari teoricamente superiori agli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno, introducendo una forte disparità tra i creditori in relazione alla regione in cui è ubicato l'ente debitore. Si associa quindi alla richiesta dell'onorevole Rughetti di prevedere una specifica discussione sul riordino complessivo del patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ringraziare i deputati intervenuti, osserva come il Governo, pur avendo cercato di mantenere, nel corso dell'esame del provvedimento, un atteggiamento coerente, abbia tuttavia dovuto prendere atto della presenza di sensibilità diverse della maggioranza che lo sostiene in ciascuna Camera. Osserva, inoltre, come il provvedimento in esame debba essere inquadrato in una fase straordinaria e come esso potrà essere corretto, ove necessario, con successivi interventi legislativi. Con riferimento all'articolo 1, comma 17-*quater*, rileva che la norma, di iniziativa parlamentare, di fatto ha escluso, *ex post*, dai vincoli del patto di stabilità interno del 2012 tutti i pagamenti in conto capitale, creando un discrimine con gli enti locali che, per rispettare il patto, hanno, nel 2012, contenuto i predetti pagamenti, e introdotto una ragionevole aspettativa da parte degli enti di ulteriori future sanatorie, minando in tal modo la credibilità del patto e conseguentemente la capacità dello

stesso di coinvolgere gli enti nel risanamento della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 5-*bis*, fa presente che la disposizione è volta a consentire la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie, sia nazionali, che comunitarie e internazionali, anche al fine di determinare minori oneri per l'erario. Si tratta pertanto di operazioni relative a garanzie già in essere. La cessione della garanzia statale consentirebbe al soggetto garantito di acquisire provvista finanziaria a condizioni più vantaggiose e, conseguentemente, di ottenere risparmi in termini di minori interessi sulle suddette operazioni di finanziamento. Qualora gli interessi su tali operazioni fossero a carico dello Stato, ciò avrebbe effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Rileva che per lo Stato, inoltre, la cessione della garanzia e la connessa possibilità, per il soggetto garantito, di acquisire provvista finanziaria a condizioni più vantaggiose, si potrebbe tradurre in potenziali minori oneri, in conseguenza della minore probabilità di escussione della garanzia stessa. L'eventuale cessione della garanzia è subordinata, caso per caso, all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza delle seguenti condizioni: assenza di oneri aggiuntivi a carico dell'erario e/o di condizioni che ne aggravino la sua posizione di garante; esistenza di motivate ragioni di convenienza economico-finanziaria. Fa presente che tale previsione è volta ad evitare l'incremento dei rischi di escussione e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di riclassificazione come debito pubblico delle passività garantite dallo Stato. Con riferimento all'articolo 10, comma 4-*ter*, fa presente di condividere l'analisi degli effetti di dequalificazione della spesa determinati dalla norma in parola di iniziativa parlamentare, segnalando, inoltre, che la norma è suscettibile di rendere fragili i bilanci degli enti atteso che consente di finanziare spese ricorrenti con entrate non ricorrenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel concordare con le osservazioni svolte dal deputato Marchi sotto il profilo

metodologico, osserva come occorrerà superare la prassi introdotta sul finire della scorsa legislatura di un esame, di fatto alternato, tra le due Camere. Ricorda, inoltre, come la questione delle differenze tra le regole in materia di ammissibilità delle proposte emendative nelle due Camere sia stata, anche in passato, sollevata più volte. Evidenzia in proposito, come al di là di una differente prassi applicativa, i due regolamenti non siano esattamente corrispondenti in materia, dovendosi applicare, alla Camera, la disposizione di cui all'articolo 96-*bis*, comma 7, che prescrive, ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, la stretta attinenza alla materia oggetto del decreto-legge. Ricorda inoltre come la questione dell'omogeneità dei decreti-legge sia stata oggetto di richiami anche da parte del Capo dello Stato, nonché di pronunce della Corte costituzionale. In proposito, si riserva di sottoporre la questione alla Presidenza della Camera e alla presidenza della omologa Commissione del Senato della Repubblica. Osserva inoltre come sia chiesto da più parti di assumere iniziative parlamentari efficaci sul versante della spesa pubblica. In proposito si riserva di sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previa intesa anche con la presidenza della omologa Commissione del Senato della Repubblica, la proposta di avviare iniziative, in sede parlamentare, per contribuire al processo di revisione della spesa pubblica. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta per la valutazione delle proposte emendative presentate.

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 12.30.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati 6 emendamenti, che la presidenza ritiene ammissibili (*vedi allegato*). In qualità di relatore, attesa l'imminente scadenza del decreto-legge, formula un invito al relatore su tutti gli emendamenti presentati, rappresentando che, ove non accolto l'invito, il parere sarà contrario. Chiede al rappre-

sentante del Governo di esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI formula invito al ritiro su tutti gli emendamenti presentati, esprimendo in mancanza parere contrario.

Tommaso CURRÒ (M5S), non accogliendo l'invito al ritiro del suo emendamento 5-*bis*.1, ribadisce come non appaia chiaro il regime giuridico applicabile alla cessione di garanzia da parte dello Stato e rileva come vi sarebbe un rischio di incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Chiede inoltre al Governo di chiarire quali siano le istituzioni finanziarie che potranno essere cessionarie della garanzia e quindi eventualmente rivalersi nei confronti dello Stato, in caso di mancato pagamento dei debiti garantiti.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ribadisce la contrarietà alla norma di cui all'articolo 5-*bis*, evidenziando come essa, superando il criterio cronologico per il pagamento dei debiti, introduca eccessivi elementi di discrezionalità. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in esame.

Francesco CARIELLO (M5S) evidenzia come molti colleghi abbiano dichiarato di condividere le perplessità espresse in proposito all'articolo 5-*bis*. Invita pertanto tutti a votare a favore della soppressione della richiamata disposizione.

Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva come il provvedimento lasci aperti diversi problemi, che potranno essere risolti attraverso successivi interventi legislativi. Sottolinea, tuttavia, come il Parlamento non possa assumersi la responsabilità della mancata conversione del decreto-legge in esame. Ritene quindi che sarebbe più opportuna, da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, la presentazione di

un ordine del giorno sull'argomento, che potrebbe, a suo avviso, trovare l'accoglimento da parte del Governo.

Rocco PALESE (PdL) rileva come manchino i tempi tecnici per modificare ulteriormente il decreto-legge in esame e ricorda come lo stesso Governo abbia manifestato perplessità su alcune disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Sottolinea come il provvedimento in esame sia stato lungamente atteso dal mondo delle imprese.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concordando con le valutazioni del deputato Tabacci, invita i deputati del MoVimento 5 Stelle a presentare sull'argomento un ordine del giorno, che vedrebbe, a suo avviso il parere favorevole del Governo.

Laura CASTELLI (M5S) osserva come sia assurdo che il Governo non fornisca risposte chiare ai quesiti posti dai deputati del suo gruppo. Fa presente che il suo gruppo insisterà nelle richieste di chiarimento formulate al Governo, pur non intendendo ritardare la conversione del decreto-legge.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente alla deputata Castelli che il rappresentante del Governo ha fornito chiarimenti, a suo avviso, sufficienti in merito alle questioni poste.

Tommaso CURRÒ (M5S) ribadisce le richieste di chiarimento già precedentemente formulate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce le precisazioni già rese, suffragate, per altro, dalla documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Currò 5-*bis*.1.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), non accogliendo l'invito al ritiro dell'emendamento Currò 5-*bis*.2, ribadisce la necessità di chiarire la portata applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, con particolare riferimento alle istituzioni finanziarie cessionarie interessate.

Maino MARCHI (PD) osserva come sia urgente procedere all'approvazione del provvedimento e come non sussistano le condizioni per apportare ulteriori modifiche, malgrado le criticità rilevate. Ricorda come al Senato il decreto-legge sia stato approvato con il voto favorevole di tutti i gruppi.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente che i senatori del MoVimento 5 Stelle si sono astenuti sull'emendamento dei relatori, mentre hanno votato a favore del provvedimento nel suo complesso. Ricorda che, anche presso quel ramo del Parlamento, i senatori del MoVimento 5 Stelle abbiano presentato proposte emendative sulle disposizioni in discussione.

Lello DI GIOIA (Misto) rileva come sia legittima la richiesta di un gruppo di opposizione di discutere i propri emendamenti, ma osserva che la maggioranza ha il dovere di procedere rapidamente alla conversione del decreto-legge in esame.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, fa presente che al Senato vi era il tempo e l'opportunità di modificare e migliorare il provvedimento, mentre l'imminente scadenza del medesimo non consente ulteriori modifiche in questa fase dell'esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Currò 5-*bis*.2, Castelli 5-*bis*.3 e Castelli 10.1.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), non accogliendo l'invito al ritiro dell'emendamento 10-*quater*.1, osserva come si intervenga in maniera disorganica su questioni fondamentali, sottolineando come, malgrado le modifiche, rimangano retaggi del-

l'impostazione seguita dal precedente Governo, da cui quasi tutti i gruppi avevano dichiarato di prendere le distanze.

La Commissione respinge l'emendamento Castelli 10-*quater*.1.

Stefano BORGHESI (LNA) non accogliendo l'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 10-*quater*.2, sottolinea come la proposta emendativa sia volta a dare un riconoscimento agli enti locali virtuosi, che dovrebbero beneficiare di un trattamento di favore in ragione della buona amministrazione da essi condotta.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 10-*quater*.2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle commissioni competenti e del comitato per la legislazione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL, indi del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

C. 875 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2013

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 28 maggio 2013, fa presente che la misura percentuale indicata all'articolo 7 della Convenzione, che definisce gli utili delle imprese assoggettati alla nuova disciplina, nella sua esiguità, appare confacente alla fattispecie e all'esigenza di preservare un criterio di stima di eventuali effetti improntato alla prudenza. Rileva quindi che la misura del 25 per cento di cui all'articolo 13 della Convenzione, come incidenza delle plusvalenze sull'ammontare complessivo degli utili di capitale, appare ampiamente prudentiale alla luce dei rendimenti medi osservati per analoghe fattispecie di investimento. Precisa che le disposizioni in materia di compensi e gettoni di presenza dei membri di consigli di amministrazione e quelle relative ai compensi degli artisti e degli sportivi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 della Convenzione non determinano effetti fiscali negativi a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento all'articolo 16, concernente compensi e gettoni di presenza, fa presente che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in

qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Inoltre, in merito all'articolo 17, concernente artisti e sportivi, chiarisce che, nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Evidenza altresì che i dati utilizzati per produrre la stima delle minori entrate derivanti dall'articolo 22 della Convenzione in materia di altri redditi sono stati rilevati dai dati delle dichiarazioni dei soggetti tenuti alla presentazione del modello 770. In relazione alle osservazioni formulate dall'onorevole Tabacci, rileva che le previsioni di cui all'articolo 26 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni fiscali, sono state adeguate al più recente standard internazionale richiesto dall'OCSE, comprendendo anche il superamento del segreto bancario, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali dei due paesi di intensificare la cooperazione in tale ambito e di accrescere il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Antonio LEONE (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C.875 e abb., recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la misura percentuale indicata all'articolo 7 della Convenzione, che definisce gli utili delle imprese assoggettati alla nuova disciplina, nella sua esiguità, appare confacente alla fattispecie e all'esigenza di preservare un criterio di stima di eventuali effetti improntato alla prudenza;

la misura del 25 per cento di cui all'articolo 13 della Convenzione, come incidenza delle plusvalenze sull'ammontare complessivo degli utili di capitale, appare ampiamente prudenziale alla luce dei rendimenti medi osservati per analoghe fattispecie di investimento;

le disposizioni in materia di compensi e gettoni di presenza dei membri di consigli di amministrazione e quelle relative ai compensi degli artisti e degli sportivi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 della Convenzione non determinano effetti fiscali negativi a carico della finanza pubblica;

i dati utilizzati per produrre la stima delle minori entrate derivanti dall'articolo 22 della Convenzione in materia di altri redditi sono stati rilevati dai dati delle dichiarazioni dei soggetti tenuti alla presentazione del modello 770;

le previsioni di cui all'articolo 26 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni fiscali, sono state adeguate al più recente standard internazionale richiesto dall'OCSE, comprendendo anche il superamento del segreto bancario, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali dei due paesi di intensificare la cooperazione in tale ambito e di accrescere il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

appare opportuno aggiornare, alle proiezioni relative agli anni 2014 e 2015, il riferimento previsto all'articolo 3, comma 1;

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: della proiezione, per il medesimo anno, con le seguenti: delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta che riprenderà al termine della sede referente.

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 13.10.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione agli articoli 1 e 2, segnala che la stima di 18,2 milioni di euro degli oneri per interessi da parte dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni, rimborsati dallo Stato, è da ritenersi superiore alle effettive necessità in quanto,

in base a criteri prudenziali, si è ipotizzato che l'intera platea dei comuni ricorra al limite massimo di anticipazione, mentre è verosimile ritenere che ciò avvenga solo per un numero inferiore di enti che richiedano un'anticipazione inferiore al massimo consentito. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 1, comma 4, conferma l'effettiva disponibilità delle risorse per un importo pari a 12,5 milioni di euro nell'anno 2013 relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) e delle risorse relative al fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 5,1 milioni di euro nell'anno 2013. Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa i criteri di determinazione dei risparmi correlati al divieto di cumulo, per i membri del Parlamento nominati componenti del Governo, del trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge n. 212 del 1952 con l'indennità parlamentare, precisa che, in via generale, gli stanziamenti di bilancio relativi al predetto trattamento stipendiale vengono determinati a legislazione vigente e in base alla composizione della compagine governativa in carica al momento in cui viene presentato il disegno di legge di bilancio triennale ovvero entro il 15 ottobre di ogni anno. Rileva che le predette previsioni vengono aggiornate, qualora necessario, con il provvedimento di assestamento del bilancio, tenendo conto delle eventuali variazioni nella composizione del Governo. Precisa che i risparmi conseguenti alla misura in esame sono stati determinati, come correttamente avvenuto nella relazione tecnica, sulla base della compagine governativa attualmente in carica e del trattamento economico previsto dalla legislazione vigente, fermo restando che gli stanziamenti di bilancio eccedenti rispetto ai risparmi quantificati sarebbero, comunque, acquisiti all'Erario come economia di spesa al termine dell'esercizio finanziario. In relazione alle osservazioni, nonché alla

richiesta di chiarimenti formulata in ordine alle modalità di copertura degli oneri recati dal provvedimento di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga fa presente che, in merito alla copertura del rifinanziamento per ammortizzatori in deroga per 250 milioni di euro per l'anno 2013, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la stessa è pienamente assicurata mediante corrispondente riduzione per lo stesso anno del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007 destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello. Rileva pertanto che l'attuazione mediante relativo decreto ministeriale delle misure relative ai predetti sgravi contributivi non potrà che avvenire, a normativa vigente, nei limiti delle somme residue del predetto Fondo. Con riferimento alle somme iscritte nel Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 1650 – Ministero dello sviluppo economico), fa presente che la riduzione del Fondo non pregiudica gli interventi già previsti. Ricorda in proposito che l'atto del Governo n. 548 del corrente anno, in cui veniva proposta la ripartizione delle somme previste nel predetto capitolo non ha ricevuto il previsto parere delle Commissioni parlamentari. In merito, poi, all'opportunità di integrare il testo normativo con l'indicazione dell'ammontare delle entrate non riassegnate, ritiene tale indicazione superflua, in quanto già espressamente risultante nella relazione tecnica. Precisa, inoltre, che la medesima formulazione, come riportato dalla stessa Commissione, è stata adottata per l'articolo 34, comma 36, del decreto-legge n. 179 del 2012. In merito all'osservazione del relatore sull'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione dell'Accordo internazionale con la Libia, ricorda che l'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, ha previsto, tra l'altro, le modalità per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato, firmato a Ben-

gasi, valutati in 180 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028 per un importo complessivo di 3.600 milioni. Rileva che, con l'articolo 8 del suddetto Trattato, l'Italia infatti si è impegnata a finanziare la realizzazione di progetti infrastrutturali concordati nel limite di 5 miliardi di dollari americani per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni. Fa presente che, nel corso del 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha impegnato le predette risorse dal 2009 al 2028 per la realizzazione di progetti infrastrutturali, tra i quali, in particolare, la superstrada Rass-Ajdir-Imsaad. A seguito degli eventi verificatisi in Libia nel 2011 e, in particolare, alla risoluzione 1973/2011 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, fa presente che il Ministero aveva convenuto sull'opportunità di non dare luogo ad alcun pagamento connesso all'esecuzione del citato Trattato, anche in relazione al mancato avvio della fase esecutiva dei lavori. Di conseguenza, rileva che le somme impegnate non sono state erogate e sono utilizzate in quota parte per la copertura del presente provvedimento. Con riferimento all'utilizzo delle risorse relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel ribadire quanto già espresso nella relazione tecnica; fa presente che il CIPE dovrà provvedere alla riprogrammazione degli interventi già deliberati, relativamente alla quota nazionale, tenendo conto degli impegni già assunti. In merito alle osservazioni relative alla dequalificazione della spesa, ricorda, come segnalato dal relatore, che quote significative del Fondo sono assegnate ad interventi di parte corrente per delibere del CIPE e con provvedimenti legislativi precedenti. In relazione alla verifica degli andamenti di spesa relativi agli ammortizzatori in deroga, di cui all'articolo 4, comma 2, conferma, come peraltro indicato nel testo normativo e nella relazione tecnica, che l'INPS effettuerà i compiti di monitoraggio previsti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare

circa l'opportunità, come richiesto dal relatore, di integrare la clausola di neutralità finanziaria. Con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore in merito ai profili di copertura finanziaria relativi all'articolo 4, comma 3, fa presente che le risorse iscritte nel conto residui e destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà per un importo di euro 57.635.541 sono presenti sul piano gestionale 6 del capitolo n. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerente il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Per quanto attiene alle ragioni per le quali è stata disposta la riassegnazione all'entrata delle suddette somme, rappresenta che si tratta di importi impegnati negli anni dal 2008 al 2012 in corrispondenza dei quali non è intervenuta l'emanazione, nel medesimo anno dell'impegno, del relativo decreto di ammissione al contributo di solidarietà sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate, con la conseguenza che sul predetto impegno sono rimaste delle somme non utilizzate. L'erogazione del contributo di solidarietà è infatti frutto di una procedura a formazione progressiva, che risulta particolarmente articolata, riconducibile a diverse fasi che si succedono in un lasso di tempo piuttosto lungo, con conseguente disallineamento temporale tra l'assunzione dell'impegno e il momento dell'individuazione certa del creditore. Per effetto di quanto sopra esposto, rileva che la norma prevede il versamento all'entrata delle somme in parola per la successiva riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa per essere destinate alle medesime finalità. Con riferimento alla formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare circa l'opportunità segnalata dal relatore, al fine di garantire l'allineamento tra la formulazione del testo e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, di integrare la norma, come previsto in casi analoghi, prevedendo esplicitamente che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle mi-

noris spese e delle maggiori entrate recate dal provvedimento.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 4, in materia di personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni, fa presente che la disposizione in esame stabilisce il differimento « *ex lege* » al 31 dicembre 2013 del termine del 31 luglio 2013, previsto all'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, riguardante la proroga dei contratti a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012, che avevano già superato il limite dei 36 mesi previsti dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Fa presente pertanto che tale provvedimento non comporta la necessità di procedere alla stipula di nuovi accordi decentrati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mediante le procedure previste dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Rileva inoltre che la trasformazione dei contratti in esame in contratti a tempo indeterminato risulta essere esclusa dalla previsione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che l'eventuale violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ciò posto, precisa che le procedure di reclutamento nella pubblica amministrazione dei titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono dettagliatamente descritte al comma 1 dell'articolo 401 della legge n. 228 del 2012, che condiziona tale reclutamento al rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni. Con riferimento all'articolo 4, comma 5, recante sportelli unici per l'immigrazione, ricorda che il relatore ha osservato che la proroga dell'utilizzo del personale impiegato presso gli sportelli unici per l'immigrazione e presso gli uffici immigrazione delle Questure potrebbe de-

terminare, in base alla normativa vigente in materia, il presupposto per la stabilizzazione del personale stesso, con conseguenti oneri di carattere permanente. Nel merito, fa presente che la disposizione in esame prevede la proroga del termine contenuto nell'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, in cui viene fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2012, n. 225, che ha espressamente escluso l'applicazione della normativa vigente in materia di stabilizzazione di tali rapporti a tempo determinato. In particolar modo viene esclusa l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre del 2001, n. 368, dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Anche in relazione a tale personale, richiama il disposto dell'articolo 1, comma 401, della legge n. 228 del 2012, analogamente a quanto rappresentato sul comma 4. Riguardo ai motivi per cui nel prospetto riepilogativo non sono stati scontati gli effetti finanziari, evidenzia che, trattandosi di riassegnazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, accertate secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, gli effetti finanziari si sconteranno al momento del versamento all'entrata delle risorse del citato Fondo. Relativamente alle richieste di chiarimenti formulate dal deputato Rughetti – circa l'assenza di oneri per interessi a carico dei comuni per le anticipazioni di tesoreria ivi previste, nonché sull'inclusione o meno degli immobili di categoria A7 tra quelli oggetto di sospensione dal pagamento dell'IMU – fa presente che la stima di 18,2 milioni di euro degli oneri per interessi da parte dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni, rimborsati dallo Stato, è da ritenersi superiore all'effettiva necessità in quanto, in base a criteri prudenziali, si è ipotizzato che l'intera platea dei comuni ricorra al limite massimo di anticipazione, mentre è verosimile ritenere che ciò avvenga solo

per un numero inferiore di enti che richiedano un'anticipazione inferiore al massimo consentito. Conseguentemente, allo stato, non sussistono rischi di oneri per interessi non coperti a carico dei comuni interessati. Circa l'inclusione o meno degli immobili di categoria A7 tra quelli per i quali è stata prevista la sospensione dell'IMU, rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze e agli approfondimenti che potranno essere svolti al riguardo presso le Commissioni di merito durante l'esame in sede referente.

Generoso MELILLA (SEL) osserva che i dipendenti pubblici o di aziende private sono obbligatoriamente collocati in aspettativa durante il mandato parlamentare, mentre gli esercenti libere professioni possono continuare a svolgere le relative attività. Chiede quindi al ripresentante del Governo se tale circostanza sia stata tenuta in considerazione nella formulazione della norma sul divieto di cumulo tra indennità parlamentare e trattamento stipendiale dei membri del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva un approfondimento in merito.

Rocco PALESE (Pdl), nel richiamare il proprio intervento svolto nella seduta del 29 maggio 2013, ricorda come il Governo dovrebbe chiarire il numero dei soggetti interessati alla proroga del contratto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 4, nonché i relativi oneri. Ritiene quindi non corretto quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva come lo sfioramento del termine di 36 mesi per tali rapporti di lavoro potrebbe comportare ulteriori criticità e richieste di stabilizzazione.

Giulio MARCON (SEL), nel richiamare le considerazioni svolte dal deputato Palese, sottolinea come il suo gruppo sarebbe favorevole alla stabilizzazione dei titolari

di contratti a tempo determinato con le pubbliche amministrazioni. Evidenzia inoltre come in merito alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, vi sia una carenza informativa che il Governo dovrebbe colmare.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce come la proroga avverrà nell'ambito delle risorse già stanziare per l'anno 2013 e deposita agli atti della Commissione una tabella riepilogativa dei soggetti interessati alla proroga di cui all'articolo 4, comma 4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimersi nuovamente sul testo con riferimento alle modifiche che le Commissioni di merito riterranno di apportare.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere.

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la stima di 18,2 milioni di euro relativa agli oneri per interessi di cui all'articolo 1, comma 3, risulta prudente, in quanto ipotizza che l'intera platea dei comuni ricorra al limite massimo di anticipazione, ed è pertanto da ritenersi superiore alle effettive necessità di spesa;

il fondo per interventi strutturali di politica economica e l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente, dei quali si

prevede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, recano le necessarie disponibilità;

i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni relative al trattamento stipendiale dei membri del Governo sono stati determinati sulla base della compagine governativa attualmente in carica e del trattamento economico come disciplinato dal presente provvedimento, nonché dell'ammontare degli stanziamenti destinati ai suddetti trattamenti risultanti dalla legge di bilancio relativa al triennio 2013-2015;

l'utilizzo del fondo destinato al finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), non pregiudica l'attuazione dei predetti sgravi contributivi dal momento che tale attuazione potrà avvenire solo nei limiti delle somme che residuano nel fondo;

la formulazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 1, risulta esaustiva, anche alla luce del contenuto della relazione tecnica, in quanto indica la quota delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non riassegnate che devono restare acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

l'utilizzo del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 1, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 2, risulta coerente con quanto convenuto dal Governo in merito all'opportunità di non dar luogo ad alcun pagamento connesso all'esecuzione del trattato ratificato con la suddetta legge n. 7

del 2009, a seguito degli eventi verificatisi in Libia nel corso del 2011 e della risoluzione 1973/2011 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

l'utilizzo del fondo per lo sviluppo e la coesione del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 3, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto, come indicato nella relazione tecnica, il CIPE dovrà provvedere alla riprogrammazione degli interventi, e non comporta una dequalificazione della spesa, posto che quote significative del medesimo fondo già possono essere assegnate ad interventi di parte corrente;

l'INPS provvederà ai compiti di monitoraggio, anche preventivo, della spesa relativa alla concessione degli ammortizzatori in deroga di cui all'articolo 4, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, tuttavia, appare, comunque, opportuno integrare la relativa clausola di neutralità finanziaria, conformemente alla prassi contabile vigente;

le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, in materia di contratti di solidarietà, sono iscritte nel capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al fondo sociale per l'occupazione e la formazione, e sono state riassegnate all'entrata in considerazione del fatto che si tratta di somme per le quali, negli anni dal 2008 al 2012, non è intervenuta l'emanazione del decreto di ammissione al contributo di solidarietà sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate;

la proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti per il personale a tempo determinato in servizio nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, nonché di quelli relativi al personale impiegato presso gli sportelli unici per l'immigrazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 4, non può dare adito alla richiesta di trasformazione dei relativi

rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, potendo tale trasformazione avvenire soltanto nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attraverso le modalità puntualmente disciplinate dall'articolo 401, comma 1, della legge n. 228 del 2012;

gli effetti finanziari derivanti dalla riassegnazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, accertate secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, come previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, saranno computati in bilancio solo al momento del versamento all'entrata delle citate risorse e, pertanto, non possono essere evidenziati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari;

il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tiene conto esclusivamente delle innovazioni normative apportate dal provvedimento legislativo al quale è allegato;

rilevata, comunque, l'opportunità per il futuro, al fine di garantire una maggiore trasparenza, di evidenziare dettagliatamente, nella relazione tecnica, non solo gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento legislativo a cui essa si riferisce, ma anche quelli concernenti norme vigenti strettamente connesse al primo, anche in virtù di procedure amministrative;

rilevata altresì l'opportunità di introdurre all'articolo 4, comma 3, una espressa clausola di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'uti-

lizzo delle somme iscritte in conto residui e destinate al finanziamento dei contratti di solidarietà,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento derivanti dal presente comma, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto ».

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Giulio MARCON (SEL) annunciano l'astensione dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Currò, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché per motivate esigenze economico-finanziarie.

Conseguentemente: al medesimo comma 1, sopprimere le parole: , dell'Unione europea e internazionali.

5-bis. 2. Currò, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

Al comma 1 sopprimere le parole: nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, .

5-bis. 3. Castelli, Sorial.

ART. 10.

Sopprimere il comma 2-ter.

10. 1. Castelli, Sorial.

ART. 10-quater.

Sopprimerlo.

10-quater. 1. Castelli, Sorial.

Al comma 1, sostituire le parole: 270 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Agli enti appartenenti alla classe virtuosa di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è assegnato, nell'anno 2014, un contributo pari a 200 milioni di euro da destinare al pagamento dei debiti degli enti stessi. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

10-quater. 2. Borghesi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00237 Paglia: Dati relativi ai pignoramenti immobiliari nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva dei tributi	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-00238 Zanetti: Ammontare delle somme versate dai contribuenti in pendenza di contenzioso tributario per le quali sia stata successivamente acclarata la non debenza	106
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-00239 Causi: Problematiche relative alla gestione della Banca del Mezzogiorno	107
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-00240 Barbanti e Pesco: Modalità di finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico .	108
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-00241 Maietta: Verifiche circa i tassi di interesse applicati da Equitalia in sede di riscossione coattiva dei tributi	109
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento avrà luogo nel pomeriggio di oggi e come la Commissione Bilancio terminerà l'esame in sede referente su di esso entro le ore 13: in tale contesto la Commissione Finanze è chiamata a concludere l'esame in sede consultiva nella mattinata odierna.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 676-B, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda che il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 15 maggio 2013, è stato approvato con modificazioni dal Senato il 4 giugno scorso.

Rammenta altresì che la VI Commissione ha già espresso, nella seduta dell'8 maggio 2013, parere favorevole con condizioni e osservazioni sul testo originario del provvedimento in esame.

In linea generale rileva come le modifiche approvate nell'altro ramo del Parlamento di interesse della Commissione Finanze riguardino, in primo luogo, l'articolo 5-*bis*, in materia di cessione della garanzia dello Stato a favore delle istituzioni finanziarie, alcune modifiche all'articolo 10 concernenti la TARES, la proroga dell'attività di Equitalia nella riscossione delle entrate degli enti locali, l'introduzione di una norma di interpretazione autentica sul divieto di acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni per il 2013. Evidenzia, inoltre, come, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge, sia stata introdotta una norma che incide sul rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Passando ad illustrare le singole modifiche, il nuovo articolo 5-*bis* dispone che, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. Viene inoltre espressamente disposto che la norma debba operare senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario.

Con riguardo alla formulazione del testo, segnala come la cessione di garanzia in esame, avendo carattere eventuale – in quanto rimessa ad una valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze – potrebbe incidere, secondo modalità per altro non definite, sull'elenco delle garanzie (principali e sussidiarie) prestate dallo Stato a favore di enti od altri soggetti pubblici, predisposto ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009 e allegato allo stato di previsione del MEF, cap. 7407, rubricato come « Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative », la cui dotazione per l'anno 2013 reca uno stanziamento di bilancio pari a circa 79 milioni di euro.

Quanto alle modifiche introdotte all'articolo 10, ricorda preliminarmente che i commi 2 e 3 dell'articolo 10 dettano una disciplina transitoria per il pagamento della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013, di: modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU, la Tia 1 o la Tia 2; avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Inoltre si prevede che la maggiorazione *standard* pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato.

Ai sensi della lettera d) del comma 2, per l'anno 2013 non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo del tributo) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono per il medesimo anno riservate Stato.

La modifica introdotta al Senato esclude dall'applicazione di tale norma le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono con risorse del proprio bilancio al finanziamento dei comuni del loro territorio. Per le predette regioni e province autonome non si applica, inoltre, la lettera c) del comma 2, la quale prevede la riserva allo Stato della maggiorazione *standard* pari a 0,30 euro per metro quadrato.

Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata inoltre novellata la lettera b) del comma 4 dell'articolo 10, riguardante l'invio e la pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU, previste dal comma 13-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Al riguardo, fermo restando che il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, le modifiche apportate dal Senato differiscono di 12 giorni, rispetto a quelli già novellati dalla Camera, i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU.

In particolare, il versamento della seconda rata dell'IMU dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico (già previsto per la pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale IRPEF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998) alla data del 28 ottobre (anziché del 16 ottobre) di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre (anziché entro il 9 ottobre) dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine

del 28 ottobre (anziché del 16 ottobre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 10, introdotto al Senato, consente ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare – secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Ricorda che tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

Il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 10, alla lettera *a*), novella il comma 380, lettera *f*), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), concernente gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, disponendo che la riserva allo Stato non si applica agli immobili del gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sui rispettivi territori.

La norma richiamata aveva riservato allo Stato, quale compensazione della attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento.

Dalla formulazione della norma modificata sembrerebbe dedursi che il comune è tenuto in ogni caso al versamento dell'IMU per i propri immobili di categoria catastale D, ma tali somme, per le quali è esclusa la riserva allo Stato, vengono riversate al comune stesso. Tale disposizione sembrerebbe collegarsi a quanto previsto

dal successivo articolo 10-*quater*, che provvede ad attribuire ai comuni un corrispettivo del gettito IMU da essi pagato per gli immobili di proprietà comunale (contributo complessivo di 330 milioni nel 2013 e di 270 milioni nel 2014). In sostanza, dopo una serie di giri contabili, il comune si troverebbe a risultare esente dal pagamento dell'IMU per i propri immobili.

La disposizione introdotta al Senato reca inoltre norme di carattere generale concernenti gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. In particolare, poiché il gettito proveniente da tali immobili è dal 2013 riservato allo Stato, al fine di evitare eventuali contenziosi, si stabilisce che per essi si applicano ugualmente le disposizioni vigenti relative all'IMU per le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Le attività di accertamento e riscossione ad essi relativi sono comunque svolte dai comuni (anche se non destinatari del gettito), ai quali tuttavia spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, come peraltro già previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011).

La nuova disposizione estende inoltre ulteriormente la non applicazione della riserva allo Stato dell'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, ai sensi della nuova norma, la quota IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale dei comuni montani o parzialmente montani delle province autonome di Trento e di Bolzano – che sono assoggettati ad IMU – continua a confluire nelle contabilità degli stessi enti locali, senza essere destinata allo Stato.

L'articolo 10-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, fornisce un'interpretazione autentica della norma che vieta alle pubbliche amministrazioni per il 2013 di acquistare immobili (recata

dall'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 98 del 2011). In particolare si prevede l'esclusione dal suddetto divieto delle procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità.

In tale ambito nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto che, nel rispetto del patto di stabilità interno, sono inoltre escluse dal divieto di acquisto di immobili per il 2013 da parte delle pubbliche amministrazioni:

le permutate a parità di prezzo;

le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni;

le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

Il Senato ha inoltre introdotto l'articolo 10-*quater*, con cui si attribuisce ai comuni un contributo corrispondente al gettito dell'IMU calcolato con riferimento agli immobili di loro proprietà.

Più precisamente, per effetto dell'assoggettamento all'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, in sede di calcolo del gettito IMU relativo ad ogni singolo comune, gli uffici ministeriali hanno considerato anche la quota IMU che, teoricamente, l'ente locale avrebbe dovuto pagare a se stesso per gli immobili di sua proprietà. Sebbene all'apparenza sembrava trattarsi di una mera partita di giro, tali risorse andavano, in realtà, ad incrementare le entrate « teoriche » dell'ente, riflettendosi, dunque, nei tagli compensativi ai fondi di riequilibrio di spettanza dei comuni, determinando, quindi, minori entrate da trasferimenti.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha anticipato al 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU), ha disposto la contestuale

riduzione delle risorse dei comuni derivanti da trasferimenti statali di cui al Fondo sperimentale di riequilibrio – ovvero del Fondo perequativo, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011 – nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai commi da 1 a 14 dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge.

La disposizione, infatti, fa riferimento ai comuni «che hanno registrato il maggior taglio di risorse nel 2012 e nel 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili da essi posseduti nel proprio territorio all'IMU»: a tali enti viene attribuito, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 10-*quater*, un contributo pari a 330 milioni nel 2013 e a 270 milioni nel 2014, che sarà ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il contributo sarà ripartito in proporzione alle stime di gettito IMU relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del MEF.

Il comma 3 del nuovo articolo 10-*quater* esclude dal computo del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014 il contributo assegnato a ciascun comune ai sensi del comma precedente.

I commi 4 e 5 provvedono alla copertura parziale degli oneri recati dal comma 1 (pari a 330 milioni nel 2013 e a 270 milioni nel 2014), attraverso la riduzione delle disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta, ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012, all'articolo 243-*bis* del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Le ulteriori risorse necessarie alla copertura degli oneri recati dal comma 1,

sono poste a carico dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge, mediante una riduzione delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti delle P.A., di 200 milioni sia per il 2013 che per il 2014.

Passando alla modifica relativa al disegno di legge di conversione, mediante l'introduzione di un nuovo comma 2 all'articolo 1 è stata inoltre inserita una norma in materia di rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che, peraltro, non appare del tutto attinente al contenuto proprio del decreto-legge.

In particolare, la norma esclude dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria:

i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali;

i componenti della Commissione tributaria centrale.

Al riguardo rammenta che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, istituito dal decreto legislativo n. 545 del 1992, costituisce l'organo di autogoverno della magistratura tributaria ed è competente ad adottare tutti i provvedimenti relativi ai componenti delle commissioni tributarie. In analogia al Consiglio Superiore della Magistratura, la sua composizione è stata modificata dalla legge n. 342 del 2000: in tale contesto l'articolo 17, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992 stabilisce che i componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili. In tema di ineleggibilità l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 545 stabilisce che non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonizione. Il componente di commissione tributaria sottoposto

alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Con riferimento ai componenti soprannumerari, ricorda che i commi 39 e 40 dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011 hanno introdotto norme di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, in primo luogo, la nomina e l'immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre previste procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Al riguardo fa presente che il comma 39-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

In tale contesto rammenta altresì che la legge n. 228 del 2012 ha modificato le procedure di trasferimento dei componenti delle Commissioni tributarie nominati a seguito del concorso bandito il 3 agosto 2011 ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. In particolare si prevede il loro inserimento in organico previo espletamento della procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Le domande dei componenti in sovrannumero sono proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi.

Con riferimento alla Commissione tributaria centrale, i cui componenti sono esclusi da parte della norma in esame dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza, segnala come tale organo, con sede in Roma, previsto dal previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1972 come terzo grado di giudizio, sia stato soppresso dal decreto legislativo n. 545 del 1992, che l'ha mantenuta in funzione per i giudizi pendenti.

Formula quindi, d'intesa con l'altro relatore, Pagano, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come l'introduzione, durante l'esame al Senato, delle previsioni in materia di cessioni della garanzia dello Stato sui debiti dell'Amministrazione rappresenti il completamento di un percorso avviato già durante l'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, volto a superare il nodo costituito dal coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nel pagamento dei debiti della PA: a questo riguardo occorre infatti risolvere la delicata questione di mantenere la Cassa al di fuori del perimetro delle Pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo del debito complessivo rilevante ai fini EUROSTAT.

Le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento concernenti l'IMU e la TARES vengono invece incontro ad alcune richieste avanzate dai comuni, in particolare per quanto riguarda il differimento di alcuni termini in materia, nonché per quanto riguarda l'erogazione di un contributo corrispondente al gettito dell'IMU relativo agli immobili di proprietà dei comuni stessi.

Rileva inoltre come la riduzione di 400 milioni, nel biennio 2013-2014, del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, conseguente alle modificazioni apportate dal Senato all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge, sia in qualche modo giustificata dal fatto che le domande di rimborso dei debiti non

esauriscono la complessiva disponibilità del Fondo stesso, fermo restando, comunque, l'impegno del Governo a ripristinare la dotazione del Fondo medesimo qualora le richieste di rimborso dovessero superare le risorse disponibili.

Con riferimento, quindi, alle norme relative al divieto di acquisto di immobili da parte delle Pubbliche amministrazioni e di rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, evidenzia come l'ammissibilità di tali previsioni nel contesto del decreto-legge sia stata valutata dalla Presidenza del Senato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, desidera sottolineare come, soprattutto grazie al lavoro parlamentare, il testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate prima dalla Camera e, quindi, dal Senato, risulti notevolmente migliorato.

Marco CAUSI (PD) esprime la valutazione positiva del Gruppo del Partito Democratico sul provvedimento, dichiarando pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori.

In particolare sottolinea come le modifiche apportate dal Senato rafforzino l'impatto positivo del provvedimento sull'economia. Rileva, a tale riguardo, come le integrazioni apportate nel corso dell'esame parlamentare consentano di individuare le modalità per il finanziamento della seconda fase dei pagamenti dei debiti della PA, che mobiliterà risorse finanziarie ulteriori rispetto ai 40 miliardi inizialmente previsti dal decreto-legge, senza tuttavia peggiorare il livello di indebitamento, avvalendosi della liquidità interbancaria e del ruolo che la Cassa depositi e prestiti potrà svolgere su base volontaria, a tali fini, rivestendo la funzione di prestatore di ultima istanza.

In tale contesto evidenzia come l'ulteriore fase dei pagamenti dei debiti della PA consentirà di mobilitare una quantità di risorse tale da determinare impatti moltiplicativi sull'incremento del PIL molto ampi, in grado di superare ampiamente gli effetti della riduzione di 400 milioni del Fondo per assicurare la liqui-

dità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, disposta dalla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 10, la quale, peraltro, si è resa necessaria per consentire l'erogazione di risorse aggiuntive richieste dai comuni per risolvere taluni problemi nelle regolazioni finanziarie conseguenti all'applicazione dell'IMU.

Con riferimento all'ultima questione affrontata dal Sottosegretario, relativa all'introduzione, nel corpo del decreto-legge, di previsioni la cui attinenza alla materia del provvedimento appare dubbia, invita il Presidente a farsi interprete, presso la Presidenza della Camera, dell'esigenza, che ritiene condivisa da tutti i componenti della Commissione, di giungere ad un'omogeneizzazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti seguiti presso i due rami del Parlamento, onde superare l'attuale disparità, in base alla quale una proposta emendativa, giudicata inammissibile alla Camera, risulta invece ammessa al Senato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla questione da ultimo sollevata dal deputato Causi, assicura che si attiverà per segnalare alla Presidenza della Camera la problematica concernente il disallineamento, tra Camera e Senato, delle norme regolamentari in materia di ammissibilità delle proposte emendative. In tale contesto, evidenzia, peraltro, come abbia già attivato, a livello informale, forme di coordinamento con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, al fine di evitare sovrapposizioni nelle rispettive attività e favorire la massima collaborazione tra i due organi, ad esempio per quanto riguarda lo svolgimento di attività conoscitive, nonché con riferimento alle prospettive di esame della proposta di legge concernente la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale in corso di assegnazione alla Commissione.

Coglie, quindi, l'occasione fornita dal dibattito odierno, per invitare ad evitare ogni inutile allarmismo, fomentato da notizie di stampa, rispetto alle tematiche della riscossione delle entrate degli enti locali, rilevando come esistano certamente

le modalità ed i tempi per individuare, ad esempio attraverso la risoluzione che si intende presentare a breve in materia, soluzioni condivise che risolvano i problemi evidenziati su tale problematica.

Sebastiano BARBANTI (M5S), nel sottolineare, preliminarmente, come il pagamento dei debiti della PA nei confronti delle imprese costituisca un obbligo inderogabile, evidenzia come il Senato, che pure ha complessivamente migliorato e rafforzato il testo, abbia introdotto due previsioni assolutamente non condivisibili. Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 5-bis, il quale, nel quadro dell'integrale pagamento dei debiti della PA maturati al 31 dicembre 2012, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali. A tale proposito ritiene che la previsione, oltre ad apparire poco chiara nelle sue motivazioni e nei suoi obiettivi, sia inutile o controproducente, da un lato, in quanto prevede la concessione di una garanzia su un diritto che appare già di per sé garantito, dall'altro in quanto coinvolge organismi sovranazionali, peraltro non meglio specificati, i quali potrebbero richiedere contropartite non ancora definite. Lamenta inoltre come la norma rischi di introdurre nuovamente elementi di discrezionalità nel pagamento delle somme dovute alle imprese, preannunciando quindi la presentazione, da parte del suo gruppo, di proposte emendative volte a rivedere la previsione.

Un ulteriore aspetto negativo delle modifiche apportate dal Senato riguarda l'articolo 10-*quater*, relativo all'attribuzione ai comuni di un contributo corrispondente al gettito IMU concernente gli immobili di proprietà dei comuni medesimi, segnalando al riguardo come la previsione, che pure è condivisibile nel merito, in quanto corregge un errore compiuto precedentemente, sia finanziata, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 12, comma 3, lettera *c-bis*), attraverso la riduzione delle risorse stanziare per il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, in evidente contraddizione con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, secondo cui la formazione e la ricerca devono costituire lo strumento fondamentale per sostenere la ripresa economica e rilanciare la competitività del Paese.

Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, chiede, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 10, comma 2-*ter*, la quale proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 l'operatività del gruppo Equitalia nell'ambito delle attività di accertamento delle entrate comunali, se sia possibile estendere tale proroga anche all'attività delle altre società concessionarie delle entrate degli enti locali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito alla questione posta dal deputato Sottanelli evidenzia come non sussistano i tempi necessari per modificare ulteriormente il decreto-legge e prevedere un'ulteriore lettura da parte del Senato, atteso che il termine di conversione del provvedimento spirerà il 7 giugno prossimo.

Rileva, peraltro, sotto il profilo del merito, come il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*) del decreto-legge n. 70 del 2011, prorogato dall'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge in esame, riguardi solo l'operatività del gruppo Equitalia nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali. Ritiene, comunque, che la questione evidenziata dal deputato Sottanelli non possa essere affrontata nell'ambito del provvedimento in discussione, ma possa comunque costituire oggetto della risoluzione che si intende presentare prossimamente sulle tematiche generali della riscossione degli enti locali.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di fornire una stima aggiornata circa l'am-

montare totale dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici di imprese e servizi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento al quesito posto dal deputato Villarosa, rileva come non sussista, al momento, una stima ufficiale definitiva circa l'ammontare complessivo dei debiti della PA, ricordando, a tale proposito, che la Banca d'Italia ha recentemente fornito un dato, pari circa a 91 miliardi di euro, che, peraltro, dovrà essere probabilmente aggiornato. Segnala, comunque, come il Governo stia procedendo al completo monitoraggio dei debiti esistenti, al fine di stabilire una cifra definitiva.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche.

C. 841 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio LAVAGNO (SEL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 841, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

In via preliminare segnala come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda concludere una lunga vertenza concernente la sede diplomatica lituana a Roma, che ha avuto origine nel 1937, con l'acquisto, da parte della Repubblica li-

tuana, di un immobile sito in via Nomentana, denominato da quel momento Villa Lituania.

A seguito dell'annessione all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del Paese baltico, a partire dal 1940, la Villa passò all'URSS, che provvide anche ad estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile. Attualmente, pertanto, Villa Lituania ospita gli uffici consolari a Roma della Federazione russa, quale Stato continuatore della soggettività internazionale dell'URSS.

Al fine di superare la controversia apertasi con la Repubblica di Lituania all'indomani della sua fuoriuscita dall'ex-URSS circa la nuova sede per la missione diplomatica lituana a Roma, il Governo italiano ha avanzato una serie di proposte, mai accolte dalla Parte lituana, la quale ha prospettato di sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia o ad un tribunale arbitrale, per valutare l'eventuale violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi di protezione delle rappresentanze diplomatiche stabiliti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Nel 2011 si è giunti ad una soluzione consensuale della controversia, in quanto il Governo italiano – attraverso l'Agenzia del demanio – ha individuato, come sede dell'Ambasciata di Lituania, un appartamento all'interno di Palazzo Blumenstihl, appartenente al demanio statale e sito a Roma in Lungotevere dei Mellini. Si tratta di un immobile di pregio risalente al 1890, pervenuto al demanio a seguito del recupero di un debito fiscale, la cui qualità architettonica e le cui caratteristiche risultano confacenti alle richieste poste dal Governo lituano, che ha pertanto accettato l'offerta.

Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, richiama, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, comma 1, il quale concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania una porzione di un immobile di pregio sito in Roma, per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Re-

pubblica di Lituania, nel rispetto delle norme previste dalla già citata Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. Si tratta dell'intero quarto piano di Palazzo Blumenstihl, avente un'estensione di circa 700 metri quadrati.

Il comma 2 specifica che il comodato ha la durata di 99 anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato.

In merito a tale previsione rileva come tale previsione, pur non comportando nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, come indicato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, abbia carattere di specialità rispetto alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali a titolo gratuito e a canone agevolato, di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato. Tale specialità riguarda sia la natura soggettiva del concessionario, trattandosi di uno Stato straniero, categoria non compresa tra i possibili beneficiari di concessioni gratuite indicati dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296, sia la durata della concessione stessa, che, ai sensi dell'articolo 14 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 296, deve essere compresa tra sei e diciannove anni.

In tale contesto considera opportuno che nel parere sul provvedimento la Commissione segnali alla Commissione Affari esteri l'esigenza di evidenziare il carattere di specialità della previsione rispetto alla normativa generale italiana vigente in materia, specialità giustificata dall'esigenza di rispettare gli obblighi internazionali in materia di protezione delle rappresentanze diplomatiche cui l'Italia è tenuta, eventualmente acquisendo a tal fine una specifica dichiarazione del Governo, ovvero mediante un impegno da assumere con apposito ordine del giorno.

L'articolo 2 indica che l'immobile è concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esi-

genze delle sue rappresentanze diplomatiche e vieta di concedere ulteriormente l'immobile stesso, o parti di esso a terzi, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, se non in presenza del preventivo consenso del Governo della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Governo lituano si impegna ad eseguire a proprie spese i lavori di rinnovazione dell'immobile necessari e a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità e in stato di buona conservazione, in armonia con l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005.

Sempre in consonanza con le previsioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296, il comma 2, prevede, in considerazione del carattere storico e artistico dell'immobile, che le autorità lituane siano tenute a rispettare la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti autorità italiane, e che siano corrispondenti agli *standard* normalmente accettati in circostanze analoghe.

Secondo l'articolo 4, comma 1, le Parti contraenti si impegnano a organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche in conformità al diritto internazionale e a assistersi nell'efficiente svolgimento delle relative funzioni.

In particolare, il comma 2 impegna il Governo lituano a facilitare il Governo italiano, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.

L'articolo 5 indica nei Ministeri degli esteri delle due Parti gli enti responsabili dell'esecuzione del Trattato.

L'articolo 6 regola l'entrata in vigore del Trattato, stabilisce che lo stesso sarà vigente per il periodo di durata della concessione in comodato dell'immobile, e prevede le modalità di rinnovo o modifica del Trattato medesimo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), la quale sottolinea l'esigenza di evidenziare il carattere di specialità, rispetto alla normativa italiana vigente in materia, della previsione concernente la concessione alla Lituania per 99 anni dell'immobile sito nel Palazzo Blumenshtil, eventualmente acquisendo a tal fine un chiarimento del Governo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00237 Paglia: Dati relativi ai pignoramenti immobiliari nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva dei tributi.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, evidenziando come la crisi economica abbia messo a dura prova la capacità di rimborso di famiglie e imprese, tanto che la cronaca riporta quasi quotidianamente casi drammatici, derivanti dall'espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento. Sottolinea quindi come tale scenario imponga al Parlamento, nel quadro di una riforma organica del sistema tributario, di modi-

ficare le attuali regole sulla riscossione dei debiti fiscali e contributivi, per adattare alle reali condizioni dei cittadini, anche prevedendo, per legge, di salvaguardare un bene primario come la casa di abitazione non di lusso, attraverso la dichiarazione d'impignorabilità.

In tale contesto ricorda che il servizio nazionale di riscossione dei tributi e dei contributi è oggi affidato alla società Equitalia spa, detenuta per il 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e per il 49 per cento dall'INPS, e che lo stesso amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, stante la delicatezza della situazione, ha chiesto ai dirigenti locali del concessionario pubblico di valutare, in caso di indigenza comprovata e verificata, le condizioni personali e finanziarie del debitore prima di avviare le procedure coatte di riscossione.

In tale ambito, preso atto dell'aumento del numero delle insolvenze, e quindi dei pignoramenti sia da parte del sistema bancario, sia da parte degli agenti della riscossione, primo fra tutti Equitalia, l'interrogazione evidenzia come non sia nota l'esatta entità dei pignoramenti effettuati nel quinquennio e chiede quindi di conoscere quanti siano quelli attualmente in corso di esecuzione e quanti quelli prossimi ad essere eseguiti, quanti siano in carico al sistema bancario e quanti agli agenti della riscossione, come siano distribuiti su base territoriale, rispetto alla classe di valore del bene pignorato ed all'anno d'inserimento a ruolo, nonché quanto pesino sull'entità dei beni pignorati la quota capitale e quella per interessi, more ed altri oneri accessori.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, riservandosi di valutare più puntualmente i dati analitici forniti nella tabella allegata alla risposta. Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, evidenzia tuttavia come non sia stato tuttavia fornito il

dato richiesto dall'interrogazione circa il numero di pignoramenti attualmente in corso che risultino essere in carico al sistema bancario.

Nel riservarsi di formulare un ulteriore atto di indirizzo in merito, auspica che sia possibile risolvere in temi brevi il delicato problema evidenziato nell'interrogazione.

5-00238 Zanetti: Ammontare delle somme versate dai contribuenti in pendenza di contenzioso tributario per le quali sia stata successivamente acclarata la non debenza.

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra la propria interrogazione, sottolineando come le statistiche ufficiali sul contenzioso tributario relative al primo trimestre 2013, recentemente pubblicate, registrino una percentuale di vittorie « piene » dell'Agenzia delle entrate pari solo al 35,62 per cento dei giudizi in primo grado e al 36,16 per cento dei giudizi in secondo grado, contro vittorie « piene » dei contribuenti pari al 26,36 per cento dei giudizi in primo grado e al 33,88 per cento dei giudizi in secondo grado, mentre i « pareggi » sono il 9,13 per cento dei giudizi in primo grado e l'8,19 per cento dei giudizi in secondo grado e le conciliazioni giudiziali e altre cause di estinzione del processo costituiscono l'epilogo del 28,88 per cento dei giudizi di primo grado e del 21,77 per cento dei giudizi di secondo grado.

Rileva come tali dati, esaminati insieme alle statistiche ufficiali sul contenzioso tributario per il primo trimestre 2012, nonché alle informazioni fornite dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione sullo stato del contenzioso tributario relativa al 2011, evidenzino percentuali analoghe. In tale ambito risulta chiaro come, in caso di ricorso del contribuente, gli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, abbiano pienamente ragione in un numero stabilmente e sensibilmente inferiore al 50 per cento dei giudizi instaurati, giovandosi per altro, più dei contribuenti, di vittorie fondate non già su profili di merito della pretesa tributaria, ma su ragioni procedurali.

Sottolinea quindi come tali cifre evidenzino la notevole aleatorietà dell'effettiva debenza, da parte del contribuente che presenta ricorso, delle somme che vengono ad esso contestate dagli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, in un quadro normativo generale in cui però è previsto, per il contribuente che presenta ricorso, l'obbligo di versare il 30 per cento delle maggiori imposte contestate già prima del giudizio di primo grado.

Alla luce di tali premesse, l'interrogazione chiede al Governo in quale ordine di grandezza possa essere stimato l'ammontare complessivo, su base annua, delle somme che vengono versate dai contribuenti in pendenza di giudizio per le quali viene successivamente acclarata in sede giurisdizionale la non debenza ed il conseguente obbligo di restituzione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, prendendo atto del fatto che il Governo ha inteso compiere una rilettura dei dati esposti in premessa dall'atto di sindacato ispettivo, giungendo a conclusioni opposte a quelle richiamate. Appare chiaro, infatti, che se si considera il numero totale degli esiti favorevoli all'amministrazione finanziaria al netto dei « pareggi », delle conciliazioni giudiziali e delle altre cause di estinzione del processo, si perviene ad un risultato totalmente diverso, per cui le decisioni favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in tutti e tre i gradi di giudizio.

Evidenzia, inoltre, come l'interrogazione presentata chiedesse al Governo di fornire il dato relativo all'ammontare totale delle somme versate dal contribuente che presenta il ricorso, rilevando come, a suo avviso, tali somme potrebbero ammontare a circa un miliardo di euro su base annua. Nello stigmatizzare il fatto che il Governo si è astenuto dal fornire qualsiasi dato numerico al riguardo,

preannuncia la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo di analogo tenore, al fine di ottenere finalmente una risposta in merito.

5-00239 Causi: Problematiche relative alla gestione della Banca del Mezzogiorno.

Marco CAUSI (PD), nell'illustrare la propria interrogazione, rileva preliminarmente come la Banca del Mezzogiorno, prevista dalla legge n. 191 del 2009 e controllata totalmente da Poste Italiane s.p.a., il cui assetto proprietario vede a sua volta la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, abbia la missione di sostenere i progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese con l'offerta di prodotti di finanziamento a medio e lungo termine.

Ricorda, inoltre, come la Banca, avendo assorbito il Mediocredito centrale, gestisca il Fondo centrale di garanzia per le PMI, il quale svolge un ruolo centrale nell'ambito delle misure di contrasto al razionamento del credito, in particolare in favore delle piccole e medie imprese nelle zone svantaggiate del Paese, e di cui il Governo intende raddoppiare la dotazione.

A tale riguardo ricorda che il Partito Democratico aveva espresso una valutazione negativa sulla norma istitutiva della Banca del Mezzogiorno, in quanto riteneva che tale strumento servisse solo a coprire il sostanziale disinteresse dell'allora Esecutivo di centrodestra per le problematiche del Mezzogiorno. Tale valutazione critica è parzialmente mutata nel tempo, ed il PD ha maturato l'opinione che l'azione della Banca – in linea teorica del tutto insufficiente – possa comunque sortire effetti positivi rispetto alle necessità dell'economia meridionale. Evidenzia, peraltro, come la Banca non abbia realizzato finora risultati concreti, sottolineando come essa stia deliberando, in assenza di un piano organico, stanziamenti di entità decisamente ridotta rispetto ai piani di sviluppo prefissati, come alcune scelte di gestione risultino estranee alla missione dell'istituto e come siano inoltre sorte divergenze fra il Ministero del-

l'economia e delle finanze e la Banca del Mezzogiorno circa le prospettive strategiche di quest'ultima, le quali hanno portate alle dimissioni, rassegnate il 7 marzo 2013, dei componenti dell'organo di amministrazione della banca designati dallo stesso Ministero.

Alla luce di quanto richiamato, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo come intenda superare le divergenze emerse in seno alla dirigenza della Banca, rilevando come esse siano il preoccupante segnale di un progressivo allontanamento della Banca del Mezzogiorno dalla missione, alla stessa originariamente assegnata, di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Meridione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Dichiarò quindi l'impegno del Governo a valutare con attenzione le questioni attinenti alla funzione, all'operatività e alle prospettive della Banca del Mezzogiorno.

Marco CAUSI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, valutando in particolare con favore l'impegno da ultimo espresso dal Sottosegretario. Ribadisce quindi le proprie perplessità sulla gestione della Banca, rilevando come la risposta confermi il fatto che non sono mai stati emessi i titoli di debito, cosiddetti « Tremonti *bond* », previsti per il sostegno dell'economia meridionale, e che la Banca del Mezzogiorno abbia erogato finanziamenti prevalentemente a grandi società, piuttosto che alle piccole e medie imprese, come invece previsto dalla disciplina concernente l'attività della Banca stessa.

Formula quindi l'auspicio che i membri dell'organo di amministrazione della Banca del Mezzogiorno che saranno nominati in sostituzione dei componenti dimissionari siano scelti tra personalità in grado di ricambiare gli interessi pubblici coinvolti nell'attività della Banca, la cui missione era stata precisamente indicata dalle norme istitutive nel sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese.

5-00240 Barbanti e Pesco: Modalità di finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico.

Daniele PESCO (M5S), illustrando la propria interrogazione, evidenzia come lo studio elaborato dal rapporto Cresme-CNA ed Enea sugli effetti economici degli sgravi per le ristrutturazioni edilizie evidenzia, tra il 1998 e il 2012, un ammontare molto elevato di domande relative agli interventi di recupero edilizio e agli incentivi di efficientamento energetico, ricordando che il valore complessivo di lavori effettuati è stato pari 111,4 miliardi di euro.

Fa presente come la ricaduta economica stimata, in termini di gettito tributario, delle attività in oggetto (concernente l'IVA versata da imprese edili, installatori, impiantisti e progettisti, nonché le somme versate a titolo di IRES, IRPEF e di contributi sociali) sia pari a 49,5 miliardi di euro e come i minori oneri fiscali ammontino a 53 miliardi di euro.

In tale contesto evidenzia come lo strumento dell'agevolazione fiscale appaia dunque molto utile a generare flussi di liquidità atti a stimolare un mercato interno fortemente depresso e come, per tale motivo, sarebbe vantaggioso estendere il sistema della detrazione agli altri settori connessi allo sviluppo sostenibile.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di sapere per quale motivo, nell'ambito del decreto-legge recentemente approvato in materia, si ritenga che il minor gettito erariale conseguente alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico, il quale, secondo notizie di stampa, sarebbe pari a 200 milioni di euro annui, debba essere coperto attraverso un aumento dell'IVA, imposta che grava maggiormente sui piccoli contribuenti, e non invece da una maggiore tassazione sulle attività altamente inquinanti, soluzione che apparirebbe più in linea con le finalità delle predette detrazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come il Governo si sia purtroppo limitato ad una puntuale risposta ai quesiti oggetto dell'interrogazione, senza tuttavia fornire una valutazione circa l'affidabilità dei dati forniti dal Cresme-CNA. A tale proposito, evidenzia come sarebbe particolarmente interessante conoscere quale sia la percentuale massima di incentivazione fino alla quale non si registrerebbe una perdita complessiva di gettito erariale, alla luce di una valutazione complessiva degli effetti delle misure di sostegno fiscale alle ristrutturazioni.

Preannuncia quindi la presentazione di un'ulteriore interrogazione in merito, volta a risolvere anche tale ultimo quesito.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea, in termini metodologici, come il Governo, in occasione delle decisioni circa l'opportunità di prevedere una qualsiasi forma di incentivo di natura tributaria, dovrebbe ricorrere ad un quadro generale di riferimento che tenga conto dei complessivi costi e benefici connessi alle agevolazioni fiscali.

Evidenzia, in particolare, come l'interrogazione presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle abbia fornito uno spunto utile circa l'opportunità di non limitarsi a stimare esclusivamente il minor gettito direttamente prodotto dalle agevolazioni fiscali, ma di estendere le valutazioni anche all'impatto aggiuntivo, in termini di gettito tributario, derivante dalle attività oggetto dell'esenzione e da ogni altro aspetto connesso a tali misure. Esprime quindi la sua personale perplessità in materia di incentivi tributari alle attività economiche, ritenendo, ad esempio, eccessivo prevedere una percentuale di detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

5-00241 Maietta: Verifiche circa i tassi di interesse applicati da Equitalia in sede di riscossione coattiva dei tributi.

Pasquale MAIETTA (FdI) illustra la propria interrogazione, la quale è stata presentata a seguito di notizie di stampa che riferiscono la vicenda di un imprenditore casertano cui, nell'ambito di un procedimento contro la società Equitalia, risulterebbero applicati, da parte della stessa Equitalia, tassi di interesse pari a circa il 20,22 per cento per una delle cartelle oggetto del contenzioso, del 27,62 per cento per una seconda cartella e del 29,76 per cento per una terza.

Evidenzia come si tratti inequivocabilmente di somme ben superiori alle soglie di usura fissate dalla Banca d'Italia, e come l'applicazione di tassi così elevati dipenda dal fatto che Equitalia eserciterebbe la pratica, peraltro illegittima, dell'anatocismo, imputando al capitale gli interessi ogni sei mesi, in una spirale sempre più elevata, che porta i tassi a superare le soglie dell'usura.

In tale ambito, l'interrogazione chiede al Governo se sia informato dei fatti sopra richiamati e quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'economia e delle finanze, sia per verificare la correttezza e la liceità dei tassi applicati dalla citata società di riscossione, sia per regolare il rimborso delle somme ai contribuenti danneggiati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Pasquale MAIETTA (FdI) replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale ha ripercorso il quadro normativo di riferimento circa l'attività svolta da Equitalia, sul quale dichiara di non volersi addentrare in questa sede.

Evidenzia quindi come la preoccupazione principale del gruppo di Fratelli d'Italia sia quella di evitare che il contribuente sia costretto a pagare somme troppo alte, riservandosi quindi di intraprendere ogni ulteriore utile iniziativa in tal senso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Girolamo PISANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di apprezzare lo sforzo di collaborazione al quale il Governo sta improntando la propria attività, ma segnala la necessità di ricevere con tempestività i dati che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha richiesto informalmente all'Esecutivo ai fini dello svolgimento della propria attività parlamentare, auspicando che il Sottosegretario e il Presidente della Commissione vogliano farsi portavoce di tale istanza.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche (C. 841 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 841, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda opportunamente concludere una lunga vertenza concernente la sede della rappresentanza diplomatica a Roma della Repubblica di Lituania, eliminando una ragione di controversia tra due Paesi che mantengono tra loro rapporti di amicizia e collaborazione, anche nel quadro dell'Unione europea;

rilevato come l'articolo 1 dell'Accordo conceda in comodato d'uso per 99 anni al Governo della Repubblica di Lituania, al fine di individuare la sede della

rappresentanza diplomatica lituana, una porzione di immobile, sito in Roma, appartenente al demanio statale, introducendo in tal modo una previsione speciale rispetto alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali a titolo gratuito e a canone agevolato, di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, sia per quanto riguarda la natura soggettiva del concessionario, sia per ciò che concerne la durata della concessione stessa, che, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 296, deve essere compresa tra sei e diciannove anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00237 Paglia: Dati relativi ai pignoramenti immobiliari nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva dei tributi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere l'entità, in termini di andamento nel quinquennio, dei pignoramenti, del loro stato di esecuzione, della loro ripartizione rispetto all'ente esecutorio, rispetto al territorio, rispetto alla classe di valore del bene pignorato, nonché all'anno di inserimento a ruolo.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

Equitalia S.p.A. ha fornito, sulla base dei dati disponibili nell'immediato, i dati riferiti ai pignoramenti immobiliari e di beni mobili registrati attivati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 aprile 2013, articolati a livello territoriale provinciale (con esclusione della regione Sicilia nella quale la riscossione non è gestita dal gruppo Equitalia).

In particolare, Equitalia ha evidenziato che gli incanti fruttuosi ossia quelli che

hanno dato luogo ad un'effettiva vendita del bene pignorato, per la categoria immobili e beni mobili registrati sono stati 166 per l'anno 2012 e 52 per il primo quadrimestre 2013.

In tale ambito, con esclusivo riferimento ai pignoramenti immobiliari, sono stati disposti, nel 2012, 1546 pignoramenti e, nel primo quadrimestre 2013, 733 pignoramenti.

Per quanto riguarda le prossime attivazioni previste, Equitalia stima, anche sulla base dell'andamento registrato nel primo quadrimestre, che entro il 30 giugno p.v. possano essere attivati ulteriori 367 pignoramenti immobiliari su base nazionale (esclusa la Sicilia).

Si allega una tabella riepilogativa dei pignoramenti immobiliari e di beni mobili registrati attivati nel periodo 2008-2013 aggiornata al 30 aprile 2013.

Pignoramenti immobiliari e di beni mob. reg. attivati nel periodo 2008-2013
 Dati aggiornati al 30 aprile 2013

	Pignoramenti immobiliari e di beni mobili registrati						di cui soli Pignoramenti immobiliari (dato disponibile a partire dal 2012)				stima prossime attivazioni di pignoramenti immobiliari
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012	incidenza % pig. Immobiliari 2012	Gen - Apr 2013	incidenza % pig. Immobiliari 2013	
Totale	9.671	9.414	11.189	4.880	5.222	2.589	1.546	29,6%	733	28,3%	367
ALESSANDRIA	65	111	121	29	40	3	2	5,0%	-	0,0%	-
ANCONA	632	18	3	1	25	12	19	76,0%	5	41,7%	3
AOSTA	18	21	22	8	5	1	-	0,0%	1	100,0%	1
AREZZO	13	111	91	83	22	6	13	59,1%	5	83,3%	3
ASCOLI PICENO	609	24	8	6	9	12	-	0,0%	-	0,0%	-
ASTI	22	35	27	9	14	9	7	50,0%	5	55,6%	3
AVELLINO	24	24	37	10	65	24	7	10,8%	4	16,7%	2
BARI	23	42	140	82	97	80	70	72,2%	36	45,0%	18
BELLUNO	60	40	31	11	8	1	7	87,5%	1	100,0%	1
BENEVENTO	30	73	91	36	29	13	2	6,9%	-	0,0%	-
BERGAMO	373	270	96	46	58	18	4	6,9%	-	0,0%	-
BIELLA	39	35	26	27	26	11	3	11,5%	1	9,1%	1
BOLOGNA	301	199	251	41	155	37	70	45,2%	9	24,3%	5
BOLZANO	88	123	81	60	45	24	19	42,2%	13	54,2%	7
BRESCIA	90	69	106	55	52	12	11	21,2%	1	8,3%	1
BRINDISI	3	17	57	54	-	4	-	0,0%	4	100,0%	2
CAGLIARI	7	20	51	6	12	15	11	91,7%	15	100,0%	8
CAMPOBASSO	45	44	11	10	89	32	43	48,3%	16	50,0%	8
CASERTA	161	44	68	22	22	14	5	22,7%	9	64,3%	5
CATANZARO	22	48	52	12	45	36	41	91,1%	25	69,4%	13
CHIETI	12	15	48	37	32	15	23	71,9%	6	40,0%	3
COMO	40	2	74	42	19	11	-	0,0%	1	9,1%	1
COSENZA	63	84	112	6	59	43	58	98,3%	38	88,4%	19
CREMONA	87	16	34	19	7	10	-	0,0%	-	0,0%	-
CROTONE	8	20	21	10	19	19	18	94,7%	7	36,8%	4
CUNEO	61	165	186	80	23	8	6	26,1%	2	25,0%	1
FERRARA	50	125	84	77	27	13	3	11,1%	7	53,8%	4
FIRENZE	469	811	211	125	54	30	32	59,3%	23	76,7%	12
FOGGIA	808	212	152	22	2	1	2	100,0%	1	100,0%	1
FORLÌ - CESENA	17	34	59	13	34	15	28	82,4%	5	33,3%	3
FROSINONE	82	50	104	66	64	16	32	50,0%	-	0,0%	-
GENOVA	277	244	136	25	66	7	56	84,8%	7	100,0%	4
GORIZIA	30	48	74	21	100	15	5	5,0%	4	26,7%	2
GROSSETO	13	23	33	28	55	58	7	12,7%	6	10,3%	3
IMPERIA	50	66	32	7	34	1	15	44,1%	-	0,0%	-
ISERNIA	38	29	41	24	43	18	36	83,7%	14	77,8%	7
LA SPEZIA	15	13	28	11	30	6	13	43,3%	-	0,0%	-
L'AQUILA	-	-	-	-	24	14	23	95,8%	14	100,0%	7
LATINA	66	-	119	24	39	44	16	41,0%	18	40,9%	9
LECCE	696	1.017	801	66	94	105	1	1,1%	2	1,9%	1
LECCO	16	3	25	23	19	11	1	5,3%	-	0,0%	-
LIVORNO	9	12	21	15	28	14	14	50,0%	8	57,1%	4
LODI	29	33	81	45	14	17	5	35,7%	1	5,9%	1
LUCCA	37	101	191	71	62	17	11	17,7%	2	11,8%	1
MACERATA	31	28	36	5	6	15	5	83,3%	4	26,7%	2
MANTOVA	64	135	147	50	13	5	4	30,8%	-	0,0%	-
MASSA-CARRARA	341	222	53	31	21	12	9	42,9%	4	33,3%	2
MATERA	40	85	430	183	335	156	61	18,2%	44	28,2%	22
MILANO	85	150	302	122	129	58	62	48,1%	21	36,2%	12
MODENA	239	354	381	196	134	95	13	9,7%	2	2,1%	1
NAPOLI	329	210	213	33	63	38	9	14,3%	14	36,8%	7
NOVARA	21	20	13	7	26	-	2	7,7%	-	0,0%	-
NUORO	10	32	53	6	6	-	1	16,7%	-	0,0%	-
ORISTANO	10	10	40	1	14	1	10	71,4%	1	100,0%	1
PADOVA	123	95	43	16	25	37	7	28,0%	16	43,2%	8
PARMA	92	228	272	97	75	27	4	5,3%	1	3,7%	1
PAVIA	45	34	45	16	13	8	5	38,5%	1	12,5%	1
PERUGIA	-	-	22	5	45	27	27	60,0%	8	29,6%	4
PESARO - URBINO	7	-	-	2	2	23	-	0,0%	-	0,0%	-
PESCARA	15	41	125	119	57	44	14	24,6%	21	47,7%	11
PIACENZA	46	174	177	51	63	32	1	1,6%	14	43,8%	7
PISA	70	23	146	114	61	12	37	60,7%	11	91,7%	6
PISTOIA	97	12	99	74	30	11	7	23,3%	4	36,4%	2
PORDENONE	85	79	217	78	161	71	5	3,1%	7	9,9%	4
POTENZA	191	355	1.220	754	526	288	102	19,4%	57	19,8%	29
PRATO	42	93	167	122	87	83	5	5,7%	4	4,8%	2
RAVENNA	96	59	83	25	49	15	22	44,9%	8	53,3%	4
REGGIO CALABRIA	107	92	89	27	79	30	78	98,7%	20	66,7%	10
REGGIO EMILIA	76	190	153	102	77	29	11	14,3%	13	44,8%	7
RIETI	12	16	22	9	5	19	1	20,0%	3	15,8%	2
RIMINI	1	40	29	3	35	29	7	20,0%	5	17,2%	3
ROMA	-	-	24	1	42	31	26	61,9%	30	96,8%	15
ROVIGO	26	61	73	36	12	12	10	83,3%	-	0,0%	-
SALERNO	19	-	-	49	193	122	2	1,0%	8	6,6%	4
SASSARI	52	35	68	10	17	13	7	41,2%	11	84,6%	6
SAVONA	89	54	22	33	52	11	17	32,7%	3	27,3%	2
SIENA	84	39	45	24	23	5	1	4,3%	5	100,0%	3
SONDRIO	8	-	21	3	15	3	-	0,0%	-	0,0%	-
TARANTO	17	31	55	24	7	10	5	71,4%	-	0,0%	-
TERAMO	26	57	72	44	34	6	12	35,3%	1	16,7%	1
TERNI	7	15	21	17	12	5	8	66,7%	1	20,0%	1
TORINO	385	573	627	218	149	46	55	36,9%	18	39,1%	9
TRENTO	62	150	136	75	73	27	14	19,2%	7	25,9%	4
TREVISO	120	130	139	45	13	6	5	38,5%	2	33,3%	1
TRIESTE	117	103	133	109	124	35	20	16,1%	12	34,3%	6
UDINE	146	182	405	145	270	95	13	4,8%	10	10,5%	5
VARESE	31	22	54	24	27	3	7	25,9%	-	0,0%	-
VENEZIA	121	89	42	45	154	64	24	15,6%	-	0,0%	-
VERBANIA	18	15	24	19	3	2	-	0,0%	-	0,0%	-
VERCELLI	48	46	39	19	22	7	8	36,4%	4	57,1%	2
VERONA	225	318	346	143	40	21	37	92,5%	4	19,0%	2
VIBO VALENTIA	11	12	16	5	14	12	14	100,0%	12	100,0%	6
VICENZA	161	196	200	73	16	9	9	56,3%	1	11,1%	1
VITERBO	25	18	13	6	7	7	4	57,1%	5	71,4%	3

ALLEGATO 3

5-00238 Zanetti: Ammontare delle somme versate dai contribuenti in pendenza di contenzioso tributario per le quali sia stata successivamente acclarata la non debenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti rilevano che, in base alle statistiche ufficiali pubblicate nelle relazioni di questo Ministero sullo stato del contenzioso tributario relative agli anni 2010-2011 ed al primo trimestre del 2012 e del 2013, si ricava una percentuale di vittoria degli enti impositori di poco inferiore al 50 per cento dei giudizi instaurati, fondata principalmente su questioni di « mera procedura amministrativa o processuale » anziché di « merito della pretesa tributaria ».

Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere « in quale ordine di

grandezza può essere stimato l'ammontare complessivo su base annua, della parte delle somme che vengono versate dai contribuenti in pendenza di giudizio per le quali viene acclarata in sede giurisdizionale la non debenza ed il conseguente obbligo di restituzione ».

Per quanto di competenza, l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati relativi alle controversie che vedono come parte in giudizio l'Agenzia medesima.

In particolare si riportano di seguito gli indici di vittoria in giudizio calcolati sulla base delle decisioni relative a controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

1. Indice di vittoria calcolato in base al numero delle decisioni

Decisioni emesse nel 2012:

Organo giurisdizionale	NUMERO DECISIONI	SFAVOREVOLI %	FAVOREVOLI %	PARZIALI %	CONCILIAZIONI %	ALTRI ESITI %	TOT. %
CTP	151.063	27,3	34,4	9,5	1,9	26,8	100
CTR	40.045	30,9	35,9	10,4		22,9	100
Cassazione	3.705	14,0	32,8	1,5		51,8	100

(Banca dati Agenzia delle entrate)

L'indice di vittoria numerico è più favorevole all'Agenzia su tutti i gradi di giudizio.

Fatto pari a 100 il totale degli esiti favorevoli e sfavorevoli (al netto, quindi, delle « parziali », delle « conciliazioni » e « altri esiti »), le decisioni favorevoli al-

l'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado dell'11,4 per cento (55,7 contro 44,3), in secondo grado del 7,4 per cento (53,7 contro 46,3) e in cassazione del 40,2 per cento (70,1 contro 29,9), come emerge dal sottostante prospetto:

Organo giurisdizionale	SFAVOREVOLI %		FAVOREVOLI %	
CTP	27,3	44,3	34,4	55,7
CTR	30,9	46,3	35,9	53,7
Cassazione	14,0	29,9	32,8	70,1

A voler poi annoverare, come è corretto, tra quelle favorevoli all'Agencia, anche le decisioni parzialmente favorevoli, in quanto comunque confermativa della proficuità degli atti impositivi impugnati, le decisioni complessivamente favorevoli all'

l'Agencia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 23,2 per cento (61,6 contro 38,4), in secondo grado del 20 per cento (60 contro 40) e in cassazione del 42 per cento (71 contro 29), come si evidenzia di seguito:

Organo giurisdizionale	SFAVOREVOLI %		FAVOREVOLI %	
CTP	27,3	38,4	43,9	61,6
CTR	30,9	40,0	46,3	60,0
Cassazione	14,0	29,0	34,2	71,0

Decisioni emesse nel 2011:

Organo giurisdizionale	NUMERO DECISIONI	SFAVOREVOLI %	FAVOREVOLI %	PARZIALI %	CONCILIAZIONI %	ALTRI ESITI %	TOT. %
CTP	158.682	29,5	42,1	9,6	3,4	15,4	100
CTR	38.623	40,7	41,9	11,7		5,7	100
Cassazione	4.526	24,1	45,4			30,5	100

(Banca dati Agencia delle entrate)

Anche per il 2011, l'indice di vittoria numerico è più favorevole all'Agencia.

Fatto pari a 100, infatti, il totale degli esiti favorevoli e sfavorevoli (al netto, quindi, delle « parziali », delle « conciliazioni » e « altri esiti »), le decisioni favo-

revoli all'Agencia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 17,6 per cento (58,8 contro 41,2), in secondo grado dell'1,4 per cento (50,7 contro 49,3) e in cassazione del 30,6 per cento (65,3 contro 34,7), come di seguito evidenziato:

Organo giurisdizionale	SFAVOREVOLI %		FAVOREVOLI %	
CTP	29,5	41,2	42,1	58,8
CTR	40,7	49,3	41,9	50,7
Cassazione	24,1	34,7	45,4	65,3

Comprendendo tra quelle favorevoli all'Agazia, anche le decisioni parzialmente favorevoli, le decisioni complessivamente favorevoli all'Agazia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del

27,4 per cento (63,7 contro 36,3), in secondo grado del 12,6 per cento (56,3 contro 43,7) e in cassazione del 30,6 per cento (65,3 contro 34,7), come emerge dal sottostante prospetto:

Organo giurisdizionale	SFAVOREVOLI %		FAVOREVOLI %	
	CTP	29,5	36,3	51,7
CTR	40,7	43,7	53,6	56,3
Cassazione	24,1	34,7	45,4	65,3

In sintesi, con riguardo alle controversie di tutti gli Enti impostori, l'Agazia delle entrate manifesta un trend di vittorie con riferimento alle decisioni di merito superiore a quelle del contribuente. Ancor più notevole appare il divario nel giudizio di legittimità.

2. Indice di Vittoria per valore

Anche l'indice di vittoria per valore, calcolato sulle sentenze resesi definitive nel 2012, è nettamente favorevole all'Agazia delle entrate che si aggiudica il 69,8 per cento dei complessivi valori in giudizio (per ogni 100 euro in discussione, l'Agazia si è definitivamente aggiudicati 69,8 euro).

Dall'insieme dei dati riportati, si desume che l'affermazione degli Onorevoli interroganti, secondo cui sussisterebbe una « notevole aleatorietà della effettiva debenza, da parte del contribuente che presenta ricorso, delle somme che vengono ad esso contestate », non risulta estensibile agli esiti del contenzioso che vede come parte in causa l'Agazia delle entrate.

Gli indici di vittoria in giudizio prima evidenziati, invero, calcolati con riferimento sia al numero sia al valore delle controversie decise, evidenziano che nel 2012 l'Agazia è risultata vittoriosa in un numero di controversie superiore al 61 per cento di quelle complessivamente decise, mentre l'importo deliberato a suo favore è più che doppio rispetto a quello favorevole al contribuente.

ALLEGATO 4

**5-00239 Causi: Problematiche relative
alla gestione della Banca del Mezzogiorno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi pone quesiti in ordine all'attività della Banca del Mezzogiorno, ritenendo che l'attuale operatività dell'istituto di credito non corrisponda agli originari obiettivi ispiratori del progetto.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, si fa presente che Poste Italiane a seguito dell'acquisizione di MedioCredito Centrale nell'agosto 2011, d'intesa con la Banca d'Italia, aveva deciso un avvio graduale dell'operatività della Banca del Mezzogiorno, tenuto conto della complessità degli interventi di adeguamento organizzativo e gestionale richiesti dalle nuove linee di *business*.

Gli obiettivi di crescita originariamente individuati si sono poi rivelati difficilmente perseguibili anche in conseguenza del rapido deterioramento del contesto economico, a cui si associa, oltre alla debolezza della domanda di credito, anche un elevato rischio di *adverse selection* che impone l'adozione di severi criteri di valutazione del merito creditizio.

D'intesa con l'azionista, il *management* ha quindi puntato su due ulteriori ipotesi di sviluppo operativo:

1) credito finalizzato a sostenere gli investimenti nel meridione di grandi gruppi industriali nazionali e *public utilities* (tra questi ad esempio Fiat, Astaldi, ENAV, Enel), in linea con la *mission* assegnata per legge alla banca;

2) finanziamenti (mutui e prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) a dipendenti di PI, nel rispetto del vincolo di prevalenza dell'attività rivolta al sostegno del tessuto imprenditoriale del sud imposta *ex lege*.

La banca ha, inoltre, recentemente annunciato l'avvio di diversi progetti per promuovere un più deciso sviluppo del credito alle PMI.

Con specifico riferimento agli assetti di *governance* dell'intermediario – di cui è cenno nell'atto parlamentare – si fa presente che il ricambio intervenuto recentemente nell'organo amministrativo sarebbe riconducibile all'assunzione di altri incarichi da parte di almeno due dei tre consiglieri dimissionari.

Per quanto riguarda, infine, il presunto coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., quest'ultima ha precisato che, nell'ambito dell'attività a sostegno dell'economia nazionale, è da tempo impegnata nel supporto alle imprese di piccole e media dimensione, utilizzando strumenti di debito, in collaborazione con il sistema bancario, e di *private equity*, in *partnership* con altri investitori pubblici e privati.

Con specifico riferimento, invece, alla presunta trattativa per rilevare quote del capitale di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che non è in corso alcuna operazione in tal senso, né sono all'esame della Società iniziative di tale natura. Peraltro, la citata ipotesi porrebbe problematiche di natura regolatoria e di vigilanza.

ALLEGATO 5

5-00240 Barbanti e Pesco: Modalità di finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti, tenuto conto del rapporto Cresme-Cna ed Enea sugli effetti economici indotti dagli sgravi previsti per gli interventi di recupero edilizio e di efficientamento energetico, chiedono al Governo per quale motivo la maggiore spesa erariale debba essere coperta da un aumento dell'Iva e non da una maggiore tassazione delle attività altamente inquinanti.

Sul punto, il Dipartimento delle finanze evidenzia che il Governo, in data 31 maggio 2013, ha approvato un decreto-legge, in corso di pubblicazione, con il quale ha disposto la proroga al 31 dicembre 2013 e l'innalzamento al 65 per cento delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica. Tale agevolazione, sem-

pre nella misura del 65 per cento, è applicata alle spese relative a parti comuni degli edifici condominiali sostenute dal primo luglio 2013 fino al 30 giugno 2014.

Lo stesso Consiglio dei ministri ha varato, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2013 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e ha riconosciuto un'ulteriore detrazione nella misura del 50 per cento delle spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Ciò premesso, il Dipartimento, per quanto di competenza, indica, nella tabella che segue, gli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni finalizzate a dare impulso alla ripresa economica e a sostenere gli investimenti in tali settori:

	2013	2014	2015	2016	dal 2017 al 2023	2024
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica	+20,4	-43,4	-159,4	-109,8	-106,9	+70,9
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili	+27,4	-106,4	-214,1	-150,9	-150,9	+113,2
TOTALE	+47,8	-149,8	-373,5	-260,7	-257,8	+184,1

in milioni di euro

Le stime indicate si basano sui dati contenuti nelle ultime dichiarazioni disponibili relative all'anno d'imposta 2011 e considerano un effetto incentivo derivante dalle norme.

A copertura del minor gettito derivante dalle predette agevolazioni fiscali, il provvedimento di cui trattasi ha previsto a partire dal 2014, l'incremento dal 4 per cento al 21 per cento dell'aliquota Iva sui prodotti edi-

toriali venduti insieme alle pubblicazioni, nonché l'aumento dal 4 per cento al 10 per cento dell'aliquota Iva sulle bevande e alimenti venduti nei distributori.

Il Dipartimento evidenzia, infine, che la scelta di eventuali altre forme di copertura delle disposizioni in esame che siano alternative agli interventi in materia di Iva, potrà essere valutata nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

ALLEGATO 6

5-00241 Maietta: Verifiche circa i tassi di interesse applicati da Equitalia in sede di riscossione coattiva dei tributi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante lamenta la correttezza e la liceità dei tassi di interesse applicati da Equitalia S.p.a. in relazione ad alcune cartelle esattoriali emesse nei confronti di un imprenditore casertano, nonché l'applicazione illegittima dell'anantocismo da parte del concessionario della riscossione.

Al riguardo, Equitalia S.p.A. rappresenta quanto segue.

Le denunce per usura contro Equitalia rappresentano una casistica che ha avuto una certa diffusione soprattutto a causa di un'eco mediatica per lo più distorta e fuorviante.

Si tratta di denunce che, finora senza eccezione alcuna, poggiano su presupposti infondati, illegittimi e, non di rado caluniose, spesso accompagnate da perizie di parte che punterebbero a dimostrare che gli interessi applicati sui carichi iscritti a ruolo superano il cosiddetto tasso soglia previsto per il reato di usura.

In realtà deve affermarsi che le condotte poste in essere da Equitalia non possono nemmeno astrattamente essere sussunte sotto il reato di usura.

Il reato di usura, infatti, presuppone un contratto commutativo sottostante, un rapporto sinallagmatico in base al quale il creditore fornisce «una prestazione di denaro o di altra utilità» e il debitore è tenuto, per estinguere l'obbligazione, a versare tassi usurari. L'interesse è quindi, per espresso dettato normativo, il corrispettivo per la prestazione resa dal creditore.

Posto, dunque, che per potersi parlare del reato di usura è necessario che gli interessi (usurari) siano il corrispettivo di

una prestazione di denaro, è evidente che nell'ipotesi di riscossione coattiva a mezzo ruolo non vi è alcun sinallagma.

L'agente della riscossione non effettua alcuna prestazione in favore del contribuente, né, tantomeno, il contribuente esegue una controprestazione in favore di Equitalia.

La condizione di debitore nella quale si trova il contribuente non deriva infatti dall'adempimento di una controprestazione, ma dall'obbligo di versamento all'Erario (o ad altro ente impositore, a seconda dei casi), eventualmente maggiorato in virtù del ritardo nei pagamenti.

A fondamento dell'obbligazione non vi è un contratto, bensì un obbligo di legge collegato al mancato pagamento di tributi o contributi.

Queste osservazioni sono state confermate – tra gli altri – dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con chiarimento del 13 febbraio 2012 (prot. 167/8E) trasmesso a tutti i prefetti.

Dal momento che Equitalia è stata oggetto di una serie di denunce per usura e che la presentazione di tali denunce era il necessario presupposto per chiedere l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e per domandare, di conseguenza, la sospensione dei termini di cui all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (come modificato dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3), il Commissario ha evidenziato il pericolo di «un uso strumentale dell'istituto della sospensione dei termini, a fronte di una assoluta infondatezza della domanda di accesso al Fondo,

che potrebbe giustappunto essere presentata a tale esclusivo scopo ». Ad avviso del Commissario, infatti, « non vi è nell'ambito dell'attività di Equitalia, peraltro interamente regolata dalla legge, alcuna dazione di denaro o alcuna prestazione di utilità ma, viceversa, la pretesa di somme dovute all'Erario per tributi non pagati ».

Chiarita l'impossibilità, sotto il profilo giuridico di configurare il reato di usura a carico di Equitalia, l'ente concessionario della riscossione precisa che, in ogni caso, gli interessi lamentati dai denunciati non superano i tassi soglia.

Per arrivare a dimostrare tale superamento i denunciati sommano in modo improprio, surrettizio e illegittimo l'aggio (che è il compenso spettante all'agente della riscossione determinato dalla legge in misura fissa) con gli interessi e le eventuali sanzioni (che sono di spettanza dell'Ente impositore e anch'essi di importo predefinito per legge).

L'applicazione dell'aggio è prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 e la richiesta del pagamento degli interessi per conto degli Enti impositori costituisce l'adempimento di un dovere imposto dagli articoli 20 e 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

È pertanto evidente che l'aggio non può essere accumulato agli interessi in quanto:

per sua natura giuridica l'aggio non è riferibile ad un arco temporale;

gli interessi sono di pertinenza dell'Ente impositore, mentre l'aggio, come anzidetto, è remunerazione/rimborso spettante dell'agente della riscossione per il servizio prestato.

Allo stato constano un centinaio di procedimenti penali aperti contro Equitalia.

Nella maggior parte dei casi a conoscenza dell'ente i pubblici ministeri, in ragione delle motivazioni di cui sopra,

hanno chiesto l'archiviazione; in tutti i casi in cui i denunciati si sono opposti alla richiesta di archiviazione dei pubblici ministeri, il giudice per le indagini preliminari ha comunque disposto l'archiviazione.

In alcuni casi, in cui i denunciati erano certamente consapevoli dell'infondatezza della *notitia criminis* di cui avevano portato a conoscenza l'Autorità giudiziaria, Equitalia ha anche proceduto a presentare una controdenuncia per calunnia.

In definitiva, Equitalia ribadisce che l'attività degli agenti di riscossione è sempre stata conforme alle prescrizioni di legge in materia.

In particolare, quanto al calcolo degli interessi di mora, va richiamato l'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Detta disposizione, riscritta in esito alle modifiche introdotte con l'articolo 7, comma 2-*sexies*, e 2-*septies* del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, prevede che gli stessi interessi, fissati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano calcolati sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento. Tale previsione si applica ai ruoli emessi dopo la data di entrata in vigore della predetta legge di conversione n. 106 del 2011.

Secondo il testo previgente del citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il calcolo degli interessi di mora era, invece, effettuato sul coacervo delle somme iscritte a ruolo.

Infine, si segnala che, in ogni caso, gli interessi di mora decorrono giornalmente e non c'è alcun fenomeno di capitalizzazione degli stessi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77)	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	124
5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena ...	120
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
AVVERTENZA	123

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto

i docenti della classe di concorso oggetto dell'interrogazione sono di fatto tagliati fuori dall'inserimento nella relativa graduatoria. Si tratta di una situazione particolarmente grave in Sardegna, dove gli insegnanti precari non riescono ad inserirsi nella realtà lavorativa locale.

5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tamara BLAZINA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, considerata la specificità delle scuole in Italia ove si insegna la lingua slovena. In parti-

colare in Friuli-Venezia Giulia, le medesime scuole, nonostante facciano parte del sistema educativo italiano, sono penalizzate nell'accesso ai nuovi strumenti digitali utilizzati nell'insegnamento. Rileva quindi che, a tutt'oggi, il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) non è ancora utilizzabile in lingua slovena, auspicando che il Governo intervenga al più presto a risolvere la situazione.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

C. 841 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 ed è composto di tre articoli, che recano le disposizioni di rito proprie dei progetti di legge di ratifica, riguardanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica del-

l'Accordo, di cui all'articolo 1, l'ordine di esecuzione dello stesso, previsto dall'articolo 2, e l'entrata in vigore del provvedimento, in base all'articolo 3. Illustra quindi il contenuto dell'Accordo, composto di 6 articoli, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della VII Commissione, segnalando che lo stesso è finalizzato a concludere una lunga ed annosa vertenza sulla sede diplomatica lituana a Roma, che aveva avuto origine nel lontano 1937, con l'acquisto da parte della Repubblica lituana di un immobile sito a Roma, in via Nomentana n. 116, denominato, a partire da quel momento, «Villa Lituania». A seguito però dell'annessione sovietica del paese baltico, a partire dal 1940 la villa passò, di fatto, in possesso all'Unione sovietica che provvide anche ad estinguere il mutuo ipotecario che gravava sull'immobile, divenendone proprietaria nel 1945. Attualmente, pertanto, Villa Lituania ospita gli uffici consolari a Roma della Federazione russa, quale Stato continuatore della soggettività internazionale dell'URSS.

Ricorda, altresì, che l'indipendenza della Lituania è stata riconosciuta dalla Comunità internazionale nel 1991 e, nell'intento di superare la controversia aperta con Vilnius in ordine all'individuazione di una nuova sede per la missione lituana a Roma, il Governo italiano ha prospettato negli ultimi anni una serie di proposte di soluzione, non accolte dall'altra parte, non reputandole questa idonee alle sue esigenze e adottando una posizione volta a sottoporre la controversia di fronte alla Corte internazionale di giustizia o davanti ad un tribunale arbitrale per valutare l'eventuale violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi di protezione diplomatica. Da ultimo, nel 2011, si è convenuto di addivenire ad una soluzione consensuale della controversia e il Governo italiano – attraverso l'Agenzia del demanio – ha individuato un immobile di pregio all'interno di Palazzo *Blumenstihl*, sito a Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1. Tale immobile è risalente al 1890 ed è pervenuto al demanio a

seguito del recupero di un debito fiscale. Rileva che per il suo rilevante interesse culturale, la sua ubicazione e la fama del suo progettista, l'architetto Luca Carimini – uno dei protagonisti dell'architettura romana della seconda metà del XIX secolo – risulta adeguato al prestigio richiesto. Aggiunge, inoltre, che il Governo lituano ha accettato l'offerta ed è stato quindi stipulato – il 21 febbraio 2013 – l'Accordo in esame, previa acquisizione dei nulla osta alla firma da parte delle amministrazioni competenti coinvolte, ovvero Agenzia del demanio, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma. Evidenzia che, in realtà, come riportato nell'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento, l'Accordo prevede un'ipotesi di concessione di un bene demaniale ad uno Stato straniero che esula dalla normativa vigente in materia e che è riconducibile ad una soluzione di componimento bonario di una controversia. Osserva che l'Accordo – all'articolo 1 – concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania l'intero quarto piano di Palazzo *Blumenstihl*, pari a circa 700 metri quadrati, affinché lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo di quel Paese, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. La concessione avrà la durata di 99 anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato. L'articolo 2 dell'Accordo dispone che tale immobile sia concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potrà concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica italiana. Ai sensi dell'articolo 3 la parte lituana si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede e a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità e in stato di buona conservazione. Considerato il carat-

tere storico e artistico dell'immobile, sottolinea che le autorità lituane saranno tenute a rispettare la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti autorità italiane, corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe. Secondo la previsione dell'articolo 4 il Governo lituano – tra l'altro – si impegna a facilitare il Governo italiano, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius. L'articolo 5 designa i Ministeri degli affari esteri italiano e lituano quali enti esecutori per l'attuazione del Trattato, mentre l'articolo 6 reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore dello stesso.

Sottolinea che la ratifica dell'Accordo potrebbe auspicabilmente coincidere con l'inizio del semestre di presidenza lituana dell'Unione europea, che si apre il 1° luglio prossimo. La relazione tecnica annessa al disegno di legge in esame ribadisce che lo stesso non comporta nuovi oneri a carico del bilancio statale, in quanto tutti gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno a carico del Governo della Repubblica di Lituania, compresi quelli per i necessari lavori di rinnovazione e conservazione dell'immobile. Ribadisce che la ratifica introduce una deroga alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali, che ha ad oggetto sia la natura soggettiva del concessionario, trattandosi di uno Stato straniero, sia la durata della concessione stessa: quest'ultima – alla luce della normativa vigente posta dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 – deroga dal limite di diciannove anni, come indicato nell'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento. L'Italia mantiene la proprietà dell'immobile concesso in uso: alla scadenza della concessione il Governo italiano potrà riottenere la piena disponibilità dell'appartamento oppure rinegoziare l'estensione della vigenza dell'Accordo e, dunque,

della concessione d'uso dell'immobile alle condizioni che riterrà più opportune. Ricorda, al riguardo, che nel corso dell'esame in sede referente del presente progetto di ratifica presso la III Commissione della Camera, nella seduta del 29 maggio 2013, il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro, nel riprendere quanto affermato nell'analisi tecnico-normativa, ha fatto presente – tra l'altro – che la ratifica dell'Accordo in esame pone fine a un'annosa questione immobiliare tra i due Paesi. Si tratta di una vicenda che rappresenta l'ultima pendenza di natura immobiliare legata all'annessione sovietica del Paese baltico, ove è ancora forte la memoria storica dell'occupazione dei territori da parte dell'Unione Sovietica, come osservato dal sottosegretario Giro, secondo il quale la concessione di una sede adeguata per la rappresentanza diplomatica alla Repubblica di Lituania rappresenta l'adempimento di un debito morale dell'Italia nei confronti di quel Paese. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI, condividendo la relazione della deputata Zampa, rileva che non ci sono profili critici per il Ministero per i beni e le attività culturali. Esprime quindi nulla osta sul provvedimento in esame.

Giorgio LAINATI (Pdl) preannuncia voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Rammenta come nel periodo di occupazione sovietica della Lituania, nei pressi di via Po, a Roma, sia stato adibito da alcuni esuli lituani un appartamento quale ambasciata di fatto di quel Paese. Si tratta quindi di una ratifica che pone lieto fine ad una vicenda molto sentita da parte dei cittadini lituani.

I deputati Mara CAROCCI (PD), Milena SANTERINI (SCpI), Giuseppe BRESCIA (M5S) e Nicola FRATOIANNI (SEL), con distinti interventi, preannunciano, anche a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riassume preliminarmente il contesto normativo nell'ambito del quale si collocano le questioni sollevate dall'onorevole interrogante.

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 605, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La medesima disposizione ha fatto salvi gli inserimenti da effettuare nelle citate graduatorie per il biennio 2007/2008 e gli inserimenti dei docenti che alla data dell'intervento normativo stessero frequentando le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il corso di scienza della formazione primaria ed i corsi di didattica della musica presso i conservatori, subordinatamente all'effettivo conseguimento dell'abilitazione.

Con l'articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) il legislatore ha confermato la chiusura delle graduatorie per l'insegnamento disponendo che il relativo aggiornamento sia effettuato con cadenza triennale.

Il decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 ha realizzato tale aggiornamento attribuendo a coloro che risultavano già inseriti nelle graduatorie la facoltà di chiedere la conservazione della posizione, l'aggiornamento del punteggio, la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il trasferimento a una provincia diversa da quella di inserimento.

Sul sistema così sinteticamente descritto è intervenuta la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-

legge n. 216 del 2011 con la quale viene istituita una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento destinata a coloro che hanno conseguito l'abilitazione avendo frequentato, negli anni dal 2008/2009 al 2010/2011:

a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);

b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Tale intervento trova ragion d'essere nel fatto che a differenza delle SSIS, i corsi abilitanti Cobaslid e quelli per strumento musicale non erano stati precedentemente sospesi.

Tali percorsi di abilitazione all'insegnamento non sono oggi più attivi in quanto sostituiti dal Tirocinio formativo attivo (TFA).

La particolare posizione di coloro che si sono abilitati per la classe di concorso A77 nel 2011/12 è oggetto di una disposizione transitoria contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010 (articolo 15, comma 21) secondo la quale coloro che hanno iniziato il percorso abilitante prima dell'entrata in vigore del citato decreto

ministeriale possono concluderlo ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'immatricolazione conseguendo pertanto il titolo con valore abilitante per l'accesso all'insegnamento.

Per quanto riguarda l'inserimento nelle graduatorie si tratta di un intervento non realizzabile in via amministrativa risultando necessaria un'ulteriore modifica normativa.

ALLEGATO 2

5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta a quanto illustrato dall'onorevole interrogante giova ricordare come il sistema scolastico assicura piena tutela delle minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese prevedendo una serie di misure volte a garantire l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle comunità linguistiche riconosciute.

Solo per citare alcuni esempi, nella provincia di Bolzano è previsto che l'insegnamento delle lingua minoritaria sia effettuato da insegnanti di lingua madre; presso le comunità ladine la normativa vigente prevede un apposito Intendente scolastico e l'istituzione di un Ufficio scolastico provinciale per l'amministrazione delle scuole; in Friuli Venezia Giulia viene richiesta a tutti gli insegnanti una competenza in lingua slovena e in accordo con le istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia vengono organizzati seminari e predisposti programmi anche individualizzati con corsi di lingua, attività di tirocinio presso le scuole e frequenza di corsi universitari.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai problemi sollevati dall'onorevole interrogante si rappresenta che:

1. il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità *on line* attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

Con la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 il MIUR ha fornito indicazioni per l'attuazione di tale disposizione e in tale sede è stato precisato che dalla modalità telematica sono escluse le iscrizioni relative alle scuole dell'infanzia, alle scuole in lingua slovena, alle scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano e i corsi per l'istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie.

Si tratta di una decisione che è stata assunta in ragione del fatto che le modalità di realizzazione delle iscrizioni *on line* dettate per l'intero sistema scolastico non si adattano a realtà connotate da specificità tali da rendere necessaria la definizione di una procedura *ad hoc*.

Non si esclude peraltro che tale procedura possa essere definita in un prossimo futuro, una volta entrato a regime il sistema e una volta che siano stati effettuati tutti gli aggiustamenti necessari.

2. Quanto all'adozione dei libri di testo nella versione digitale o mista da parte delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, si fa presente che in quelle realtà l'adozione di libri di testo adatti agli insegnamenti impartiti o la traduzione di quelli generalmente utilizzati ha seguito procedure del tutto specifiche ed è stata generalmente curata dalle amministrazioni presenti sul territorio. D'altra parte, anche nei decreti ministeriali precedenti al decreto ministeriale n. 209 del 2013, non risulta contenuta alcuna specifica previsione al riguardo.

Si assicura comunque l'onorevole interrogante che in occasione delle prossime circolari con le quali annualmente si forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche, ai docenti e all'Associazione Italiana Editori relativamente all'adozione

dei libri scolastici, sarà presa in considerazione l'opportunità di impartire istruzioni affinché vengano resi disponibili libri di testo nella versione digitale o mista anche per le scuole delle comunità linguistiche riconosciute.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	128
D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Atto n. 1.	
Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>) .	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 10.40.

D.L. 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Esame e rinvio).

Cosimo LATRONICO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 54 del 2013 recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro).

Premette che – come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge – esso reca alcuni interventi prioritari per affrontare la contingente situazione eco-

nomica e finanziaria e le sue conseguenze occupazionali attraverso misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) nonché a tutelare il reddito dei lavoratori e ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali.

Ciò premesso, si sofferma in particolare sulle disposizioni dell'articolo 1 sull'imposta municipale propria che afferiscono indirettamente alle competenze della Commissione, in quanto incidenti sulle politiche per la casa. Fa quindi presente che l'articolo 1, al comma 1, è volto alla sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili, quali abitazioni principali e relative pertinenze, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali.

La sospensione disposta dal comma 1 dell'articolo 1 opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base alcuni principi esplicitati nella norma, quali la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30

settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno. Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria – che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni – vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 4 dispone, poi, in ordine alla copertura finanziaria.

Precisa quindi che l'articolo 2 del decreto reca la clausola di salvaguardia, secondo la quale la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. A tale riguardo ricorda che le Assemblee della Camera e del Senato, in data 7 aprile 2013, hanno approvato due risoluzioni sul DEF 2013. Tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della « procedura di disavanzo eccessivo », impegnano il Governo, tra l'altro, a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approva-

zione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma. In tale contesto si inserisce pertanto il secondo periodo del comma 2, in base al quale, in caso di mancata adozione della predetta riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina dell'IMU attualmente in vigore e il termine di versamento della prima rata dell'imposta è fissato, per gli immobili che hanno usufruito della sospensione, al 16 settembre 2013.

In conclusione, nel valutare sin d'ora in termini positivi l'intervento normativo in oggetto, che fornisce una prima risposta a esigenze oggettive del mondo del lavoro, fa presente che provvederà a integrare la relazione qualora le Commissioni di merito riterranno di modificare il testo presentato dal Governo. Dichiaro comunque un'ampia disponibilità a valutare le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo da valutare, ai fini del parere da esprimere, anche le eventuali modifiche che le Commissioni riunite VI e XI riterranno di apportare al testo.

D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

C. 676-B Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 35 del 2013,

già approvato dalla Camera in prima lettura, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato e, pertanto, la Camera è tenuta ad esaminare il testo limitatamente alle modificazioni approvate nell'altro ramo del Parlamento in gran parte incidenti su disposizioni che non attengono ai profili di competenza della Commissione.

Si sofferma, pertanto, nella sua relazione solo sulle modifiche ricadenti nell'ambito di competenza della Commissione o che recano aspetti di interesse in relazione alle competenze medesime.

Fa presente, infatti, che la modifica di cui al comma 17-ter dell'articolo 1, nel novellare l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che prevede il versamento in Tesoreria delle disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative al potenziamento di infrastrutture, è volta ad introdurre un obbligo inderogabile di versamento in Tesoreria delle suddette disponibilità, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato.

Nel ricordare che i commi 2 e 3 dell'articolo 10 dettano una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), faccio presente che ai sensi della lettera d) del comma 2, per l'anno 2013 non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo del tributo) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono per il medesimo anno riservate allo Stato. La modifica introdotta al Senato esclude da tale norma le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del comma 2, che prevede la riserva allo Stato della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato.

L'articolo 10, comma 4-ter, novella l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) disponendo

l'applicazione, per gli anni 2013 e 2014, della disciplina ivi prevista concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 al 2012, i predetti proventi per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

La tematica della destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è all'attenzione della Commissione da molti anni in quanto, dopo l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 10 del 1977 (cd. « legge Bucalossi »), che disponeva un vincolo di destinazione specifica per tali risorse, che erano versate su conti correnti speciali presso le tesorerie comunali ed erano destinate alla realizzazione, tra l'altro, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono state adottate alcune norme volte a disciplinare l'utilizzo dei predetti proventi al fine di destinarli, tra l'altro, alle spese correnti, norme che sono state prorogate nel corso degli anni anche alla luce della contrazione delle risorse a disposizione degli enti locali. Alla fine della scorsa legislatura, l'articolo 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, ha introdotto una norma a regime in base alla quale « le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo ». Si tratta di una norma in vigore dal 16 febbraio 2013, che detta a regime criteri di riparto delle maggiori entrate derivanti dai proventi derivanti dal

rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni in materia edilizia differenti da quelli oggetto dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 il cui regime viene reso applicabile anche agli anni 2013 e 2014; sarebbe stato pertanto opportuno un coordinamento della norma introdotta al Senato con la norma vigente.

La tematica dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione sarà comunque in futuro nuovamente all'attenzione della Commissione in considerazione del fatto che la proposta di legge sul contenimento del consumo del suolo, il cui esame è stato avviato la scorsa settimana, reca una norma che riprende il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 10 del 1977; in quella sede, pertanto, si potrà ragionare su una disciplina a regime in tale materia.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole sul decreto legge all'esame della Commissione, illustrandone sinteticamente i contenuti (*vedi allegato 1*).

Massimiliano MANFREDI (PD), nell'esprimere piena condivisione sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea la soddisfazione degli amministratori locali per il parere espresso dalla Commissione sul testo del decreto-legge in prima lettura relativamente alla tassa sui rifiuti. A tale riguardo fa notare che andrebbe in qualche modo chiarito come, nel periodo di differimento dell'entrata in vigore della TARES, i comuni possono fare riferimento ad ambedue i previgenti regimi tariffari, vale a dire a quello della TIA ma anche a quello della TARSU che, ancor oggi, in vaste aree del Paese risulta essere il regime tariffario più applicato.

Alessandro BRATTI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che il Governo sia posto con chiarezza e determinazione di fronte all'esigenza di tenere conto, nella definizione della disciplina del nuovo tributo comunale (TARES), del principio fondamentale del « chi inquina, paga ». In tal senso, sollecita anche la presidenza della Commissione ad operare per rappresentare al Governo, anche nelle sedi informali, l'importanza

del rispetto di tale principio da cui dipende, in maniera determinante, la concreta possibilità di rafforzare le politiche ambientali nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti.

Roberto MORASSUT (PD) esprime un giudizio critico sulla specifica norma inserita dal Senato in materia di destinazione degli oneri di urbanizzazione – articolo 10, comma 4-ter – che, in aperta contraddizione con lo spirito di quanto previsto nella legge per la promozione degli spazi verdi urbani, approvata solo pochi mesi fa dal Parlamento, torna a consentire apertamente l'uso dei citati oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali.

Ricorda, inoltre, che è attualmente all'esame della Commissione la proposta di legge n. 70, di cui egli è relatore, che in linea con quanto originariamente previsto dalla legge n. 10 del 1977, con quanto sostenuto ormai dalla larghissima parte degli operatori del settore e con gli obiettivi coerentemente perseguiti dalla Commissione nella passata legislatura in sede di approvazione della citata legge sugli spazi verdi urbani, destina gli oneri di urbanizzazione alla realizzazione da parte dei comuni delle opere di urbanizzazione primaria (strade, illuminazione pubblica, aree per parcheggio e per verde attrezzato) e di urbanizzazione secondaria (asili e scuole, consultori, centri sanitari, edifici pubblici, eccetera), vietandone espressamente l'utilizzo per il finanziamento delle spese correnti. Aggiunge, inoltre, di avere presentato egli stesso una specifica proposta di legge (C. 475) che ripropone i medesimi fini la quale, anche perché composta di un solo articolo, potrebbe essere rapidamente approvata dal Parlamento.

Conclude, quindi, riconoscendo al relatore di avere predisposto una proposta di parere che pone nella giusta evidenza la questione, ma chiedendo tuttavia che la stessa proposta di parere venga modificata con l'inserimento di una specifica osservazione con cui si chieda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di espungere dal testo del provvedimento in

esame la sopra citata norma di cui all'articolo 10, comma 4-ter del testo approvato dal Senato.

Claudia MANNINO (M5S), nell'esprimere piena condivisione per le osservazioni critiche svolte dal collega Morassut, preannuncia, tuttavia, il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene, infatti, che la giusta critica alla norma introdotta al Senato, che procrastina per due anni ancora la possibilità di utilizzare in modo distorto gli oneri di urbanizzazione per finanziare le spese correnti dei comuni, debba essere maggiormente sottolineata nel parere della Commissione, anche in considerazione del prosieguo dell'esame istruttorio delle proposte di legge in materia di contenimento dell'uso del suolo che la Commissione ha appena avviato e che mirano, unanimemente, a restituire gli oneri di urbanizzazione all'originaria finalità di strumento fiscale per la realizzazione delle richiamate opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Cosimo LATRONICO (Pdl) invita i colleghi intervenuti a valutare con più attenzione la norma introdotta dal Senato sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione, che, senza stravolgere le finalità dell'istituto, tiene tuttavia conto della grave situazione finanziaria degli enti locali e della indubbia necessità degli stessi di poter contare su un certo margine di flessibilità nell'utilizzo delle entrate fiscali loro spettanti.

Enrico BORGHI (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base dell'intervento del collega Morassut, ritiene che quanto appena detto dal collega Latronico vada tenuto debitamente in conto, anche in considerazione del fatto che dalla tenuta finanziaria dei piccoli comuni dipende in gran parte la realizzazione concreta anche degli interventi indispensabili per la conservazione del patrimonio pubblico e della dotazione infrastrutturale di ogni comunità.

Tommaso GINOBLE (PD) ritiene che sia giusto riconoscere fino in fondo la gravità della situazione finanziaria in cui versano gli enti locali e, fra questi, in primo luogo i piccoli e i piccolissimi comuni. Al tempo stesso, peraltro, ritiene doveroso dire con chiarezza che da troppi anni, ormai, ponendo in evidenza le superiori esigenze di bilancio degli enti locali, il legislatore ha tenuto in vita una legislazione emergenziale che ha finito per consentire un uso distorto e improduttivo degli oneri di urbanizzazione. Formula, pertanto, l'auspicio che sia possibile finalmente superare tale impostazione con l'approvazione di una disciplina legislativa che, in direzione contraria rispetto a quanto stabilito dal Senato, consenta di finalizzare gli oneri di urbanizzazione unicamente alla realizzazione di quelle opere che, come ha giustamente ricordato il collega Morassut, sono indispensabili per assicurare ai cittadini la dotazione di servizi e beni fondamentali, dalle strade all'illuminazione, dai servizi idrici a quelli educativi e sanitari.

Raffaella MARIANI (PD) alla luce del dibattito, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, contenente una specifica osservazione nel senso auspicato dai colleghi Morassut e Ginoble (*vedi allegato 2*).

Claudia MANNINO (M5S), presa visione della nuova formulazione della proposta di parere del relatore, che va nella direzione da lei precedentemente indicata, modificando la precedente dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla medesima proposta di parere come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.25.

Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Atto n. 1.

Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Atto n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 4 giugno 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che i relatori hanno formulato su ciascuna delle proposte di nomina in esame proposte di parere favorevole. Propone quindi di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di parere formulate.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.

Precisa, infine, che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

Claudia MANNINO (M5S) annuncia che tutti i deputati del suo gruppo si aster-

ranno dal voto sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

La Commissione procede contestualmente, quindi, alle votazioni per scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole dei relatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Presenti: 35;
 Votanti: 27;
 Astenuti: 8;
 Maggioranza: 14;
 Hanno votato sì: 24;
 Hanno votato no: 3.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Dorina Bianchi, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Causin, Cominelli, D'Agostino, Dallai, Decaro, Distaso, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Latronico, Manfredi, Mariani, Mazzoli, Morassut, Moretto, Pellegrino, Realacci, Sanna, Zaratti e Zardini.

Si sono astenuti i deputati: Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo e Zolezzi.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Presenti: 35;
 Votanti: 35;
 Maggioranza: 18;
 Astenuti: 0
 Hanno votato sì: 25;
 Hanno votato no: 10.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Dorina Bianchi, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Busto, Carrescia, Cassano, Causin, Cominelli, Daga, D'Agostino, Dallai, De Rosa, Decaro, Distaso, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Latronico, Manfredi, Mannino, Mariani, Mazzoli, Morassut, Moretto, Pellegrino, Realacci, Sanna, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zaratti, Zardini e Zolezzi.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
 DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.30.

ALLEGATO 1

D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 676-B Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante « Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali »;

osservato che l'articolo 10, comma 4-ter, di fatto estende l'applicazione per gli anni 2013 e 2014 del regime previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione e dalle sanzioni di cui al testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001);

rilevato che:

per effetto di tale previsione normativa i citati proventi potranno essere ancora destinati al finanziamento delle spese correnti degli enti locali, sottraendo in tal modo risorse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, originariamente previste dall'arti-

colo 12 della legge n. 10 del 1977 (cosiddetta legge Bucalossi) come uniche finalizzazioni dei citati introiti;

la questione relativa alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni edilizie è stata costantemente oggetto di dibattito in Commissione a seguito dell'abrogazione del citato articolo 12 della legge n. 10 del 1977 e delle norme che successivamente hanno disposto in ordine al loro utilizzo;

da ultimo, anche la proposta di legge di iniziativa parlamentare relativa al contenimento del consumo del suolo all'esame della Commissione reca una disposizione che, in linea con quanto auspicato dalla Commissione, restituisce o ripristina le originarie finalità vietando la destinazione dei citati proventi al finanziamento delle spese correnti;

appare opportuno pervenire alla definizione di una disciplina della destinazione dei citati proventi che, in linea con quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 10 del 1977, destini tali risorse alle originarie finalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 676-B Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante « Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali »;

osservato che l'articolo 10, comma 4-ter, di fatto estende l'applicazione per gli anni 2013 e 2014 del regime previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione e dalle sanzioni di cui al testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001);

rilevato che:

per effetto di tale previsione normativa i citati proventi potranno essere ancora destinati al finanziamento delle spese correnti degli enti locali, sottraendo in tal modo risorse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, originariamente previste dall'articolo 12 della legge n. 10 del 1977 (cosiddetta legge Bucalossi) come uniche finalizzazioni dei citati introiti;

la questione relativa alla destinazione dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni edilizie è stata costantemente oggetto di

dibattito in Commissione a seguito dell'abrogazione del citato articolo 12 della legge n. 10 del 1977 e delle norme che successivamente hanno disposto in ordine al loro utilizzo;

da ultimo, anche le proposte di legge di iniziativa parlamentare relativa al contenimento del consumo del suolo all'esame della Commissione recano disposizioni che, in linea con quanto auspicato dalla Commissione, restituiscono o ripristinano le originarie finalità vietando la destinazione dei citati proventi al finanziamento delle spese correnti;

appare opportuno pervenire alla definizione di una disciplina della destinazione dei citati proventi che, in linea con quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 10 del 1977, destini tali risorse alle originarie finalità, salvaguardando comunque le esigenze di bilancio degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità del mantenimento della disposizione di cui all'articolo 10, comma 4-ter, in considerazione dell'avvio di iniziative parlamentari che mirano ad una riforma complessiva della disciplina in materia di consumo del suolo e alla restituzione degli oneri di urbanizzazione all'originaria finalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	137
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 16.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

C. 997 Meta ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo PISO (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 997 riprende il contenuto dell'articolo 4 della proposta di legge C. 5361 della XVI Legislatura. Ricorda che quest'ultima proposta di legge, sulla quale si era registrata in Commissione trasporti un'ampia convergenza, era nata come integrazione dell'ampio intervento riformatore prospettato con la proposta di legge C. 4662, che conferiva una delega al Governo per un complessivo riordino del codice della strada. Osserva che, in sostanza, da un lato, con la proposta di legge C. 4662, che auspica possa essere ripresa in tempi rapidi nella nuova legislatura, si intendeva compiere un'opera di « manutenzione normativa », al fine di ricondurre a coerenza i diversi interventi sul codice della strada succedutisi nel tempo, sulla base di principi di delega quali quello della graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; dall'altro lato, con la proposta di legge C. 5361, si proponevano

alcune puntuali proposte di modifica. Sottolinea che di queste viene ora ripresa una misura particolarmente significativa.

Evidenzia, infatti, che la proposta di legge C. 997, composta da un solo articolo, prevede al comma 1, lettera *a*), la riduzione del venti per cento rispetto al minimo previsto della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni del codice della strada, quando il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. In tal senso viene integrato l'articolo 202 del codice della strada il quale nel testo attuale consente il pagamento delle sanzioni nella misura minima prevista dalle singole norme se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il comma 1, lettera *b*), aggiunge tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni anche gli strumenti di pagamento elettronico. Il comma 1, lettera *c*), consente inoltre in via generale il pagamento immediato delle sanzioni, nella misura ridotta del venti per cento rispetto al minimo, nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura. Il comma 1, lettera *d*) modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 202 che già attualmente consente il pagamento nella misura minima, della sanzione direttamente nelle mani dell'agente accertatore, per determinate tipologie di patente e per determinate infrazioni. Ora si prevede che anche in questo caso il pagamento avvenga nella misura ridotta del venti per cento rispetto al minimo e si consente il pagamento con mezzi elettronici, qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuova convenzioni con banche, con Poste italiane SpA e altri intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada mediante posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema.

Rileva che si tratta di modifiche del codice della strada di portata circoscritta, ma che appaiono suscettibili di migliorare notevolmente i rapporti tra utenti della strada ed amministrazione, sulla base della convinzione che l'effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Auspica, in conclusione, un rapido esame del provvedimento da parte della Commissione, in modo che lo stesso possa essere inviato quanto prima alle Commissioni competenti in sede consultiva, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per un trasferimento alla sede legislativa.

Andrea VECCHIO (SCpI), nell'apprezzare l'intento della disposizione, giudica necessario che il legislatore operi nella direzione di conferire alle norme che intende approvare la massima chiarezza al fine di fugare qualsiasi dubbio possa insorgere in ordine alla interpretazione. Nel rilevare che il codice della strada è assai complesso e contiene un numero di disposizioni a suo giudizio eccessivo, diversamente da quanto accade negli altri Paesi, osserva che la legislazione relativa alla guida è complicata anche dall'elevato numero di patenti previste dall'ordinamento che costituiscono un ulteriore elemento di complessità dell'apparato normativo. Auspica, quindi, che le nuove forze presenti in Parlamento possano affrontare con maggiore energia ed efficacia i problemi della legislazione rispetto a quanto avvenuto in passato.

Michele DELL'ORCO nel fare presente che il codice della strada ha tra i suoi

principi fondamentali la sicurezza dei cittadini, ritiene che il pagamento di una sanzione amministrativa in tempi conformi ai limiti espressi dalla legge non si configura come un comportamento virtuoso, bensì come un comportamento civile. Nel sottolineare che la violazione del codice è di per sé un fatto di inciviltà, in gran parte dei casi dovuta alla distrazione dell'automobilista e in altri casi dovuta ad un comportamento consapevole, osserva che l'articolo 202, comma 2-bis contempla anche il caso di sanzione per l'infrazione della disposizione contenuta all'articolo 174 del codice, relativo alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, che presenta profili di estrema delicatezza. Rileva, infatti, che nel caso di una impresa di autotrasporto che, per abbassare il costo della sua tariffa, obbligasse il conducente del mezzo alla violazione di tale articolo, commettendo volutamente la violazione, il legislatore prevede al comma 11 una sanzione assai forte, disponendo, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il ritiro temporaneo dei documenti di guida, e il fermo del veicolo per il periodo necessario a permettere i prescritti periodi di interruzione o di riposo. Nel ribadire, quindi, la perplessità di applicare la riduzione della sanzione anche nei casi in cui l'infrazione sia volontaria e costituisca un serio pericolo per la sicurezza stradale, esprime dubbi anche in ordine all'onere finanziario necessario per la fornitura agli agenti accertatori dei dispositivi di pagamento elettronici, non essendo chiaro come sarà sostenuto un impegno di spesa assai rilevante, pari a 12 milioni di euro per le sole polizie municipali di tutto territorio nazionale. Pur comprendendo che la particolare contingenza economica in cui versa il Paese e in particolare gli enti locali spinge il legislatore a trovare strumenti che portino all'effettivo introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono essere utilizzati dagli enti locali per finanziare specifiche voci di spesa, giudica poco educativo

applicare uno sconto in caso di pagamento anticipato delle sanzioni, che sembra essere, più che un messaggio culturale volto al rispetto delle regole, un messaggio di *marketing* da grande distribuzione, che offre ai cittadini più abituati a commettere violazioni del codice una multa gratis su cinque.

Nel dichiararsi d'accordo con il proponente sull'introduzione di sistemi elettronici di pagamento e sulla possibilità di pagare immediatamente nelle mani dell'agente notificatore, si dichiara favorevole alla riduzione del 20 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada, ma non in modo indiscriminato come propone il testo presentato.

Lorenza BONACCORSI (PD) nel condividere le perplessità espresse dal collega Dell'Orco in ordine al finanziamento occorrente per la dotazione agli organi di polizia stradale dei dispositivi per il pagamento immediato delle sanzioni, si dichiara favorevole a tale modalità di pagamento, che a suo giudizio risulterà efficace solo se gli organi di polizia stradale saranno realmente dotati dei necessari dispositivi.

Giorgio BRANDOLIN (PD), pur dichiarandosi d'accordo in linea di principio con le osservazioni del collega Vecchio in ordine alla complessità dell'apparato giuridico nazionale, osserva, nello specifico, che la proposta di legge in esame introduce una novella all'articolo 202 del codice della strada, che recherà in modo chiaro le modifiche recate. Rileva che la proposta prevede che la dotazione di dispositivi elettronici alle forze dell'ordine avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ritiene quindi che all'interno delle convenzioni previste possa essere compresa anche una clausola che preveda la dotazione di detti dispositivi dal parte della società di intermediazione finanziaria coinvolta. Associandosi alle perplessità espresse dal collega dell'Orco sulla necessità di valutare attentamente a quali violazioni applicare la decurtazione del 20 per cento, chiede al relatore di effettuare

un approfondimento al riguardo e una riflessione ulteriore, al fine di non premiare comportamenti che minano la sicurezza stradale.

Vincenzo PISO (Pdl) *relatore*, nel fare presente che per la violazione della disposizione richiamata nel dibattito c'è già la previsione del pagamento nella misura minima, se questo è effettuato immediatamente, si riserva di fare un ulteriore approfondimento.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	141
DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	141
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
AVVERTENZA	147

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che il deputato Giovanna Fava ha cessato di far parte della Commissione.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che la commissione è chiamata ad esprimere nuovamente un parere rinforzato entro le ore 12.30 della giornata odierna, alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel testo modificato dal Senato.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ricorda come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento in titolo esprimendo in particolare un parere favorevole con condizioni ed osservazioni, nella seduta dello scorso 8 maggio.

Passando ai contenuti specifici delle principali modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che, peraltro, non coinvolgono direttamente gli ambiti di competenza della X Commissione, segnalo in particolare quanto segue.

Il nuovo comma 2, dell'articolo 1 della legge di conversione, esclude dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria: i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali; i componenti della Commissione tributaria centrale.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 1, prevede un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti.

Presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori degli enti locali di inadempimenti aventi ad oggetto: la richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2; l'effettuazione di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi entro l'esercizio finanziario 2013.

Per questa parte, la modifica approvata dal Senato ripristina il testo originario del decreto-legge, eliminando la possibilità per la Procura di procedere anche al di fuori delle ipotesi di segnalazione dell'organo di controllo contabile, *in primis* d'ufficio.

L'ultimo periodo del comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prescrive la pubblicazione delle sentenze di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito, sino a quando le stesse non siano state eseguite per l'intero importo.

Il nuovo comma 13-*bis*, del medesimo articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che gli enti locali che ricevono anticipazioni di liquidità a valere sul Fondo anticipazioni di cui al comma 13 e che ricevono dalla regione o dalla provincia autonoma somme ad essi dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del provvedimento – sono tenuti – una volta

estinti tutti i debiti per i quali è stata chiesta l'anticipazione di liquidità o per i quali sono state utilizzate le somme di provenienza regionale – ad utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità ottenuta alla prima scadenza di pagamento della rata contrattualmente prevista.

Il comma 17-*bis* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una modifica all'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148 del 2011), che prevede il versamento in Tesoreria delle disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative al potenziamento di infrastrutture.

Il comma 17-*quater* dell'articolo 1 dispone in merito all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato adempimento del patto di stabilità interno nell'anno 2012 da parte degli enti locali.

La norma dispone che, laddove il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto per l'anno 2012, sia dovuto al pagamento dei debiti di cui al comma 1, vale a dire dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, la sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti provenienti dai Fondi sperimentali di riequilibrio o perequativi in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato – prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 – si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. Resta ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il nuovo articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia possa autorizzare la cessione di garanzia dello

Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. Viene inoltre espressamente disposto che la norma debba operare senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario.

Il comma 01 dell'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, opera una modifica al comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2 del 2009), al fine di estendere anche ai crediti delle imprese per prestazioni professionali la disciplina della certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nella citata disposizione. Con tale modifica anche i debiti per prestazioni professionali sono assoggettati alla procedura di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 7.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a causa del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Tali convenzioni sono stipulate dal Governo con le associazioni di categoria del sistema creditizio e – in virtù di quanto inserito al Senato – con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il comma 1-*ter* del medesimo articolo 6 prevede che i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui, rispettivamente, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei confronti dei rispettivi creditori.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione che le società di cui sopra sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica am-

ministrazione, come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in apposito elenco.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre modificato il comma 9, che concerne l'obbligo di comunicazione ai creditori, da parte delle amministrazioni pubbliche (gli enti territoriali di cui agli articoli da 1 a 3 e lo Stato, di cui all'articolo 5 del provvedimento) entro il 30 giugno 2013, anche mediante posta elettronica certificata, dell'importo e della data entro la quale verranno effettuati i pagamenti. La mancata comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. In particolare, è stata introdotta la previsione per cui, entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui sopra sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la sopra descritta comunicazione di pagamento ai creditori, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore.

Il comma 1 dell'articolo 7, come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, e per la certificazione delle somme dovute per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Anche la disciplina relativa alla certificazione dei debiti di cui al comma 4 viene estesa alle obbligazioni relative a prestazioni professionali in virtù della modifica operata all'articolo 6 comma 01 citato.

Il nuovo comma 4-*bis* prevede inoltre che le comunicazioni relative all'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili sono trasmesse per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza si applica ai dirigenti responsabili la sanzione prevista al comma 2 dell'articolo in commento. Il comma 6, terzo periodo,

come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede ora come obbligatoria – e non più facoltativa, come invece previsto dal testo del provvedimento come approvato dalla Camera, l'indicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, in sede di comunicazione dei propri debiti di cui al comma 4, della data prevista per il pagamento degli stessi debiti o per parte di essi.

Il comma 9-*bis* del medesimo articolo 7 prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dà conto dello stato di attuazione del decreto legge in esame.

Oltre ad indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali, nonché gli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle amministrazioni pubbliche sui propri debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012, tale relazione deve in particolare indicare altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Tale comma è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, disponendosi che le iniziative da assumersi con la legge di stabilità 2014 per il pagamento dei debiti in questione possano concernere anche la concessione, nell'anno 2014 medesimo, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari. Tale concessione, si precisa con la modifica in esame, deve avvenire nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica (che, com'è noto sono indicati nel Documento di economia e finanza e poi nella Nota di aggiornamento al medesimo).

All'articolo 10 il nuovo comma 2-*ter* dispone che i comuni possano continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi della società Equitalia, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30

giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare – secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

Sempre all'articolo 10, il nuovo comma 4-*bis* ha novellato il comma 380, lettera f), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), concernente gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La norma richiamata ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria IMU – prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 – derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il Senato ha introdotto ulteriori periodi alla lettera f), disponendo che la riserva allo Stato non si applica agli immobili del gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul proprio territorio.

La disposizione introdotta al Senato reca inoltre norme di carattere generale concernenti gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. In particolare, poiché il gettito proveniente da tali immobili è dal 2013 riservato allo Stato, al fine di evitare confusione ed eventuali contenziosi, si stabilisce che per essi si applicano ugualmente le disposizioni vigenti relative all'IMU per le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Le attività di accertamento e riscossione ad essi relativi sono comunque svolte dai comuni (anche se non destinatari del gettito), ai quali tuttavia spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Infine, il Senato ha ulteriormente esteso la non applicazione della riserva allo Stato relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 10-ter reca disposizioni volte a semplificare la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, a norma dell'articolo 243-*quater* del TUEL, deve essere predisposto dagli enti locali che presentino squilibri di bilancio tali da provocarne il dissesto. Tale procedura viene semplificata dall'articolo 10-ter in esame che, modificando l'articolo 243-*quater* elimina la sottocommissione, affidando lo svolgimento dell'istruttoria sul piano di riequilibrio direttamente alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dispone che l'istruttoria medesima sia effettuata sulla base delle sole Linee guida della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (e non anche delle indicazioni della Sezione di controllo); prevede che la relazione sia trasmessa direttamente dalla Commissione (e non più dal Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato) alla Sezione di controllo della Corte.

Viene altresì modificato il comma 6 del medesimo articolo, prevedendo che la relazione sullo stato di attuazione del piano sia trasmesso dall'organo di revisione dell'ente locale al solo Ministero dell'interno, e non anche a quello dell'economia e finanze.

Il nuovo articolo 10-*quater* disciplina l'attribuzione ai comuni che ha registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 del corrispettivo del gettito IMU di immobili di proprietà comunale. In particolare, si prevede un contributo pari a 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Il contributo sarà ripartito in proporzione alle stime di gettito IMU relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del MEF.

Il nuovo articolo 10-*quinquies* reca criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio. In particolare, la

norma interviene sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, modificando i criteri di distribuzione tra gli enti locali della riduzione di 2.250 milioni prevista per il 2013 dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché recando un disposizione volta al coordinamento normativo tra il primo ed il secondo periodo del comma 6 medesimo eliminando un'erronea indicazione.

Il nuovo articolo 10-*sexies* reca semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013, istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

All'articolo 11, il nuovo comma 5-*bis* interviene in materia di patto di stabilità interno per la regione Sardegna.

La disposizione, di carattere programmatico, pone il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame, per la definizione dell'accordo tra Stato e Regione sulle modifiche da apportate al patto di stabilità per la regione Sardegna. La norma in esame definisce obiettivi e limiti normativi entro cui deve avvenire l'accordo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni volte a precisare in particolare che la relazione sull'attuazione del decreto, di cui all'articolo 7, comma 9-*bis*, prevista quale allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013, dia compiutamente conto dello stato dei pagamenti e degli esiti della ricognizione dei debiti e segnali le ulteriori iniziative necessarie, anche nell'ambito della legge di stabilità del 2014, per il completamento del pagamento dei debiti scaduti a tutto il 2012 e che si dia seguito alle previsioni di cui all'articolo 5-*bis* e all'articolo 7, comma 9-*bis* citato, in ordine alla concessione della garanzia dello Stato, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, per agevolare la cessione dei crediti a banche ed altri intermediari finanziari. (*vedi allegato*).

Stefano ALLASIA (LNA) esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame come modificato dal Se-

nato ed auspica che le modifiche introdotte possano garantirne la rapida attuazione. Chiede al relatore un chiarimento in merito alla modifica introdotta all'articolo 6 volta ad includere fra i debiti anche quelli derivanti dalle prestazioni professionali.

Luigi TARANTO (PD) precisa che la modifica introdotta al Senato è stata prevista proprio allo scopo di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo circa le categorie di debiti incluse nella procedura di certificazione e di pagamento, disciplinata dal decreto-legge in esame, come peraltro era già stato chiarito nel corso delle audizioni svolte alla Camera durante l'esame in prima lettura.

Raffaello VIGNALI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, auspica che il Governo possa tenere in debito conto le osservazioni puntuali contenute nella proposta di parere predisposta dal relatore e ritiene che il contenuto di tali osservazioni possa utilmente essere trasfuso in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Aris PRODANI (M5S), nel sottolineare preliminarmente come il provvedimento in esame rappresenti certamente un primo passo in avanti che affronta la delicata questione del ritardato pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione, ritiene doveroso evidenziare come alcune delle modifiche introdotte al Senato siano in effetti di contenuto estraneo all'oggetto del provvedimento, alcune delle quali di carattere ordinamentale come le disposizioni relative al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Segnala inoltre le disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato a favore delle istituzioni finanziarie per integrare un pagamento dei debiti della PA contenute nel nuovo articolo 5-bis, nonché la proroga dell'attività di Equitalia per la riscossione delle entrate locali, che più opportunamente si sarebbe dovuta trattare

nella delega fiscale attualmente all'esame della Commissione Finanze.

Lamenta poi il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo in materia di sospensione delle cartelle esattoriali che riguardano le imprese che vantano crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione. Preannuncia, a tale riguardo, la presentazione di un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea. Dichiara infine il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD), preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo sul provvedimento di esame sottolineando come le modifiche introdotte al Senato ne abbiano certamente migliorato il testo e rafforzato l'efficacia delle procedure e delle clausole di salvaguardia ivi disciplinate. Sottolinea che si tratta solo di un primo intervento normativo cui ne dovranno seguire altri al fine di completare efficacemente il pagamento dell'intero ammontare dei debiti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Con riferimento alle osservazioni formulate nella proposta di parere, condivide l'opportunità di presentare, nell'ambito della fase di esame in Assemblea, specifici ordini del giorno che possano essere sottoscritti da tutti i parlamentari della Commissione che lo ritengano opportuno.

Edoardo NESI (SCpI) preannuncia a nome del proprio gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore ed auspica che il provvedimento in esame rappresenti solo un primo passo verso la soluzione dell'annosa questione del ritardato pagamento dei crediti delle imprese. Si dichiara favorevole a sottoscrivere eventuali ordini del giorno da presentare in Assemblea che riproducano il contenuto del parere.

Luigi LACQUANITI (SEL), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere elaborata, segnalando peraltro l'inadeguatezza della scelta dei mezzi di copertura

utilizzati per far fronte agli oneri finanziari del provvedimento in esame, su cui il suo gruppo presenterà emendamenti in Aula.

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, il testo del disegno di legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C. 676-B Governo),

ribadito quanto già evidenziato nel parere espresso l'8 maggio 2013, in ordine al rilievo dell'obiettivo, perseguito attraverso il provvedimento medesimo, del pagamento fino a 40 miliardi di euro tra il 2013 e il 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni di debiti nei confronti di imprese e professionisti, debiti scaduti a tutto il 2012 e certificati, e ciò tanto al fine di ripristinare una corretta relazione fiduciaria tra iniziativa privata e funzione pubblica, quanto allo scopo di concorrere alla risposta alla gravissima crisi di liquidità che, nel contesto della recessione più lunga e profonda della storia repubblicana ed esacerbata da persistenti difficoltà nell'accesso al credito, attanaglia professionisti ed imprese e, in specie, le piccole e medie imprese;

sottolineato, altresì, che il buon esito di una così rilevante operazione sollecita

la più tempestiva e puntuale attivazione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte affinché il processo avanzi senza inerzie né ritardi e, dunque, nel pieno rispetto della tempistica prevista e, conseguentemente, sollecita ancora un costante monitoraggio del suo avanzamento;

ricordato, soprattutto, che la dotazione finanziaria del provvedimento consentirà una risposta rilevante, ma non esaustiva rispetto al montante storico complessivo dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e che, pertanto, resta ferma l'esigenza di procedere all'adozione di ulteriori misure, anche mettendo a frutto il risultato della chiusura della procedura comunitaria per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese e nel quadro dell'auspicato e necessario rinnovato orientamento delle politiche economiche dell'Unione europea in direzione del riconoscimento del primato delle ragioni della crescita e dell'occupazione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la relazione sull'attuazione del decreto, di cui all'articolo 7, comma 9-*bis*, prevista quale allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013, dia compiutamente conto dello stato dei pagamenti e degli esiti della ricognizione dei debiti e

segnali le ulteriori iniziative necessarie, anche nell'ambito della legge di stabilità del 2014, per il completamento del pagamento dei debiti scaduti a tutto il 2012;

b) si dia seguito alle previsioni di cui all'articolo 5-*bis* e all'articolo 7, comma 9-*bis*, in ordine alla concessione della garanzia dello Stato, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, per agevolare la cessione dei crediti a banche ed altri intermediari finanziari e in ordine alla possibilità che, senza aggravio dei

potenziali oneri per l'erario, il Ministero dell'economia e delle finanze autorizzi la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali, in specie per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, ponendo così le premesse anche per un maggiore ruolo della Cassa depositi e prestiti nell'operazione di smaltimento di detti debiti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 150

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella scorsa settimana hanno avuto luogo, presso l'altro ramo del Parlamento, le previste audizioni informali concernenti

l'atto del Governo in esame, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite 1^a e 4^a del Senato e XI della Camera. Ritiene, pertanto, opportuno che i relatori indichino alla Commissione le modalità per la prosecuzione dell'esame del provvedimento, atteso anche che il prossimo 7 giugno viene in scadenza il termine fissato dalla legge per l'espressione del parere parlamentare.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del correlatore Polverini, preso atto di taluni profili di complessità che caratterizzano il provvedimento in esame e che sono emersi anche dal ciclo di audizioni informali svolte, ritiene opportuno chiedere al Governo di concedere alle Commissioni riunite – alla stregua di quanto già avvenuto per il prosieguo dell'esame dell'atto del Governo in materia di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel settore del pubblico impiego – un periodo di tempo supplementare per effettuare i necessari approfondimenti istruttori e giungere alla definitiva espressione del parere di competenza.

Dopo avere rilevato che sussiste un oggettivo collegamento tra lo schema di

regolamento in materia di armonizzazioni previdenziali e lo schema di decreto sul blocco dei contratti, prospetta l'esigenza di impiegare le prossime settimane in un confronto politico teso a verificare i margini per andare incontro alle questioni poste, anche con toni molto vivaci, dalle categorie interessate.

Rappresenta, pertanto, l'esigenza che il Governo – prima di procedere alla definitiva emanazione del regolamento – attenda l'espressione del parere della Commissione, anche qualora essa intervenga oltre il termine di scadenza prescritto dalla legge, ritenendo che si possa giungere all'espressione del medesimo parere entro il prossimo mercoledì 19 giugno.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA giudica comprensibile che le Commissioni intendano svolgere ulteriori accertamenti sul provvedimento in esame, che appare complesso e meritevole di una istruttoria supplementare. Rileva, infatti, che lo schema di regolamento in esame, incidendo su una materia vasta che coinvolge

la competenza di diversi dicasteri, richiede la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali e sociali, chiamati a contemperare le esigenze di perequazione con quelle di tutela della specificità di determinati comparti. Nel ritenere prioritario acquisire l'orientamento del Parlamento sull'argomento, assicura pertanto che il Governo si impegna a non procedere alla definitiva emanazione del provvedimento in esame, se non dopo avere acquisito il prescritto parere delle Commissioni competenti, anche ove tale parere dovesse essere reso oltre il termine previsto dalla legge di autorizzazione; a tal fine, giudica congruo il termine prospettato dal relatore Gnechi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce degli elementi sinora emersi e auspicato che nei prossimi giorni possa avviarsi una proficua interlocuzione tra Parlamento e Governo, mirata al miglioramento del testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

AUDIZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enrico Giovannini, e il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Enrico GIOVANNINI e il viceministro Maria Cecilia GUERRA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Donata LENZI (PD), Gian Luigi GIGLI (SCpI), Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), Vittoria D'INCECCO (PD), Andrea CECCONI (M5S), Anna Margherita MIOTTO (PD), Dorina BIANCHI (PdL), Paola BINETTI (SCpI), Franca BIONDELLI (PD), Delia MURER (PD), Eugenia ROCCELLA (PdL) e Filippo FOSSATI (PD).

Il ministro Enrico GIOVANNINI e il viceministro Maria Cecilia GUERRA forniscono ulteriori precisazioni.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ringrazia il ministro e il viceministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)</i>	153
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)	157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.

Seguito dell'audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore agricolo: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB), Centro Internazionale Crocevia, Comitato italiano sovranità alimentare (CISA), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)	155
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini, in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.	
Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni agricole: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane (Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital), Unci	156
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanzia-

mento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Oliverio ha svolto la relazione introduttiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*v. allegato*), facendo presente che per la sua predisposizione ha tenuto conto delle indicazioni fornite nel corso delle audizioni da parte degli operatori del settore, sia in relazione all'imposta municipale propria (IMU) sia in relazione alla necessità di estendere gli ammortizzatori sociali in deroga anche al settore della pesca, con particolare riferimento ai marittimi imbarcati, che restano gli unici lavoratori rimasti privi di tale tutela.

Luciano AGOSTINI (PD) dichiara che il suo gruppo valuta favorevolmente la proposta di parere formulata dal relatore innanzitutto perché ritiene che la sospensione del pagamento dell'IMU vada nella giusta direzione, in quanto mette il Governo nelle condizioni di procedere ad una revisione della tassazione immobiliare, in modo tale che essa gravi in misura maggiore su chi può contribuire di più, per arrivare ad una completa esenzione per i redditi più bassi. Ricorda in proposito che tale indirizzo è stato sostenuto dalla sua parte politica sin dal momento dell'introduzione della normativa sull'IMU.

Allo stesso modo, giudica positivamente la condizione relativa all'estensione degli ammortizzatori sociali al settore della pesca.

Loredana LUPO (M5S) esprime la valutazione favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, concordando sulla sospensione dell'IMU prevista dal decreto-legge. Auspica che nel prosieguo si possa giungere anche ad una reale rimodulazione dell'imposta con riferimento al comparto agricolo. Esprime al-

trèsì apprezzamento per la previsione riguardante gli ammortizzatori sociali nel settore della pesca.

Franco BORDO (SEL) giudica positivamente le proposte contenute nelle osservazioni e nella condizione apposte nel parere formulato dal relatore, ma non può estendere tale giudizio all'intero provvedimento, in quanto lo stesso non ha risposto in modo soddisfacente alla richiesta della sua parte politica relativamente alla tutela dei lavoratori precari, estesa solo fino a dicembre e finanziata su capitoli di spesa che non dovevano essere depotenziati.

Per questi motivi, preannuncia che si asterrà nella votazione del parere.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta piena condivisione rispetto al parere proposto dal relatore, che affronta aspetti essenziali allo stato attuale.

Monica FAENZI (Pdl) dichiara la piena condivisione del suo gruppo rispetto alla proposta di parere del relatore, auspicando che nella riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare sia tenuto in adeguata considerazione il comparto agricolo. In proposito, ricorda che la Commissione Agricoltura sin dalla scorsa legislatura ha condotto una battaglia sull'IMU sui terreni e sui fabbricati rurali, ritenendola iniqua anche perché si risolve in una doppia tassazione. Auspica altresì che si tenga conto anche delle imprese colpite da forti eventi alluvionali, che potranno tornare a produrre solo dopo alcuni anni.

Non concorda invece sugli indirizzi sostenuti dal gruppo del PD in merito alla complessiva revisione della tassazione immobiliare, poiché ritiene che tale tipo di tassazione non sia stata utile e abbia prodotto una contrazione del mercato immobiliare. La sua parte politica sostiene invece l'abolizione di questo tipo di imposta, a prescindere dal reddito del soggetto.

Si dichiara poi favorevole alla condizione relativa all'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga e ad altre forme di sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati del settore della pesca.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco CAON (LNA) manifesta avviso favorevole sulla proposta del relatore, osservando peraltro che le tasse è molto più semplice levarle che metterle.

Mino TARICCO (PD) nel concordare sulla proposta di parere, suggerisce di prevedere una ulteriore osservazione volta a richiamare la necessità di procedere con urgenza alla revisione degli estimi catastali, al fine di rendere più equi ed omogenei ogni misura fiscale che ha come base il reddito catastale. Si verificano infatti degli autentici paradossi, per cui, fabbricati simili e contigui ricadenti su territori diversi sono assoggettati a imposizioni completamente differenti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si dichiara disponibile ad integrare in tal senso il parere, nel caso in cui i colleghi concordassero con la proposta del deputato Taricco.

Mario CATANIA (SCpI), pur concordando nella sostanza, osserva che il problema di fondo riguarda in generale il catasto. Segnala in ogni caso che occorre evitare una formulazione incoerente del parere. Infatti, se si chiede l'esenzione dagli oneri fiscali gravanti sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni agricoli, non appare pertinente la richiesta di aggiornamento delle rendite catastali, che in caso di esenzione non rilevarebbero. Semmai si potrebbe riferire tale richiesta ad altri tipi di imposizione fiscale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Catania, ritenendo inopportuno prefigurare una richiesta che sembrerebbe

una subordinata rispetto alla richiesta prioritaria, relativa all'esenzione.

Roberto CAON (LNA) invita i colleghi ad impegnarsi a conseguire l'obiettivo principale dell'esenzione dell'IMU per i terreni e i fabbricati rurali.

Mino TARICCO (PD) non insiste sulla sua proposta, nel timore che possa introdurre elementi di confusione, ma si riserva di avanzarla in altre sedi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime il giudizio favorevole del Governo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 11.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 giugno 2013.

**Sulla situazione e sui problemi del settore
agroalimentare.**

Seguito dell'audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore agricolo: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB), Centro Internazionale Crocevia, Comitato italiano sovranità alimentare (CISA), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 giugno 2013.

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini, in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvaticata.

Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni agricole: Coldiretti, Confagricoltura, CIA,

Copagri, Alleanza delle cooperative italiane (Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital), Unci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.30.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.10.

ALLEGATO

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo);

premessi che:

il decreto-legge n. 54 ha disposto la sospensione della prima rata dell'imposta municipale unica (IMU) per il 2013 nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per la quale detta alcuni principi direttivi;

la sospensione della prima rata riguarda anche terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ai sensi della nuova disciplina dell'IMU sperimentale, recata dal citato decreto-legge n. 201 risultano assoggettati ad imposta sia i terreni agricoli sia i fabbricati rurali, che scontano l'IMU nelle modalità ordinarie se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, mentre per i fabbricati ru-

rali strumentali è prevista un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dal decreto-legge n. 16 del 2002, è stato delineato un regime specifico anche per i terreni agricoli, con misure distinte per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

il mondo agricolo ha da tempo posto in evidenza come il nuovo trattamento fiscale di cui alla richiamata normativa non consideri adeguatamente il ruolo che l'imprenditore agricolo svolge e le caratteristiche dei beni prodotti;

in effetti, il settore primario necessita di regole che tengano conto della sua specificità, caratterizzata da una forte immobilizzazione di capitali a bassa redditività e della circostanza che i beni in questione costituiscono gli strumenti essenziali per l'esercizio dell'impresa agricola e non possono, pertanto, essere considerati solo come ricchezza accumulata;

anche per tali considerazioni, l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, aveva previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 10 dicembre 2012, si doveva provvedere, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'IMU, alla

modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati strumentali agricoli ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superasse per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni;

in base alle stime di gettito, desumibili dalla documentazione presentata dal Governo, l'IMU prevista per i fabbricati è stata stimata pari a circa 121 milioni di euro, mentre quella per i terreni ha subito un «aggravio» pari a circa 89 milioni di euro; complessivamente pertanto, il settore agricolo doveva «contribuire» per circa 210 milioni di euro; al contrario, l'aggravio effettivo, sulla base dei dati del Ministero dell'economia e delle finanze, risulterebbe essere superiore o comunque pari ad almeno 255 milioni di euro, complessivamente per terreni e fabbricati. Tuttavia, il Governo non ha dato seguito alla disposizione sopra citata;

considerato altresì che:

il decreto-legge n. 54 reca il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la fissazione dei criteri per la concessione degli ammortizzatori stessi;

nel comparto ittico si rileva una grave carenza in ordine alle tutele sociali dei lavoratori, nonostante l'interruzione delle attività sia spesso dovuta a cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (le avverse condizioni meteomarine, il fermo biologico);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alla imposta municipale unica (IMU), si segnala l'esigenza di dare applicazione all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, verificando il gettito realizzato e quindi la sussistenza dei presupposti per una revisione dell'aliquota da applicare ai fabbricati strumentali agricoli ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) in considerazione dell'estrema difficoltà in cui versa il settore primario, si segnala la necessità di introdurre, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, l'esenzione in ordine agli oneri fiscali gravanti sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni agricoli, tenuto conto della specificità dei suddetti beni che rappresentano gli strumenti di lavoro delle imprese agricole;

e con la seguente condizione:

a) si estendano ai lavoratori imbarcati su imbarcazioni adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e gli armatori della piccola pesca, gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno al reddito previste in tutti i casi di disoccupazione involontaria.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (*Esame e rinvio*) 159

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento *ex ante* delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 def. (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 163

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge n. 54 del 2013, all'esame della Camera in prima lettura, è assegnato alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), e contiene misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), a tutelare il reddito dei lavoratori attraverso il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali consentendo, a talune condizioni, alle amministrazioni pubbliche di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente.

Il provvedimento introduce inoltre il divieto per i membri del Governo, che sono anche parlamentari, di cumulare il

trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici). Tale risparmio, insieme con l'utilizzo di risorse di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, consentirà di coprire gli oneri in termini di interessi derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

In particolare, l'articolo 1 è volto alla sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali).

Il comma 1 prevede che tale sospensione operi nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi esplicitati nella norma: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Il comma 2 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267/2000, in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.

Ricorda, infatti, che in base alla disciplina vigente, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (legge di sta-

bilità 2013), viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria viene ampliato – rispetto al tetto definito dall'articolo 222 del TUEL – di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito complessivo dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'apposito Allegato A al provvedimento. L'importo complessivo dell'incremento dell'anticipazione risulta pari a 2.426,4 milioni di euro.

Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria – che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni – vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno.

Gli oneri per interessi sono quantificati dal comma 4 in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013.

Il comma 4 dispone, inoltre, in ordine alla copertura finanziaria di tali oneri complessivi, prevedendo:

quanto a 12,5 milioni di euro, la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);

quanto a 600.000 euro, l'utilizzo dei risparmi derivanti dal contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica, di cui al successivo articolo 3;

quanto a 5,1 milioni di euro, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 2 dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere at-

tuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo.

In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo che sono anche parlamentari del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici).

La relazione tecnica evidenzia che l'intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, il Presidente del Consiglio, 13 ministri e 20 sottosegretari, per complessive 34 unità. Conseguentemente, il risparmio di spesa previsto per il 2013 dalla medesima relazione tecnica, ipotizzando la decorrenza della misura a partire dal mese di giugno, è pari a euro 1.209.375, al lordo degli oneri riflessi, con effetti in termini di indebitamento netto pari a euro 604.687. Per il 2014 e il 2015 il risparmio è quantificato in euro 2.073.214 per ciascun anno, con effetti in termini di indebitamento netto pari a euro 1.562.331, ferma restando l'attuale numero di membri del Governo parlamentari.

L'articolo 4 detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione (commi 1-2); detta, altresì, norme per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà (comma 3) e disposizioni per la proroga dei contratti a termine nella P.A. (comma 4) e del personale degli sportelli unici per l'immigrazione (comma 5).

Il comma 1, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della

prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutela del reddito dei lavoratori, dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro – cosiddetta Legge Fornero). La disposizione mantiene ferme le risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dall'articolo 2, comma 65, della legge 92/2012 e dall'articolo 1, comma 253, della legge 228/2012.

Inoltre, rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale, che richiede il reperimento di risorse al fine di consentire un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la disposizione prevede lo stanziamento di nuove risorse.

Il comma 2 demanda a un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Si prevede, inoltre, che l'INPS effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 405, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.

Il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 400, della legge 228/2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro a tempo indeterminato nella P.A., in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure. Per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga, il comma in esame, al secondo periodo, dispone l'assegnazione di una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013, all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 79/2012 (conv. legge 131/2012).

L'articolo 5 reca le consuete norme sull'entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto ai documenti all'esame dell'Unione europea, ricorda che la Commissione europea ha presentato raccomandazioni specifiche per ciascun Paese, in esito all'esame dei rispettivi Piani nazionali di riforma (PNR) e sui programmi di stabilità nell'ambito della procedura del semestre europeo.

Per quanto riguarda le raccomandazioni all'Italia (COM(2013)362), la Commissione, in tema di fiscalità, chiede di:

trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente, assicurando la neutralità in termini di gettito;

rivedere l'ambito di applicazione delle esenzioni e delle aliquote ridotte IVA, nonché il sistema delle agevolazioni fiscali dirette;

procedere alla riforma del catasto, allineando gli estimi e rendite ai valori di mercato; proseguire la lotta all'evasione fiscale, migliorando il rispetto dell'obbligo tributario e contrastando in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

Le raccomandazioni della Commissione, dopo una discussione preliminare in seno ai Consigli ECOFIN e del Consiglio Occupazione e affari sociali del 21 giugno, dovrebbero essere avallate politicamente dal Consiglio europeo del 27-28 giugno prossimi ed essere adottate dal Consiglio entro il mese di luglio 2013.

La Commissione e Stati membri verificheranno l'attuazione delle raccomandazioni, nel quadro di un processo di « valutazione tra pari ».

La Commissione valuterà quindi i progressi realizzati nella prossima analisi annuale della crescita, che dovrebbe essere pubblicata nel gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) segnala, con riferimento al tema dei costi della politica, l'opportunità di acquisire la documentazione comparativa relativa alle retribuzioni dei parlamentari in Europa, predisposta nel marzo 2012 dall'allora presidente dell'Istat e attuale Ministro del lavoro Enrico Giovannini.

Michele BORDO, *presidente*, si farà carico di disporre l'acquisizione della citata documentazione; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento *ex ante* delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 def.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, sottolinea come l'avvio dell'esame delle due Comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e il coordinamento delle riforme economiche costituisca un passaggio significativo sotto due profili. Il primo risiede nella intrinseca rilevanza della materia oggetto delle comunicazioni, volte a definire gli elementi essenziali di una « cornice integrata di politica economica » dell'UE, in coerenza con la tabella di marcia per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2012. Il secondo attiene al fatto che si tratta dei primi documenti dell'Unione europea che la Camera esamina in questa legislatura, a conferma della volontà del Parlamento di intervenire sistematicamente, in stretto raccordo con il Governo, nella formazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

La creazione di una « cornice integrata di politica economica » potrebbe configu-

rarsi come uno dei più complessi e delicati passaggi nel processo di integrazione europea, almeno a Trattati vigenti, costituendo, secondo l'impostazione della tabella di marcia, uno dei tre pilastri di un nuovo sistema di *governance* economica « quasi federale », unitamente alla piena attuazione del quadro integrato di bilancio vigente, stabilito dagli atti normativi compresi nel c.d. *six pack* e nel recentissimo *two pack* (entrato in vigore lo scorso 30 maggio), e alla « cornice finanziaria integrata », in via di realizzazione attraverso il meccanismo unico di vigilanza bancaria e il completamento degli altri pilastri dell'Unione bancaria.

La decisione di procedere alla creazione di un reale coordinamento delle politiche economiche nazionali – dopo una lunga fase in cui le Istituzioni dell'Unione hanno privilegiato il rafforzamento di regole e procedure a presidio della finanza pubblica – risponde ad un obiettivo da lungo tempo perseguito dal Paese e per il quale si è fortemente adoperato, con un ampio sostegno parlamentare, il precedente Governo.

Si è preso atto, soprattutto grazie all'azione del nostro del Paese, che non è più sostenibile l'asimmetria tra i tre pilastri che avrebbero dovuto caratterizzare l'Unione economica e monetaria: una politica monetaria centralizzata, secondo un modello sostanzialmente « federale » e i vincoli stringenti di finanza pubblica, da un lato, e l'assenza di una politica economica comune, dall'altro.

In questo contesto, le due Comunicazioni in esame avviano una consultazione in merito alle diverse modalità con le quali attuare, a Trattati vigenti, due degli elementi essenziali della « cornice integrata di politica economica » delineata dal Consiglio europeo: il coordinamento delle riforme economiche e l'istituzione di uno strumento per sostenere gli Stati membri in difficoltà economico-finanziarie ad intraprendere le riforme necessarie in tempi rapidi.

A questo scopo i due documenti, pur illustrando la posizione e le priorità della Commissione, pongono una serie di que-

siti, prospettando opzioni alternative. Sulla base degli esiti della consultazione svolta sulle due Comunicazioni e di ulteriori discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, la Commissione presenterà proposte legislative formali in materia nel corso del 2013.

Gran parte delle soluzioni prospettate dalla Commissione europea potrebbero avere conseguenze rilevanti in termini di compressione dei margini per le scelte di politica economica nazionale nonché di alterazione degli equilibri tra gli Stati membri e le Istituzioni europee e tra gli stessi Stati membri.

Per queste ragioni l'esame delle due Comunicazioni da parte della Camera è quanto mai opportuno, tanto più che esso si inserisce in una fase precoce del processo decisionale europeo, in cui le varie opzioni regolative non si sono ancora consolidate ed è, pertanto, possibile incidere sulla definizione dei contenuti delle future proposte legislative.

Quanto alla Comunicazione sullo strumento di convergenza e di competitività, tale strumento sarebbe finalizzato, secondo quanto prospettato dalla Commissione europea, ad offrire un sostegno finanziario per l'attuazione delle riforme negli Stati membri in difficoltà economico-finanziarie. A questo scopo, gli Stati membri interessati si impegnerebbero mediante accordi contrattuali, ad attuare, secondo un calendario concordato, le misure necessarie per attuare le riforme in questione. La Comunicazione prospetta diverse opzioni in merito alla individuazione degli Stati che possono accedere allo strumento, ai presupposti per l'accesso, all'ambito delle riforme da finanziarie e alla procedura da seguire allo scopo, ponendo appositi quesiti ai fini della consultazione. Riporterò in estrema sintesi le preferenze della Commissione europea, rimettendo al successivo esame presso la nostra Commissione e preso la Commissione Bilancio la definizione delle posizioni della Camera al riguardo. Segnerà, peraltro, i profili di maggiore criticità posti da alcune delle soluzioni prospettate dalla Commissione europea.

Secondo la Commissione, lo strumento dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri della zona euro, tranne quelli oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi della nuova disciplina del *two pack* e gli Stati membri che si preparano ad aderire all'euro, tenendo conto anche della fase preparatoria.

Per quanto attiene ai presupposti per l'attivazione dello strumento, la Commissione prospetta invece tre alternative:

lo strumento sarebbe a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti (ed interverrebbe quindi quando uno di essi lo richieda);

lo strumento interverrebbe solo nel caso in cui uno Stato partecipante sia oggetto della procedura per squilibri macroeconomici (in tal caso andrebbe stabilito se la partecipazione debba essere volontaria o obbligatoria);

lo strumento interverrebbe previo invito della Commissione a uno Stato partecipante.

Ad avviso della Commissione, lo strumento di convergenza dovrebbe intervenire solo per sostenere riforme che abbiano potenziali ripercussioni su altri Stati membri, sulla zona euro e sull'UE considerata nel suo insieme e che non sarebbero state intraprese in condizioni normali, che non potrebbero essere intraprese in un determinato periodo a causa del loro costo per lo Stato membro interessato o che sarebbero intraprese solo in una fase successiva, con maggiori costi per lo Stato membro in questione, per la zona euro e per l'intera UE.

Con riguardo alla procedura per la stipulazione e l'attuazione degli accordi contrattuali, la Comunicazione prospetta la seguente articolazione:

la Commissione valuterebbe i piani di riforme degli Stati membri in conformità con i sistemi di monitoraggio e sorveglianza previsti dalla normativa vigente;

sulla base di tale valutazione la Commissione negozierebbe i particolari del

piano con lo Stato membro e proporrebbe formalmente al Consiglio di approvare l'accordo contrattuale relativo al piano stesso;

il Consiglio approverebbe (apportando eventualmente modifiche) le azioni specifiche proposte unitamente al calendario concordato. In caso di disaccordo fra lo Stato membro che propone le azioni e la Commissione, o qualora il Consiglio non approvi l'accordo contrattuale, questo non sarà concluso e, di conseguenza, non sarà erogato alcun sostegno finanziario;

la Commissione sorveglierebbe l'attuazione dell'accordo nell'ambito del semestre europeo e gli Stati membri riferirebbero annualmente sui progressi nei programmi nazionali di riforma. In caso di necessità, la Commissione e lo Stato membro potrebbero proporre modifiche all'accordo contrattuale in base alle quali sarebbe avviato un nuovo processo negoziale.

Sottolinea che la previsione del ricorso ad accordi contrattuali bilaterali costituisce l'elemento di maggiore problematicità dell'impostazione proposta dalla Commissione per almeno quattro motivi:

in primo luogo, come segnalato anche dal Parlamento europeo, non appare chiaro quale sarebbero la natura e il valore giuridico di tali accordi contrattuali, che sembrano evocare strumenti di diritto privato;

in secondo luogo, il ricorso a strumenti negoziati di natura bilaterale anziché a regole *erga omnes*, potrebbero non garantire l'unitarietà e la coerenza complessiva delle strategie da perseguire, in tal modo paradossalmente inficiando l'obiettivo che si intende perseguire, del più stretto coordinamento in ragione delle ricadute di alcune scelte adottate da ciascun Paese sull'area euro e sull'Unione nel suo complesso;

in terzo luogo, non appaiono chiare le ragioni per cui gli obiettivi da perseguire potrebbero essere più efficacemente realizzati mediante ricorso a tali accordi

anziché attraverso le procedure vigenti per il coordinamento *ex ante* delle strategie macroeconomiche nell'ambito del Semestre europeo (le quali individuano indirizzi comuni per tutti i Paesi, ferma restando l'adozione di apposite raccomandazioni per ciascun Paese);

da ultimo, occorre chiedersi se, stante il carattere bilaterale degli accordi, le condizioni in essi previste possano dipendere dalla diversa « capacità negoziale » di ciascun Paese nei confronti delle istituzioni europee.

Con riguardo al finanziamento e all'erogazione dello strumento finanziario, la Commissione europea prospetta la seguente articolazione:

tutti gli Stati membri partecipanti contribuirebbero al meccanismo indipendentemente dal fatto che ne richiedano o meno l'intervento;

il meccanismo potrebbe basarsi su contributi specifici, da calcolare in base al Reddito nazionale lordo (RNL) di ciascun Paese partecipante, o sui proventi di nuove risorse finanziarie specifiche ad esso destinate. In ogni caso, il meccanismo dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE come entrata esterna con destinazione specifica, che quindi non rientrerebbe nei massimali fissati nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale;

il meccanismo sarebbe oggetto di un nuovo atto giuridico che definirebbe i beneficiari potenziali (limitandoli ad esempio agli Stati membri che contribuiscono) e autorizzerebbe la spesa;

l'entità del meccanismo inizialmente sarebbe limitata, e potrebbe successivamente essere aumentata se l'esperienza dovesse rivelarsi un modo efficace di promuovere le riforme;

il nuovo strumento dovrebbe essere coerente e complementare con gli strumenti esistenti, come i Fondi strutturali;

il sostegno finanziario potrebbe essere erogato a scadenze regolari collegate

al calendario concordato per le riforme. La Commissione potrebbe rivolgere avvertimenti agli Stati membri che non rispettino il contratto, chiedendo loro di correggere la deviazione, anche con un nuovo calendario, e – in caso di inadempienza – verrebbe ritirato.

Anche le soluzioni prospettate in merito allo strumento finanziario potrebbero presentare diversi profili problematici, in particolare per l'Italia, che è già contribuente netto al bilancio dell'UE, ed ha partecipato in misura rilevante, con una quota inferiore soltanto a quelle di Germania e Francia (per un importo pari a 125,3 miliardi di euro), alla capitalizzazione dell'ESM senza tuttavia aver usufruito dei programmi di assistenza finanziaria a carico dello stesso.

Un ultimo aspetto considerato dalla Comunicazione attiene alla necessità che, a fronte di un maggior coinvolgimento dell'UE nei processi decisionali relativi alle grandi riforme, sia assicurata la partecipazione attiva e tempestiva dei Parlamenti, a livello europeo e nazionale. Secondo la Commissione:

le assemblee parlamentari nazionali dovrebbero essere coinvolte prima che i rispettivi Governi presentino i piani di riforme, e in ogni caso prima che il Consiglio approvi gli accordi contrattuali, anche attivando un dialogo politico sull'applicazione dello strumento tra i Parlamenti nazionali ed i rappresentanti della Commissione;

il Parlamento europeo dovrebbe essere associato al processo, attraverso il dialogo politico con i rappresentanti della Commissione europea, del Consiglio dell'UE e degli Stati membri;

ove opportuno, e in funzione della natura specifica delle riforme previste, dovrebbero essere coinvolte anche le parti sociali.

Con riferimento alla seconda Comunicazione, riguardante il coordinamento delle riforme economiche, analogamente a

quella sullo strumento di competitività, illustra le linee di intervento della Commissione europea in merito a vari profili ponendo appositi quesiti ai partecipanti alla consultazione.

Ad avviso della Commissione, il nuovo meccanismo di coordinamento si applicherebbe solo ai piani nazionali di grandi riforme economiche, al fine di garantire che nel processo decisionale nazionale siano tenute in considerazione le possibili ricadute delle grandi riforme sugli altri Stati membri e/o sulla zona euro e sull'intera UE. Le riforme da coordinare riguarderebbero:

i mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro e alcune riforme tributarie che possono incidere sull'occupazione e sulla crescita nello Stato membro che le attua e, di conseguenza, sulla domanda di prodotti e servizi di altri Stati membri;

i mercati finanziari, considerato che le riforme in questo settore possono avere ricadute rilevanti per l'area euro quando aumentano la capacità dello Stato interessato di resistere agli shock esterni e limitare il pericolo di contagio dei premi di rischio in caso di timori circa la sostenibilità del debito.

La Commissione prospetta peraltro un livello differenziato di partecipazione al quadro di coordinamento per gli Stati dell'eurozona e dell'UE: il coordinamento sarebbe vincolante per gli Stati della zona euro, tenuto conto della forte interdipendenza fra i medesimi; sarebbe assicurato comunque il coinvolgimento degli altri Stati membri dell'Unione; sarebbe prevista una partecipazione su base volontaria al meccanismo degli Stati membri che, seguendo un programma di aggiustamento macroeconomico, sono già soggetti a obblighi di segnalazione e a un monitoraggio rigoroso da parte della Commissione europea.

Con riguardo alla procedura da seguire la Commissione propone che:

la piattaforma principale per il coordinamento sarebbe costituita dai programmi nazionali di riforma, fatta ecce-

zione per le situazioni di particolare urgenza, nonché per l'insediamento di un nuovo governo, per le quali si potrebbe ipotizzare una procedura *ad hoc*;

la Commissione valuterebbe i piani ricevuti e adotterebbe un parere in merito entro un termine ragionevolmente breve, suggerendo eventuali modifiche. Il parere della Commissione riguarderebbe anche le misure di accompagnamento eventualmente necessarie per ridurre al minimo le potenziali ripercussioni sociali negative delle riforme e gli altri possibili effetti negativi a breve termine;

nel processo decisionale verrebbero associati i Parlamenti nazionali e le parti sociali;

la valutazione e il parere della Commissione sarebbero presentati al Consiglio dell'UE e all'Eurogruppo, con la possibilità per il Consiglio di proporre modifiche al piano nazionale di riforma quando ciò sia giustificato dagli effetti previsti sugli altri Stati membri e sul funzionamento dell'UEM;

la Commissione evidenzierebbe le riforme (o gli elementi delle riforme) che considera pertinenti per altri Stati membri, fornendo una valutazione comparativa e agevolando lo scambio di buone prassi.

In merito alla legittimità democratica del processo di coordinamento la Commissione rileva che l'articolazione da essa proposta rispetta pienamente le prerogative decisionali nazionali, perché la decisione sul piano di riforme spetta comunque allo Stato membro ed è assicurato l'intervento, in particolare, dei Parlamenti nazionali.

Appare inoltre opportuno ricordare che sui temi oggetto delle comunicazioni al nostro esame si è pronunciato, il 23 maggio scorso, il Parlamento europeo approvando una risoluzione sulle future proposte relative all'Unione economica e monetaria. Per quanto riguarda, in particolare, la Comunicazione sul coordinamento *ex ante* delle principali riforme di politica economica, il Parlamento europeo:

ritiene che la Commissione debba stabilire nelle prossime proposte legislative la predisposizione di dati consolidati sui bilanci pubblici dell'UE e degli Stati membri, nonché degli enti locali e regionali, affinché il coordinamento possa beneficiare di un fondamento statistico adeguato;

auspica un dialogo sociale che coinvolga le parti interessate affinché svolgano un ruolo centrale ed esplicito nelle discussioni sul coordinamento *ex ante*;

raccomanda che la Commissione europea abbia la possibilità di formulare osservazioni sulle riforme in programma in anticipo rispetto alla relativa adozione finale;

chiede che il nuovo strumento di coordinamento sia integrato nel processo del semestre europeo e che al Parlamento europeo sia attribuita la facoltà di intervenire a garanzia della responsabilità democratica.

Per quanto concerne invece lo strumento di convergenza e competitività, il Parlamento europeo, oltre alle perplessità già ricordate in merito al ricorso ad accordi bilaterali, ritiene che: il nuovo strumento debba essere lanciato soltanto a seguito dell'individuazione degli squilibri sociali e delle esigenze in termini di grandi riforme strutturali a lungo termine favorevoli a una crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e dei Parlamenti nazionali; le misure adottate non dovrebbero avere un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavoratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine; sia necessario evitare sovrapposizioni dello strumento di convergenza e competitività con i fondi della politica di coesione.

Rileva, in conclusione, che in considerazione delle complesse implicazioni delle due Comunicazioni, sia opportuno acquisire, mediante le opportune attività conoscitive, ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione.

A questo riguardo ricorda che ieri la Commissione Bilancio – che ha competenza primaria – ha avviato l'esame delle due Comunicazioni, concordando di svolgere alcune audizioni mirate, alle quali i componenti della XIV Commissione potrebbero partecipare.

Al tempo stesso, occorre considerare l'esigenza che l'esame si svolga in tempi rapidi, in modo da assicurare che le indicazioni che saranno formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea siano effettivamente prese in considerazione dal Governo e dalle Istituzioni dell'UE, anche in vista della predisposizione delle proposte legislative in materia. Ricorda, al riguardo, che il Consiglio europeo del 27-28 giugno prossimo potrebbe formulare alcuni indirizzi di carattere generale in materia, anche sulla base dell'esame di una relazione che sarà sottoposta dal Presidente Van Rompuy, in stretta cooperazione con il Presidente della Commissione.

Lara RICCIATTI (SEL) con riferimento alle Comunicazioni in esame riterrebbe particolarmente utile acquisire – per la delicatezza delle questioni affrontate, con particolare riferimento al tema della limitazione della sovranità nazionale – le valutazioni della I Commissione Affari costituzionali.

Michele BORDO, *presidente*, precisa che le Comunicazioni sono state assegnate unicamente alla V Commissione, con il parere della XIV Commissione, che non ha competenza a valutare l'opportunità di acquisire ulteriori pareri. Nulla vieta tuttavia che la questione sia valutata dalla Commissione competente in via primaria o dalla medesima I Commissione, ove lo ritenga opportuno.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta e sottolinea in primo luogo, dal punto di vista metodologico, la necessità di procedere celermente nell'esame delle Comunicazioni in oggetto, tenuto conto dell'evidente ritardo con il quale l'Italia interviene nel dibattito,

a causa della sospensione dei lavori parlamentari per il cambio di legislatura. Osserva in proposito – anche in considerazione del fatto che il tema sarà oggetto di discussione già nel Consiglio europeo del 27 e 28 giugno prossimi – che dalla capacità del Parlamento di esprimersi in tempi rapidi dipenderà la effettiva presa in considerazione, da parte della Commissione europea, delle posizioni nazionali manifestate.

Quanto al merito delle questioni toccate dalle Comunicazioni, ritiene non si debba parlare di esproprio di sovranità, ma piuttosto di un modo nuovo di esercitare la sovranità nazionale, al fine di compensare gli squilibri derivanti da un insufficiente coordinamento delle politiche economiche tra Stati membri, a fronte invece di una politica monetaria centralizzata.

Sinora le misure volte alla convergenza delle politiche economiche non hanno avuto efficacia, poiché l'iniziativa è stata lasciata ai singoli Stati membri e alcuni Paesi, tra questi l'Italia, non hanno proceduto sulla strada necessaria delle riforme. L'intenzione della Commissione europea appare ora quella di rendere stringenti i meccanismi di convergenza: si tratta di una tendenza senz'altro positiva, purché si accompagni – e questo elemento non emerge dalle Comunicazioni – alle necessarie misure volte a rendere più stringenti anche gli obiettivi di Europa 2020 per la crescita, che per ora non hanno alcun carattere di obbligatorietà, diversamente dai vincoli rigorosi in materia di finanza pubblica.

Rileva quindi la totale assenza di una dimensione sociale e di una clausola di salvaguardia che eviti che gli oneri sociali siano appesantiti dallo strumento di convergenza, ciò che rischia di determinare effetti negativi.

Quanto al tema della partecipazione degli Stati membri allo strumento di convergenza, ritiene che l'adesione volontaria sarebbe in teoria l'opzione preferibile, in quanto impedirebbe di utilizzare l'Unione europea come capro espiatorio delle politiche di rigore adottate. Occorre tuttavia,

nel contempo, chiedersi se sia realistico, soprattutto nell'ambito della zona euro, che un Governo si assuma autonomamente la responsabilità di partecipare ad un simile meccanismo. Si tratta di un tema politico di grande rilievo, che auspica possa essere approfondito nel corso dell'attività conoscitiva che le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate a svolgere.

Una ulteriore questione sulla quale richiama l'attenzione dei colleghi è quella relativa al ruolo dei Parlamenti nazionali: ritiene infatti che il confronto diretto con la Commissione europea sia fondamentale, e che occorra superare lo schema in base al quale la Commissione europea dialoga unicamente con il Parlamento europeo.

Quanto infine alla seconda Comunicazione, giudica insufficienti le misure prospettate e gli strumenti di coordinamento previsti. Anche in questo caso occorre tenere maggiormente in considerazione sia la dimensione sociale che il tema del coordinamento fiscale.

Si riserva, in ogni caso di intervenire nuovamente sulle tematiche richiamate nel corso del successivo esame degli atti.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, osserva come la diversa modalità di attivazione dello strumento di convergenza – su

iniziativa dello Stato membro o su invito della Commissione europea – rechi necessariamente implicazioni diverse sotto il profilo dell'esercizio della sovranità nazionale. Occorre essere consapevoli delle scelte operate e delle loro conseguenze, così come avviene nel caso delle norme recate dal cosiddetto *six pack* e dal *two pack*, che pongono il Paese in un binario predefinito, con limitati margini di discrezionalità.

Cita a titolo di esempio le dichiarazioni rese ieri alla Camera dal Ministro Zanonato, che ha insistito sulla necessità che le aziende italiane si pongano nelle stesse condizioni di competitività delle altre aziende europee. In molti casi il recepimento della normativa europea avviene infatti in Italia in maniera più restrittiva rispetto a quanto richiesto dai regolamenti o dalle direttive, con evidenti svantaggi per le imprese nazionali. Occorre dunque sempre procedere con attenzione quando si aderisce a misure di integrazione, con piena consapevolezza della strada imboccata.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B – Governo – approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	8
------------------------------------	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Paola Goisis, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (procedimento n. 15533/07 RGNR)	9
Comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti del deputato D'Agostino (doc. IV, n. 3)	9
Esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4) (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 56 del 2013	13
AVVERTENZA	13

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	16
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	17
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem, sulle linee programmatiche in materia di pari opportunità (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	19
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di testo unificato del relatore adottata come testo base</i>)	36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00245 Fiano e Chaouki: Richiesta di cittadinanza italiana da parte di Cristian Ramos .	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41
5-00246 Toninelli ed altri: Centri di identificazione ed espulsione	31
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	42

5-00247 Ravetto e Gelmini: Contrasto della violenza contro le donne	32
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	44
5-00244 Bragantini: Natanti del distaccamento dei vigili del fuoco di Bardolino	33
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	46
SEDE CONSULTIVA:	
DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Emendamenti C. 676-B Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
II Giustizia	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
SEDE CONSULTIVA:	
DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676-B Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	57
Sui lavori della Commissione	48
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	49
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione in relazione all'esame delle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso del professore di diritto penale presso l'Università degli studi Federico II di Napoli, Vincenzo Maiello	55
AUDIZIONI:	
Seguito audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	56
AVVERTENZA	56
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
7-00016 Marazziti: Sull'abolizione universale della pena capitale in vista del V Congresso mondiale contro la pena di morte (Madrid 12-15 giugno 2013) (<i>Discussione e approvazione</i>)	58
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00249 Amendola ed altri: Sull'indagine in corso in Albania per l'assassinio di una cittadina italiana	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	66
5-00250 Pini Gianluca: Sulle manifestazioni di protesta in corso in Turchia	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	67
5-00251 Marazziti: Sulla crisi siriana.	
5-00252 Scotto e Claudio Fava: Sulla crisi siriana	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	69

5-00253 Del Grosso e Di Stefano Manlio: Sugli strumenti diplomatici per la promozione delle imprese italiane all'estero	61
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	71
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo e C. 901 Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ALLEGATO 5 (<i>Emendamento</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	94
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	86
DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00237 Paglia: Dati relativi ai pignoramenti immobiliari nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva dei tributi	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111

5-00238 Zanetti: Ammontare delle somme versate dai contribuenti in pendenza di contenzioso tributario per le quali sia stata successivamente acclarata la non debenza	106
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	113
5-00239 Causi: Problematiche relative alla gestione della Banca del Mezzogiorno	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116
5-00240 Barbanti e Pesco: Modalità di finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico .	108
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	117
5-00241 Maietta: Verifiche circa i tassi di interesse applicati da Equitalia in sede di riscossione coattiva dei tributi	109
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77)	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	124
5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena ...	120
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
AVVERTENZA	123

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	128
D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. C. 676-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	135
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	136

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Atto n. 1.	
Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>) .	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	137
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	141
---	-----

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	141
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
--	-----

AVVERTENZA	147
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
--	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	152
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	153
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	157
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare.

Seguito dell'audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni del settore agricolo: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB), Centro Internazionale Crocevia, Comitato italiano sovranità alimentare (CISA), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)	155
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini, in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.	
Audizione dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni agricole: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane (Fedagri-Concooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital), Unci	156
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)	156

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 def.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento <i>ex ante</i> delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	163

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 9,60



17SMC0000330